



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

*Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione*

# Rapporto

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari



**Anno 2012**  
**X Legislatura**



# **Rapporto**

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari

**Anno 2012**

X Legislatura



## Presentazione

La pubblicazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari nasce dall'esigenza di "rendere conto" dell'attività del Consiglio regionale, organo rappresentativo della comunità regionale. Tale obiettivo è condiviso con altre Assemblee legislative regionali chiamate a fornire allo Stato diverse informazioni per sviluppare il Rapporto nazionale sulla legislazione.

La raccolta, pubblicazione e diffusione di dati e informazione relative al Consiglio regionale non è solo un'occasione per rendere trasparente, conoscibile l'attività dell'organo legislativo regionale, ma soprattutto un momento per riflettere sul come si è operato, su quelle che sono le criticità e su quelli che possono essere i miglioramenti da porre in essere per il futuro.

Il Rapporto sulla legislazione e sulle attività consiliari quindi non è una elaborato statico che si limita a fotografare l'attività legislativa prodotta o avviata nel corso dell'anno, nonché l'attività di indirizzo e di controllo del Consiglio nei confronti dell'Esecutivo regionale: il Rapporto sulla legislazione e sulle attività consiliari è un prodotto in divenire che nel corso degli anni è stato modellato al fine di rendere più chiari e leggibili i dati raccolti, fornendo anche alcune indicazioni sulle tendenze dei fenomeni osservati.

Anche quest'anno pertanto il Rapporto sulla legislazione e sulle attività consiliari presenta alcuni aspetti di novità, rispetto agli anni precedenti: più completi sono innanzitutto i contenuti della "nota di sintesi" che fornisce con immediatezza, per tutti i paragrafi del Rapporto, informazioni sintetiche sui fenomeni che sono oggetto del monitoraggio; più chiara è la strutturazione del Rapporto, essendo state divise le informazioni relative all'attività legislativa conclusa nel corso del 2012, rispetto a quella solo avviata; più ridotte sono le informazioni riportate nell'appendice, essendo le informazioni d'interesse riportate nel corpo del Rapporto; nuove sono alcune informazioni come quelle relative agli organi regionali istituiti nel corso dell'anno, alle abrogazioni, alla fondatezza dei ricorsi di costituzionalità proposti dallo Stato.

In ordine a quest'ultimo aspetto relativo al contenzioso costituzionale va evidenziato che il Rapporto sulla legislazione non dà conto solo di ciò che si è fatto, sotto un profilo quantitativo e qualitativo, ma anche ciò che è stato censurato dallo Stato.

Il 2012 sotto tale profilo è stato un anno di fortissima conflittualità con lo Stato; ciò è avvenuto non solo per i limiti stringenti imposti dallo Stato alle Regioni in tema di politiche di bilancio per ridurre la spesa pubblica, ma anche per la grossa mole di norme che sono state approvate nel corso dell'anno. Il 2012 rappresenta infatti l'ultimo anno della X legislatura che, come avvenuto nelle precedenti

legislature, si caratterizza da un gran numero di disposizioni approvate direttamente durante i lavori d'Aula, senza un approfondimento e riflessione nelle Commissioni di merito.

La legge regionale nel corso degli anni si è trasformata da atto del Consiglio volto a regolare l'attività dell'Esecutivo in modo generale ed astratto in via preventiva in strumento utilizzato dall'Esecutivo per superare situazioni di emergenza o di difficoltà amministrativa: aspetto che dovrà essere tenuto in considerazione quando l'Aula sarà chiamata ad esaminare il presente Rapporto, come momento di riflessione sull'attuale ruolo del Consiglio regionale.

Ringrazio i colleghi del Comitato per aver stimolato quest'ultima riflessione e auspico che anche dall'Aula giungano ulteriori spunti per poter redigere un prodotto sempre più nuovo e rispondente alle esigenze dei consiglieri e dei cittadini.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,  
il controllo e la valutazione  
Riccardo Riccardi*

***Componenti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione:***

Presidente: Riccardo Riccardi (PDL - opposizione)  
Vicepresidente: Barbara Zilli (LN-P - opposizione)  
Vicepresidente: Stefano Ukmar (PD - maggioranza)  
Segretario: Ilaria Dal Zovo (M5S - opposizione)  
Giovanni Barillari (GM - opposizione)  
Franco Codega (PD - maggioranza)  
Emiliano Edera (Citt - maggioranza)  
Renzo Liva (PD - maggioranza)  
Stefano Pustetto (SEL - maggioranza)  
Valter Santarossa (AR - opposizione)

INTRODUZIONE .....	1
1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2012 .....	7
1.1 - LO STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012.....	7
1.2 - LE LEGGI APPROVATE NEL 2012.....	10
1.2.1 - Elenco delle leggi approvate .....	10
1.2.2 - I contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate.....	12
1.3 - GLI ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2012 .....	60
1.3.1 - Le dimensioni fisiche delle leggi .....	60
1.3.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa .....	62
1.3.3 - I macrosettori e le materie .....	65
1.3.4 - Le Commissioni referenti .....	68
1.3.5 - La durata dell'iter istruttorio .....	69
1.3.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea .....	74
1.3.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea .....	76
1.3.8 - Il rinvio ad atti non legislativi .....	78
1.3.9 - L'istituzione di organi collegiali .....	79
1.3.10 - L'entrata in vigore.....	80
1.3.11 - Le abrogazioni .....	81
1.3.12 - La natura della potestà legislativa.....	83
1.3.13 - La tipologia della normazione .....	84
1.3.14 - Le dimensioni astratte di contenuto .....	85
1.3.15 - La tecnica redazionale .....	86
1.3.16 - Aspetti qualitativi della legislazione .....	87
1.3.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio.....	92
2 – L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2012.....	95
2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa.....	95
2.2 – L'iniziativa legislativa consiliare.....	96
2.3 - I macrosettori di intervento legislativo.....	98
2.4 - L'esito dei progetti di legge.....	99
3 – I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	101

4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.....	103
4.1 - Il sindacato ispettivo.....	103
4.2 - L'indirizzo politico.....	105
4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare.....	106
5 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	110
5.1 - Le Commissioni.....	110
5.2 - Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione .....	111
5.3 - L'Assemblea .....	113
5.4 - Gli altri organi consiliari.....	113
6 - IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	115
6.1 - Lo stato degli adempimenti informativi e l'esame consiliare .....	116
7 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE .....	118
7.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine .....	118
7.2 - Aspetti qualitativi relativi ai giudizi in via principale promossi dal Governo .....	118
7.3 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2012.....	136
7.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nel 2012 .....	137
7.5 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale.....	150
APPENDICE .....	152
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2012.....	153
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTANTI NELL'ANNO 2012....	160
TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2012) .....	169
TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE .....	176

## Introduzione

L'ottavo Rapporto annuale esamina l'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2012.

Il Rapporto è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione con il supporto del Servizio per il Processo legislativo, in collaborazione con il Servizio Studi e Assemblea per la parte dedicata al contenzioso costituzionale e alle attività consiliari e la struttura di supporto del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione per la parte riguardante l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi.

Come per i precedenti rapporti, l'intento è di offrire elementi di riflessione ai consiglieri regionali per una migliore conoscenza di aspetti connessi alla loro funzione. Il Rapporto rappresenta anche un'importante occasione per rendere conto alla collettività dell'attività svolta dal Consiglio, nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi decisionali.

Nella stesura del testo si è cercato di utilizzare un linguaggio semplice e conciso per dare immediatezza ai dati rappresentati, di norma, nel formato di tabelle e grafici. I singoli paragrafi propongono dei tasselli che, uniti l'uno all'altro, concorrono a offrire una lettura complessiva delle diverse attività svolte nel 2012 da parte degli organi consiliari.

La "Nota di sintesi", posta in apertura del Rapporto, indica le tendenze di tutti i dati e le informazioni che risultano sviluppati nel seguito del testo.

Il Rapporto è diviso in sette capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi; in chiusura è stata posta un'appendice che reca i dati analitici delle principali elaborazioni presenti nel Rapporto.

Il primo capitolo riguarda la produzione legislativa, che è la principale attività del Consiglio. In particolare il primo paragrafo è dedicato allo stato della legislazione regionale dal 1964 al 31 dicembre 2012.

Successivamente sono elencate le leggi approvate nel 2012 e, di seguito, nel terzo paragrafo, quello più ampio, sono esposti i diversi profili della legislazione, considerandone gli aspetti quantitativi e qualitativi, con riguardo all'iniziativa dei progetti di legge approvati, all'iter istruttorio e alle decisioni dell'organo legislativo.

Il secondo capitolo è dedicato all'iniziativa legislativa e riguarda quindi i progetti di legge presentati nel corso dell'anno.

Il terzo capitolo tratta i regolamenti adottati dall'Esecutivo regionale.

Il quarto capitolo illustra i rapporti tra legislativo ed esecutivo con riferimento agli strumenti del sindacato ispettivo e dell'indirizzo politico.

Il quinto capitolo traccia il quadro dell'attività istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi delle attività delle Commissioni, dell'Assemblea e degli altri organi consiliari.

Il sesto capitolo dà conto dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, entrando nel merito della produzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

Il settimo capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale promosso dal Governo in via principale sulla legislazione regionale.

In appendice infine sono riportate quattro tabelle, che recano i dati analitici delle leggi approvate e dell'iniziativa legislativa, nonché informazioni complessive sull'attività di controllo e sul contenzioso costituzionale.

## Nota di sintesi

I dati del Rapporto sulla legislazione del 2012 confermano molte tendenze di fondo rilevate negli anni precedenti.

In estrema sintesi, nei vari ambiti di indagine emergono le seguenti tendenze generali.

### **La produzione legislativa**

- ↑ Aumento della produzione legislativa: dati dimensionali doppi per quanto riguarda il numero di articoli e commi rispetto all'anno 2011; nel 2012 sono stati raggiunti i medesimi livelli dimensionali dell'ultimo anno della IX legislatura.
- ↔ Confermato il dato della rilevante incidenza delle leggi finanziarie e di bilancio, al quale si aggiunge nel 2012 l'approvazione della legge di manutenzione dell'ordinamento regionale: il peso relativo ai commi e ai caratteri di tali leggi incide per oltre la metà dell'intera produzione legislativa.
- ↔ Confermata la tendenza della più corposa produzione legislativa della Giunta regionale in termini di articoli e di commi.
- ↑ Ritorna la "microlegislazione" (leggi di pochi articoli) e la "macrolegislazione" (leggi con più di quaranta articoli).
- ↑ Forte apporto dell'iniziativa consiliare nella produzione legislativa, che raggiunge quasi gli stessi livelli della Giunta: si rientra pertanto nel trend di legislatura, che ha visto il Consiglio dare un forte apporto all'iniziativa legislativa, diversamente da quanto avvenuto nella IX legislatura.
- ↑ Aumento della collaborazione tra maggioranza e opposizione; il 50% delle leggi di iniziativa consiliare approvate vede il contributo dell'opposizione.
- ↓ Riduzione drastica delle leggi di iniziativa di un solo gruppo consiliare.
- ↔ Riconfermato il maggior impegno del legislatore nel macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità, a

- seguire l'ordinamento istituzionale; in controtendenza rispetto alla IX legislatura, ma sostanzialmente nei valori dell'anno precedente, l'esiguo numero di provvedimenti legislativi nel settore territorio, ambiente e infrastrutture e in quello dello sviluppo economico e attività produttive.
- ↔ Riconfermata anche per il 2012 la prevalenza dell'Assemblea come sede emendativa, secondo una tendenza ormai consolidata, che tuttavia segnala una forte criticità circa la scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi.
  - ↑ In leggero aumento il volume unitario per legge degli emendamenti presentati dai soggetti titolari del potere di iniziativa.
  - ↑ Ritorno della legislazione individuale e di quella microsezionale (leggi con uno o pochi destinatari), assenti nel 2011, che risultano nella quasi totalità dei casi di iniziativa consiliare.
  - ↓ Flessione dell'esercizio della potestà primaria e della potestà residuale, a vantaggio della potestà concorrente che risulta la più esercitata.
  - ↓ Calo delle leggi di settore; si registra nuovamente la presenza della legge di manutenzione, della legge comunitaria e di leggi provvedimento.
  - ↔ Si conferma come più utilizzata la tecnica del testo nuovo e ricompaiono le leggi di riordino.
  - ↑ Migliora la qualità legislativa, sotto il profilo della qualità tecnica, per l'aumento della presenza di leggi finalizzate a obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa.

### ***L'iniziativa legislativa***

- ↑ Aumento del numero dei progetti di legge presentati e conferma del maggior peso dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa indifferenziata.
- ↑ In aumento le proposte di legge presentate da aggregazioni trasversali con relativa diminuzione di quelle di coalizione.
- ↔ Riconfermato il maggior impegno del legislatore

regionale nei macrosettori ordinamento istituzionale e servizi alle persone e alla comunità.

- ↓ Riduzione dei progetti di legge giacenti e completa evasione delle iniziative della Giunta regionale.

### ***I regolamenti dell'Esecutivo***

- ↓ Diminuzione della produzione regolamentare in termini assoluti e conferma della prevalenza del suo peso sulla produzione normativa regionale complessiva.
- ↑ Aumento delle dimensioni medie dei regolamenti in termini di articoli e della percentuale dei regolamenti di manutenzione normativa rispetto a quelli attuativi di leggi di settore.
- ↔ Sostanziale conferma della prevalenza dei regolamenti relativi ai macrosettori dello sviluppo economico e attività produttive e dei servizi alle persone e alla comunità.

### ***I rapporti Giunta - Consiglio***

- ↔ Sostanziale conferma del volume degli atti di sindacato ispettivo e del loro tasso di evasione: pieno successo del question time, che contribuisce a mantenere alta la media anche di tali atti e che probabilmente assume una funzione di recupero delle istanze che non trovano soddisfazione con gli altri strumenti disponibili. In diminuzione il tasso di evasione delle interpellanze e delle interrogazioni, sia a risposta orale, sia a risposta scritta.
- ↓ Diminuisce il numero degli atti di indirizzo politico e il loro tasso medio di successo in Assemblea.
- ↑ In progressivo seppur leggero miglioramento i riscontri informativi dell'Esecutivo sull'attuazione degli atti di indirizzo consiliare; la percentuale di riscontro agli atti della legislatura sale complessivamente al 23%, rispetto al 22% del 2011 e al 19% del 2010.

### ***Il rendimento istituzionale***

- ↔ Sostanziale conferma del volume delle attività delle Commissioni di merito mentre aumenta quello dell'attività dell'Assemblea.
- ↔ Conferma, per gli altri organi del Consiglio, della

prevalenza dell'attività svolta dalla Conferenza dei Capigruppo, seguita dall'Ufficio di Presidenza.

- ↔ In sostanziale continuità con gli anni precedenti l'attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, quanto ad atti esaminati e pareri resi, nonostante una flessione registratasi nel numero delle sedute, cui anzi consegue un miglioramento nel rapporto tra numero delle sedute e numero dei prodotti.

### ***Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali***

- ↔ Approvate nell'anno tre nuove clausole valutative: nel caso della legge regionale n. 23 (in materia di volontariato e promozione sociale), la relativa disposizione è nata dal confronto con i portatori d'interesse del settore e presenta l'assoluta novità di estendere all'esterno del Consiglio la facoltà di proporre missioni valutative. Discussi in Comitato e Commissione i risultati di due leggi regionali, sulla base delle relazioni informative presentate dalla Giunta regionale, ma il procedimento di controllo e valutazione anche quest'anno non ha avuto sbocchi in Assemblea. Rispetto alle dieci relazioni complessivamente presentate dall'Esecutivo nella legislatura, di cui quattro nel 2012, la percentuale delle relazioni esaminate a fine 2012 si attesta al 50%.

### ***Il contenzioso costituzionale sulle leggi regionali***

- ↔ Mantenimento dell'alto tasso, sotto il profilo quantitativo, del contenzioso costituzionale tra Stato e Regione.

## 1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2012

### 1.1 - LO STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

Lo stato della produzione legislativa regionale, a partire dalla prima legislatura al 31 dicembre 2012, è illustrata mediante i dati di seguito riportati.

**La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12. 2012 distinta per anno.**

<b>Anno</b>	<b>N. leggi</b>	<b>Anno</b>	<b>N. leggi</b>
1964	3	1989	42
1965	36	1990	59
1966	33	1991	66
1967	29	1992	42
1968	43	1993	57
1969	47	1994	21
1970	51	1995	46
1971	72	1996	49
1972	60	1997	38
1973	57	1998	18
1974	51	1999	30
1975	73	2000	22
1976	69	2001	30
1977	63	2002	34
1978	87	2003	22
1979	78	2004	28
1980	80	2005	33
1981	96	2006	29
1982	92	2007	32
1983	87	2008	18
1984	57	2009	25
1985	56	2010	23
1986	64	2011	19
1987	45	2012	28
1988	69		

## **Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2012**

<b>Leggi approvate</b>	2309
<b>Leggi abrogate</b>	1197
<b>Leggi vigenti</b>	1112
<b>Media annua leggi approvate</b>	48

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2012 sono state approvate 2309 leggi, con una media di 48 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1197 leggi. Le 1112 leggi vigenti rappresentano circa la metà delle leggi finora approvate.

Nel 2012 le leggi approvate sono state 28, in deciso aumento rispetto alle 19 del 2011.


Guardando alla X legislatura nel suo complesso, la situazione al 31 dicembre 2012 evidenzia una diminuzione della produzione legislativa rispetto alla legislatura precedente, con 107 leggi approvate contro 138.

## Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/5/64 - 14/6/68)	128	26	109	19	15%
II (15/6/68 - 6/7/73)	294	59	260	34	12%
III (7/7/73 - 16/7/78)	343	69	240	103	30%
IV (17/7/78 - 25/6/83)	425	85	251	174	41%
V (26/6/83 - 25/6/88)	299	60	156	143	48%
VI (26/6/88 - 5/6/93)	269	54	113	156	58%
VII (6/6/93 - 13/6/98)	172	34	36	136	79%
VIII (14/6/98 - 8/6/03)	134	27	19	115	86%
IX (1/7/03 - 5/5/08)	138	28	11	127	92%
X (6/5/08 - 31/12/12)	107	21	2	105	98%
Totale	2309	48	1197	1112	48%

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

## Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura.



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente.

## 1.2 - LE LEGGI APPROVATE NEL 2012

### 1.2.1 - Elenco delle leggi approvate

**Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 1** “Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale”

**Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2** “Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese”

**Legge regionale 9 marzo 2012, n. 3** “Norme urgenti in materia di autonomie locali”

**Legge regionale 21 marzo 2012, n. 4** “Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012”

**Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5** “Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità”

**Legge regionale 3 aprile 2012, n. 6** “Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale)”

**Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7** “Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate”

**Legge regionale 12 aprile 2012, n. 8** “Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)”

**Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9** “Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell’Autorità di Bacino regionale”

**Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10** “Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali”

**Legge regionale 31 maggio 2012, n. 11** “Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell’individuo”

**Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12** “Disciplina della portualità di competenza regionale”

**Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13** “Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia”

**Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14** “Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”

**Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15** “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE

relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)”

**Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16** “Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione”

**Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 17** “Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti”

**Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18** “Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi”

**Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19** “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”

**Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20** “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”

**Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21.** “Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980”

**Legge regionale 9 novembre 2012, n. 22** “Valorizzazione delle strutture alpine regionali”

**Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23** “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo”

**Legge regionale 29 novembre 2012, n. 24** “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2011”

**Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25** “Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”

**Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26** “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012”

**Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27** “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)”

**Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28** “Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l’anno 2013”

## 1.2.2 - I contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

<b>Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 1</b>	<b>Iter legislativo</b>	
"Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale"	Numero progetti di legge	151 - 152
	Iniziativa	Consiglio
(Approvata nella seduta di Assemblea del 02/02/2012)	Commissione referente	III
	Sedute di Commissione	5
<b>Macrosettore:</b> Servizi alle persone e alla comunità	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	sì
<b>Materia:</b> Tutela della salute	Parere Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	337
	Giorni iter effettivo	282
	Relatori di maggioranza	Tononi, Rosolen, Lupieri
	Relatori di opposizione	---
	Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge affronta il problema dell'inquinamento da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel, prevedendo azioni specifiche per la misurazione e il contenimento delle emissioni di tali inquinanti nelle aree del territorio regionale in cui si accerti, presso una o più stazioni di rilevamento, il superamento dei valori obiettivo stabiliti dal decreto legislativo 155/2010. I valori obiettivo sono dei livelli massimi di concentrazione nell'aria degli inquinanti, di norma calcolati come media su un anno civile, fissati per evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; ai sensi del decreto legislativo 155/2010, tali valori devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2012. La nuova legge regionale stabilisce che i valori obiettivo debbano essere conseguiti nel più breve tempo possibile, in sostanza derogando alla scadenza del 31 dicembre 2012, e consente di predisporre le misure necessarie al raggiungimento di tali valori anche prima della scadenza annuale, in

presenza di sforamenti particolarmente rilevanti. In tali situazioni, il Comune competente per territorio, sentita l'azienda sanitaria, è legittimato ad adottare misure urgenti per la protezione e tutela della salute della popolazione locale, anche con interventi limitativi e sanzionatori nei confronti dei soggetti inquinanti. In caso di emergenze di tipo sanitario o di igiene pubblica, il Sindaco ha la possibilità di provvedere con ordinanze contingibili e urgenti. È previsto altresì che le aree dove si verificano gli sforamenti siano appositamente monitorate nell'ambito del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, di cui alla legge regionale 16/2007. Sempre in caso di superamento dei valori obiettivo, è riconosciuto alla Regione il potere di rivedere i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), emessi ai sensi del decreto legislativo 59/2005. Per la determinazione delle misure di contenimento delle emissioni e per la rilevazione dei livelli degli inquinanti è previsto che la Regione si avvalga dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Infine, la legge stabilisce che gli oneri derivanti dalle misure di contenimento delle emissioni siano a carico dei soggetti titolari delle sorgenti di emissione interessati, secondo il principio comunitario che "chi inquina paga".

-----

**Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2**

“Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 31/01/2012)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Programmazione negoziata ed economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	176
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	106
Giorni iter effettivo	100
Relatori di maggioranza	Razzini, Tesolat, Santin
Relatori di opposizione	Della Mea, Agnola, Antonaz
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge nasce come provvedimento volto a riformare gli strumenti di agevolazione dell’accesso al credito da parte delle imprese operanti sul territorio regionale nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi. Alla luce dell’evolversi della situazione economica e finanziaria regionale, la legge attua un’operazione di razionalizzazione finalizzata a promuovere l’utilizzo sinergico delle risorse disponibili in modo da massimizzare il beneficio a favore delle imprese, procedendo all’abrogazione delle misure meno efficienti. Il sistema delineato si fonda su uno degli strumenti di intervento finanziario che nel tempo ha dimostrato grande efficacia e capacità di adattamento alle esigenze del sistema produttivo regionale: il Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE). Il nuovo sistema di governance degli interventi per agevolare l’accesso al credito delle imprese prevede che al Comitato di gestione del FRIE competa anche la gestione degli ulteriori due strumenti di intervento

previsti dalla nuova legge regionale e cioè la “Sezione per le garanzie” del FRIE medesimo e il nuovo fondo di rotazione denominato “Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi” (Fondo per lo sviluppo). Quest’ultimo si configura come strumento complementare al FRIE, destinato ad intervenire con la concessione di finanziamenti a tasso agevolato negli ambiti operativi e settoriali non ammessi al FRIE, sostituendo gli attuali fondi settoriali previsti dalla LR 12/2002 per l’Artigianato e dalla LR 29/2005 per il Commercio, il Turismo e i Servizi, eliminando sovrapposizioni e abolendo i relativi Comitati di gestione. In particolare, con la “Sezione per le garanzie” si consolida quanto introdotto con la LR 11/2009 (Legge anticrisi), rafforzandone il ruolo di strumento a sostegno di operazioni finanziarie a breve termine, di operazioni di consolidamento dei debiti e di altre operazioni di rimodulazione finanziaria ed estendendone il raggio d’azione ai mutui per la realizzazione di investimenti. Completa l’opera di riforma l’abrogazione di norme, razionalizzate e unificate dalla nuova legge regionale, e la previsione di un Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi agevolativi in modo da favorire l’adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e l’adattamento dell’operatività degli strumenti alle esigenze del tessuto produttivo. Da segnalare anche la previsione finale del provvedimento che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla CCIAA di Udine e uno analogo alla CCIAA di Pordenone per sostenere l’attuazione di progetti a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi.

-----

**Legge regionale 9 marzo 2012, n. 3**

"Norme urgenti in materia di autonomie locali"

(Approvata nella seduta di Assemblea del 01/03/2012)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Enti locali e decentramento

**Iter legislativo**

Numero progetti di legge	191 - 193
Iniziativa	Giunta/ Consiglio
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Galasso
Relatori di opposizione	Agnola, Travanut
Impugnazione	sì

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge stabilisce che in Friuli Venezia Giulia, fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio; si prevede inoltre che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale presenti al Consiglio un disegno di legge di riforma dell'assetto istituzionale degli enti locali.

Di particolare importanza è l'articolo 2 in cui si prevedono trasferimenti a favore dei Comuni per più di 100 milioni di euro, permettendo agli stessi di approvare i bilanci e assicurare i servizi ai cittadini e alle imprese. Con lo stesso articolo 2 viene inoltre avviata la procedura per l'invarianza di gettito relativa all'IMU, prevedendo un impegno di spesa di quasi 13 milioni di euro per il 2012, con l'obiettivo di garantire per i Comuni fino a 20 mila abitanti che il minor trasferimento sia pari al -3 % rispetto allo scorso anno, mentre per quelli con popolazione superiore sia -4 %.

L'articolo 3 riguarda le proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei Comuni e norme di coordinamento della finanza pubblica. L'articolo 4 introduce una specifica disciplina regionale in materia di centrali uniche di committenza, diversa da quella introdotta dal decreto legge 201/2011, in quanto consente l'utilizzo di tutte le forme associative previste dall'ordinamento regionale. L'articolo 5 conferma l'applicazione agli enti locali della Regione della normativa regionale in materia di Tesoreria unica, che non risulta così superata dagli interventi contenuti nel decreto legge 1/2012 (in cui si prevede che gli enti locali debbano versare le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera presso la tesoreria dello Stato). Altre disposizioni dello stesso articolo riguardano: le spese elettorali per le elezioni amministrative, fornendo copertura alle spese sostenute per la predisposizione del materiale elettorale nelle versioni in sloveno, tedesco e friulano; l'eliminazione dell'incompatibilità fra la carica di sindaco, di presidente di Provincia, di assessore comunale e provinciale e quella di amministratore di organismi (enti, società, consorzi) in cui gli enti di appartenenza abbiano partecipazioni di controllo; l'aggregazione del Comune di Polcenigo all'Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane; l'equiparazione del patrimonio Ater di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. L'articolo 6 infine prevede un incremento di stanziamento a favore dell'UNCCEM, da 20.000 a 90.000 euro

-----

**Legge regionale 21 marzo 2012, n. 4**

“Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 20/03/2012)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Enti locali e decentramento

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	198
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	12
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Pedicini, Brussa
Relatori di opposizione	Corazza
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge recepisce espressamente le misure derogatorie adottate dallo Stato con riferimento ai termini di presentazione delle candidature relative alle elezioni amministrative. Il provvedimento conferma, per le elezioni di rinnovo degli organi di 26 Comuni della regione, fissate nelle giornate del 6 e 7 maggio 2012, l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 15/2012. Tale decreto, con riferimento alle elezioni amministrative previste nelle Regioni a statuto ordinario nelle stesse date, anticipa di 4 giorni i termini ordinari di presentazione e ammissione delle candidature, al fine di evitare che tali attività coincidano con i giorni immediatamente precedenti le festività pasquali.

-----

**Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5**

"Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità"

(Approvata nella seduta di Assemblea del 01/03/2012)

**Macrosettore:** Multisetto

**Materia:** Politiche giovanili multisettoriali

**Iter legislativo**

Numero progetti di legge	105 - 67
Iniziativa	Giunta/ Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	7
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	5
Giorni iter formale	1018
Giorni iter effettivo	647
Relatori di maggioranza	Blasoni, Sasco, Rosolen
Relatori di opposizione	Corazza, Codega, Antonaz
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

Dopo due anni di concertazione è stata approvata la legge regionale destinata ai giovani di età compresa tra i quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale. La legge prevede in primis una serie di organismi di partecipazione e rappresentanza giovanile al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità. I giovani diventano così protagonisti del "Piano regionale giovani" volto a definire le linee strategiche e di indirizzo delle politiche regionali rivolte alle nuove generazioni del Friuli Venezia Giulia: specifiche iniziative sono previste per agevolare l'autonomia abitativa, la stabilizzazione occupazionale, la ricerca e l'alta formazione all'estero, la realizzazione di progetti di imprenditoria giovanile, oltre che l'internazionalizzazione delle professioni. La mobilità internazionale, la conoscenza delle lingue straniere, come pure l'alfabetizzazione informatica sono considerati strumenti essenziali per la crescita personale dei giovani e l'accesso al lavoro. Non mancano, inoltre, interventi che interessano le

attività nel tempo libero dei giovani come lo sviluppo di progetti nell'ambito sociale, culturale e dello sport, l'istituzione di una giornata dedicata all'arte giovanile, la creazione e ristrutturazione di spazi per l'aggregazione giovanile. La legge regionale offre anche strumenti diretti ad agevolare la comunicazione e l'informazione: tra questi rientra la realizzazione di un apposito portale informatico dedicato ai giovani e il potenziamento degli sportelli Informagiovani. Per la realizzazione degli interventi è prevista la creazione di un fondo volto ad agevolare l'accesso al credito da parte dei giovani, un fondo dedicato alla realizzazione delle iniziative a favore dei giovani, l'emissione di una carta servizi e la creazione di una apposita struttura, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, al servizio dei giovani.

-----

**Legge regionale 3 aprile 2012, n. 6**

“Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale)”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 21/03/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Beni e attività culturali

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	115
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	673
Giorni iter effettivo	408
Relatori di maggioranza	Marin
Relatori di opposizione	Menis
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge va a integrare la legge regionale 14/2000 riguardante la promozione della tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale costituito dalle testimonianze della Prima guerra mondiale. Accanto alle attività di ricerca e conservazione, la legge regionale del 2000 aveva previsto la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica dei siti teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale e, in particolare, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale. In tale contesto, la legge riconosce le attività di esperti specializzati sui siti della grande guerra, che accompagnano persone singole o gruppi, in particolare studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali e combattentistiche, per assicurare loro le migliori condizioni di fruizione di questi luoghi. È previsto che anche le guide turistiche possano avvalersi della collaborazione di questi esperti. Entro quattro mesi, l'Esecutivo regionale dovrà emanare un regolamento per definire le modalità e i criteri per accedere alle attività in questione, previa selezione del Comitato scientifico. In via transitoria, tuttavia, la legge indica i requisiti di coloro che, su domanda, possono svolgere tali attività.

**Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7**

“Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 21/03/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	157
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	286
Giorni iter effettivo	246
Relatori di maggioranza	Lupieri, Venier Romano
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge disciplina gli aspetti igienico-sanitari correlati alle attività di tatuaggio e piercing, al fine di prevenire i rischi per la salute potenzialmente collegati a tali pratiche. Finora l'unica prescrizione regionale in materia era contenuta nella legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato), che per l'esercizio di questo tipo di attività prevedeva l'obbligo di presentare al registro delle imprese una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attestante la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dai regolamenti comunali. La nuova legge affronta il tema in una prospettiva più ampia, disciplinando in maniera più dettagliata e soprattutto uniforme sul territorio regionale aspetti finora solo marginalmente toccati dai regolamenti comunali. Viene introdotto il consenso informato, per cui ai tatuatori e piercer è imposto l'obbligo di informare il cliente sui rischi per la salute derivanti dalle pratiche in discorso e sulle precauzioni da osservare dopo la loro effettuazione. La legge vieta di eseguire tatuaggi e piercing ai minori di quattordici anni, salvo che per il piercing al lobo dell'orecchio, per il quale è comunque necessario il consenso informato reso dai genitori. Per i minori di diciotto anni è

d'obbligo acquisire il consenso dei genitori e non è consentito praticare tatuaggi e piercing in parti anatomiche in cui siano possibili conseguenze invalidanti. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15.000 euro. La legge rimanda a un apposito regolamento regionale l'individuazione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività, mentre ai Comuni è attribuito il compito di disciplinare i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi e di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo, congiuntamente alle Aziende sanitarie. Nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, è previsto che l'Azienda per i servizi sanitari proponga al Comune di disporre la sospensione dell'attività e l'eventuale divieto di proseguirla, in assenza di regolarizzazione. L'esercizio dell'attività continua a essere soggetto a SCIA, richiesta anche per attività svolte nell'ambito di manifestazioni pubbliche. In tal caso deve essere individuato un responsabile tecnico della manifestazione. È inoltre previsto che la Regione promuova l'organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori, al fine di garantire adeguate conoscenze sugli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione. Infine, alle Aziende sanitarie è attribuito il compito di realizzare campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi connessi a pratiche non corrette e di monitorare le attività di tatuaggio e piercing, al fine di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.

-----

**Legge regionale 12 aprile 2012, n. 8**

“Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 22/03/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	154
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	360
Giorni iter effettivo	310
Relatori di maggioranza	Colautti, Pustetto, Menosso, Agnola
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge disciplina e promuove le terapie e le attività assistite con gli animali, comunemente note con il nome di pet therapy. La garanzia della salute psicofisica dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salvaguardia del benessere degli animali coinvolti sono i principi fondamentali che indirizzano l'intervento regionale. Ai fini della legge, per terapia assistita con gli animali si intende una vera e propria attività terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, diretta a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente. Per attività assistita con gli animali si intende invece ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo, finalizzato a migliorare la qualità di vita dei soggetti interessati. Secondo la legge, tali attività possono essere praticate presso strutture sanitarie, centri di riabilitazione, case di riposo, comunità di recupero, fattorie didattiche e sociali e altri luoghi specificamente individuati. Gli animali ammessi alle attività devono presentare caratteristiche fisiologiche e comportamentali compatibili, essere adeguatamente preparati e

costantemente monitorati per assicurarne lo stato di buona salute e di benessere. È prevista l'istituzione di un'apposita Commissione regionale, composta dalle diverse figure professionali coinvolte nelle attività in questione (in particolare dell'ambito medico, veterinario e della riabilitazione) e da rappresentanti delle associazioni del territorio, con il compito di definire le regole per il corretto svolgimento delle attività. Spetta alla Commissione predisporre linee guida per definire e uniformare le buone pratiche in materia, stabilire i criteri per la progettazione e realizzazione degli interventi, verificare la validità e il regolare svolgimento dei progetti, definire le procedure per la formazione e l'aggiornamento degli operatori. Per lo svolgimento delle attività sono previsti specifici contributi regionali, per accedere ai quali sono richiesti requisiti di qualità appositamente certificati dalla Commissione regionale. È prevista anche la predisposizione di un elenco regionale dei soggetti certificati. Contributi sono previsti anche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori.

-----

**Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9**

“Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell’Autorità di Bacino regionale”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 19/04/2012)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Risorse idriche e difesa del suolo

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	202
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	16
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Galasso
Relatori di opposizione	Brandolin
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge dispone la soppressione dell’Autorità di bacino regionale e il conseguente conferimento alla Regione delle relative competenze. L’esigenza di intervenire nel settore trae spunto dalle incertezze a livello statale sulla riorganizzazione delle Autorità di bacino e si prefigge l’obiettivo di razionalizzare le attività sinora svolte dal Commissario dell’Autorità di bacino nella prospettiva di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità. La legge prevede, altresì, il trasferimento alla Regione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’Autorità di bacino regionale e in servizio sino al giorno antecedente l’entrata in vigore della stessa legge.

-----

**Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10**

“Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 18/04/2012)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Società partecipate

**Iter legislativo**

Numero progetti di legge	131 - 149
Iniziativa	Giunta/ Consiglio
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	5
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	583
Giorni iter effettivo	211
Relatori di maggioranza	Baritussio, Piccin
Relatori di opposizione	Brussa, Colussi, Kocijančič
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge disciplina in modo organico la partecipazione della Regione alle società di capitali, anche in recepimento alla normativa nazionale vigente in materia di società pubbliche. Il primo capo, che contiene le disposizioni generali in materia di partecipazioni societarie della Regione, disciplina le modalità attraverso le quali possono concretizzarsi le procedure di partecipazione e dismissione, le modalità delle attività di indirizzo, controllo e vigilanza della Regione sulle società strumentali, e contiene l'elenco delle società nelle quali la Regione intende confermare o dismettere la propria partecipazione. I capi secondo e terzo contengono, rispettivamente, i coordinamenti normativi relativi a leggi regionali, conseguenti alla disciplina contenuta nel capo primo e alcune disposizioni finanziarie e transitorie.

-----

**Legge regionale 31 maggio 2012, n. 11**

“Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell’individuo”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 22/05/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	128
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	659
Giorni iter effettivo	118
Relatori di maggioranza	Asquini
Relatori di opposizione	Menosso
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge si occupa delle situazioni di coercizione psicologica e morale in cui possono incorrere persone vittime di comportamenti manipolatori da parte di organizzazioni o gruppi settari e pseudo religiosi. L’obiettivo è quello di dare assistenza a queste persone ma anche di contrastare e soprattutto prevenire il verificarsi di tali fenomeni. La legge dispone quindi l’attivazione di progetti specifici in favore delle vittime di abusi, sostenuti finanziariamente dalla Regione, e realizzati da associazioni di volontariato con esperienza nel settore e dotate di personale qualificato. Nell’ambito di tali progetti è prevista l’attivazione di appositi sportelli di ascolto delle vittime e dei loro familiari, diretti a facilitare l’individuazione di percorsi di uscita dalle situazioni di coercizione e a promuovere l’informazione sul territorio. Sono previsti contributi regionali a favore delle vittime per i costi della terapia psicologica e dell’assistenza legale, in casi di necessità, determinati da indisponibilità economica o particolare incapacità a reagire del soggetto. A un apposito regolamento regionale è demandata la definizione delle qualifiche e dei requisiti di esperienza del personale e delle associazioni che realizzano i progetti di sostegno per le vittime, nonché la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi.

-----

**Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12**

"Disciplina della portualità di competenza regionale"

(Approvata nella seduta di Assemblea del 24/05/2012)

**Macrosettore:** Territorio ambiente e infrastrutture**Materia:** Opere pubbliche e porti**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	192
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	101
Giorni iter effettivo	57
Relatori di maggioranza	Marin, Razzini
Relatori di opposizione	Brandolin, Pustetto
Impugnazione	sì

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge disciplina in maniera organica la portualità di competenza regionale, ovvero l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro. Il provvedimento stabilisce che la Regione eserciti l'attività di regolazione sui porti regionali nell'ottica primaria di favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri, oltre ai porti esistenti, anche le aree retroportuali e intermodali, specie in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. Oltre a favorire il sistema della portualità regionale attraverso le opportune forme di cooperazione con il Porto di rilevanza economica internazionale di Trieste, la legge definisce altresì le attribuzioni facenti capo alla Regione e agli enti locali sulla base di un sistema di partecipazione di questi ultimi ai processi decisionali più rilevanti e delinea il sistema di governance in modo da superare l'attuale carenza di coordinamento tra i vari soggetti che operano nell'ambito portuale. Tra i contenuti più innovativi del provvedimento va ricordata la possibilità di fare

ricorso alla finanza di progetto in modo da attrarre investimenti privati per la realizzazione di opere infrastrutturali di potenziamento dei porti, così da acquisire nuovi traffici e assicurare lo sviluppo senza un considerevole apporto di risorse pubbliche.

La legge individua poi le procedure di formazione e approvazione degli atti di pianificazione e programmazione portuale e stabilisce le procedure di rilascio e i contenuti delle concessioni demaniali secondo principi di trasparenza, pubblicità e tutela della concorrenza.

-----

**Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13**

“Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 22/05/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Previdenza complementare e integrativa

**Iter legislativo**

Numero progetti di legge	199 - 177
Iniziativa	Giunta/ Consiglio
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	70
Giorni iter effettivo	42
Relatori di maggioranza	Colautti, Rosolen, Zvech
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge prevede l'istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia, destinato a tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, residenti in regione o che nel territorio regionale prestano la loro attività lavorativa. Obiettivo del provvedimento è di sviluppare la previdenza complementare, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e di eguagliare quanto più possibile i trattamenti pensionistici futuri a quelli attuali. Il provvedimento disciplina le modalità istitutive del Fondo e gli aspetti fondamentali del suo funzionamento, le contribuzioni e le prestazioni, l'organizzazione, la gestione patrimoniale, organizzativa e contabile, i rapporti con gli aderenti, lo scioglimento. È previsto che il Fondo non abbia scopo di lucro e assuma la forma giuridica dell'associazione riconosciuta, ai sensi del codice civile, riunendo le associazioni rappresentative delle diverse categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'adesione al Fondo è libera. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore dipendente, risulta iscritto al Fondo anche il datore di lavoro pubblico e

privato da cui dipende. Sono organi del Fondo: l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di amministrazione, il Presidente e due Vice Presidenti, il Collegio dei revisori. Il patrimonio del Fondo è affidato in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le linee di indirizzo della gestione del Fondo, in modo da assicurare il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione. È previsto che le politiche di gestione del Fondo possano favorire gli investimenti nelle attività economiche operanti sul territorio regionale, ovvero di interesse strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. La contribuzione al Fondo è dovuta dalle parti datoriali firmatarie dell'atto costitutivo del Fondo stesso in misura almeno pari a quella stabilita dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie. A richiesta dell'interessato, una contribuzione aggiuntiva può essere destinata alla copertura del rischio di non autosufficienza. La legge prevede poi la possibilità per la Regione di concedere contributi diretti ad assicurare ai lavoratori la copertura contributiva per limitati periodi di tempo e ulteriori contributi per i lavoratori con contratti che prevedono livelli ridotti di contribuzione o per i lavoratori con discontinuità contributiva. Contributi sono anche previsti a favore delle piccole e medie imprese aventi strutture produttive in Friuli Venezia Giulia, che si siano particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.

-----

**Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14**

“Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 04/07/2012)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	206
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	7
Giorni iter formale	42
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Asquini, Cargnelutti, Piccin, Salvador
Relatori di opposizione	Kocijančič, Baiutti, Colussi, Corazza
Impugnazione	sì

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge di assestamento del bilancio 2012 accerta un avanzo di amministrazione complessivo, relativo all’esercizio 2011, pari a 243,7 milioni di euro, di cui 110 milioni a destinazione libera. In particolare, l’articolo 1 della legge contiene disposizioni di carattere finanziario relative all’aggiornamento dell’avanzo, nonché un’esposizione ricognitiva delle variazioni introdotte con riferimento agli accantonamenti a fondo globale, ai fondi di riserva e ai fondi speciali previsti dalla legge finanziaria regionale 2012; l’articolo 2 contiene norme concernenti le attività economiche; l’articolo 3 norme in materia di tutela dell’ambiente e difesa del territorio; l’articolo 4 concerne la gestione del territorio; l’articolo 5 le infrastrutture, i trasporti e le telecomunicazioni; l’articolo 6 le attività culturali, ricreative e sportive; l’articolo 7 l’istruzione, la formazione e la ricerca; l’articolo 8 la sanità pubblica; l’articolo 9 contiene disposizioni in materia di protezione

sociale; l'articolo 10 riguarda la sussidiarietà e la devoluzione; l'articolo 11 contiene norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 12 detta disposizioni sul funzionamento della Regione, ivi incluse quelle relative al personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, mentre l'articolo 13 comprende partite di giro, nonché norme finanziarie intersettoriali e contabili; l'articolo 14 riguarda infine la copertura finanziaria.

-----

**Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15**

“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 26/07/2012)

**Macrosettore:** Multisetto

**Materia:** Commercio, protezione della natura e dell'ambiente

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	179
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	5
Giorni iter formale	270
Giorni iter effettivo	261
Relatori di maggioranza	Marin, Piccin
Relatori di opposizione	Baiutti, Corazza
Impugnazione	sì

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge comunitaria 2010 dà attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali

e della flora e della fauna selvatiche, modificando leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria. In particolare, riguardo alla materia commercio, sono modificate alcune norme della legge regionale 29/2005, fra cui quelle sulle medie strutture di vendita, sugli strumenti di pianificazione commerciale, sulla vendita per corrispondenza, sulla vendita al domicilio, sul commercio sulle aree pubbliche, sui mercati, sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sull'Osservatorio regionale del commercio. Il capo III in materia di caccia contiene modifiche a norme contenute in diverse leggi (14/1997, 7/2008, 6/2008, 26/2002, 56/1986) riguardanti: i provvedimenti di deroga di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, adottabili attraverso un procedimento che prescinde dal parere dell'ISPRA, l'immissione di selvaggina "pronta caccia", i recuperatori di fauna selvatica, le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, la formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori, le annotazioni degli abbattimenti nel tesserino regionale, la modulazione delle sanzioni amministrative, l'esercizio dell'attività di tassidermia, la caccia agli ungulati.

-----

**Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16**

“Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 31/07/2012)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Organi della regione

**Iter legislativo**

Numero progetti di legge	208 - 181
Iniziativa	Giunta/ Consiglio
Commissione referente	1
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	63
Giorni iter effettivo	20
Relatori di maggioranza	Piccin, Salvador, Baritussio
Relatori di opposizione	Baiutti, Corazza
Impugnazione	sì

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge persegue la razionalizzazione e il riordino di enti, aziende e agenzie della Regione che svolgono attività non dismissibili al fine di garantire, salvaguardando i servizi alla comunità regionale, una maggiore efficienza all'apparato burocratico regionale e un migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie. La legge, di contenuto non omogeneo, si compone di 69 articoli suddivisi in 10 titoli e interviene in diversi settori. In particolare: il titolo I disciplina il riordino e la razionalizzazione delle attività delle ATER con la triplice finalità di migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico, di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale e di procedere alla semplificazione delle procedure mediante un progressivo riordino delle funzioni e una razionalizzazione delle attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale; il titolo II razionalizza le funzioni dei Consorzi di bonifica attraverso la valorizzazione dell'Associazione dei Consorzi di bonifica quale centro delle principali attività consortili e ricostituisce le stazioni forestali di

Claut e di Resia; il titolo III delega all'Unioncamere FVG l'esercizio delle funzioni attualmente svolte dalle CCIAA in materia di incentivi alle imprese per renderle più uniformi e omogenee; prevede la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'EZIT e l'aggregazione dei Confidi, consentendo di elevare i livelli qualitativi delle garanzie offerte alle imprese; autorizza inoltre l'Ersa a effettuare un aumento di capitale, una tantum, della società Ersagricola e riduce gli ambiti territoriali in cui opera l'Agenzia per lo sviluppo del turismo da otto a sei; il titolo IV dispone la soppressione dell'Agenzia regionale del lavoro e il trasferimento delle relative funzioni alla Direzione centrale competente in materia di lavoro; il titolo V disciplina un sistema integrato di interventi a favore del diritto allo studio universitario, nonché l'istituzione di un'unica Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al posto degli attuali Erdisu; il titolo VI interviene in materia di attività culturali per contenere i costi dell'apparato amministrativo con l'introduzione di misure di snellimento organizzativo e funzionale; in particolare detta una nuova disciplina per gli organi dell'Azienda speciale Villa Manin, nonché una nuova disciplina per la nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale; il titolo VII dispone lo scioglimento della Gestione immobili del Friuli Venezia Giulia Spa trasferendone le competenze in capo alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio; il titolo VIII si occupa del demanio idrico regionale semplificando e razionalizzando alcune procedure previste dalla legge regionale 17/2009; il titolo IX contiene alcune disposizioni concernenti beni demaniali e interventi relativi a impianti fognari interessanti le aree costiere.

-----

**Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 17**

“Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 01/10/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Spettacolo

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	Stralcio 208-01
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Camber, Codega, Antonaz, Colussi
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge autorizza la Regione a rimettere il debito relativo al rimborso di una rata di prestito pari a un milione di euro concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Tale rata riguarda un finanziamento pluriennale di complessivi 20 milioni di euro, autorizzato dalla legge finanziaria del 2007 (LR 1/2007), per un piano organico di risanamento finanziario ed economico-produttivo del teatro stesso.

-----

**Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18**

“Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 01/10/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

**Iter legislativo**

Numero progetti di legge	163 - 174
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	439
Giorni iter effettivo	250
Relatori di maggioranza	Blasoni, Lupieri
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge si propone di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne affette da endometriosi, promuovendo la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione e del personale medico, e riconoscendo il ruolo svolto dalle associazioni e dalle attività di volontariato nel sostegno alle donne affette dalla malattia e alle loro famiglie.

È prevista l'istituzione di un Osservatorio e di un Registro regionale dell'endometriosi.

L'Osservatorio, composto da rappresentanti delle associazioni, dei medici, della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, dell'INPS, dell'INAIL e delle Università della regione, svolge compiti di monitoraggio del fenomeno, nonché di proposta e promozione di pratiche attive.

Il Registro regionale dell'endometriosi raccoglie i dati clinici e sociali riferiti alla malattia e fornisce il supporto scientifico per il miglioramento della prevenzione e dell'efficacia dei trattamenti medico sanitari.

Sono previste campagne di informazione e sensibilizzazione, da svolgere in particolare nelle scuole. Viene istituita la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi, da celebrare il 9 marzo di ogni anno.

La legge dispone inoltre specifiche attività di formazione e aggiornamento sull'endometriosi rivolte al personale medico, di assistenza e dei consultori familiari.

Infine, si prevede l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti presentati da associazioni di volontariato, diretti a sostenere le donne colpite dalla malattia e a realizzare iniziative di sensibilizzazione e formazione, anche in collaborazione con le scuole e le Università.

-----

**Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19**

“Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 01/10/2012)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Ricerca, trasporto e produzione di energia

**Iter legislativo**

Numero progetti di legge	210 - 190 - Stralcio 160-03
Iniziativa	Giunta/Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	118
Giorni iter effettivo	103
Relatori di maggioranza	Colautti, Asquini, Picco
Relatori di opposizione	Pustetto, Brandolin
Impugnazione	sì

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge affronta in maniera organica la materia dell'energia e della distribuzione dei carburanti, proponendosi di fornire agli enti locali e agli operatori del settore un quadro normativo capace di assicurare adempimenti amministrativi celeri, snelli ed economici. Il titolo I è dedicato al settore dell'energia ed è contraddistinto da una connotazione procedimentale che, evitando il ricorso a ulteriori regolamenti attuativi, persegue obiettivi di semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa. Vengono definiti i compiti di spettanza dei diversi livelli amministrativi e si delinea la programmazione energetica, avente come punto di riferimento il PER (piano energetico regionale), che definisce i principali obiettivi e le direttrici dello sviluppo energetico, cui si affianca la previsione di nuovi strumenti di programmazione energetica, quali gli APR (atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili), i PRO (programmi regionali operativi), il DEC (documento energetico comunale), nonché i programmi energetici distrettuali e consortili per la programmazione energetica di Distretti industriali e Consorzi. Nella prospettiva della massima semplificazione e snellimento delle procedure

amministrative vengono dettagliatamente disciplinati i procedimenti dell'autorizzazione unica a seguito di procedimento unificato, della PAS (procedura abilitativa semplificata) e la semplice comunicazione che, di fatto, rende libero quanto non sia già sottoposto a tali citate autorizzazioni. Da evidenziare, inoltre, l'attenzione all'obbligo comunitario del burden sharing, ossia il raggiungimento almeno della quantità di produzione energetica da fonti rinnovabili imposta dalla normativa comunitaria, e la previsione che consente alla Giunta regionale, in determinate circostanze, di riconoscere come prioritaria una specifica opera energetica, la cui autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici, anche in assenza del parere favorevole del Comune interessato, purché venga acquisito il parere vincolante della competente Commissione consiliare e venga raggiunta l'intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali. Il titolo II disciplina l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso pubblico e privato, favorendo l'instaurazione di un mercato concorrenziale in attuazione dei principi comunitari. La legge riforma tale settore innovando la disciplina in osservanza ai principi di liberalizzazione e concorrenza, nonché razionalizzando e snellendo la rete di distribuzione. Vengono definite le funzioni della Regione e dei Comuni, sono dettagliatamente disciplinate le procedure autorizzative per l'installazione e l'esercizio degli impianti e per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, nonché le modalità di modifica agli impianti esistenti e di sospensione dell'esercizio, le situazioni di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica. Rilevante la previsione per cui gli strumenti urbanistici comunali possono stabilire quali territori sono esclusi dalla realizzazione degli impianti e individuare ambiti di localizzazione preferenziale, nonché la norma che stabilisce in 30 ore settimanali l'orario minimo di apertura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti al fine di garantire un servizio di base all'utenza.

-----

**Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20**

“Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 25/09/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

**Iter legislativo**

Numero progetti di legge	107 - 111 - Stralcio 70-03
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	902
Giorni iter effettivo	685
Relatori di maggioranza	Novelli, Codega
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge detta disposizioni per la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali di affezione, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale, ambiente.

Il provvedimento, che sostituisce e aggiorna la legge regionale 39/1990, istitutiva dell'anagrafe canina, disciplina le modalità di tenuta degli animali di affezione, le strutture di ricovero e custodia, il commercio, l'allevamento, l'addestramento e la custodia degli animali a fini commerciali, la cura e la gestione delle colonie feline, l'anagrafe canina e l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani.

È previsto in particolare il divieto di abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione e di lasciarli incustoditi. È vietata altresì la detenzione di animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria e la vendita di animali a minorenni.

Sono previsti incentivi all'adozione degli animali, che possono consistere in forme di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti, sempre in regime di convenzione, o in contributi in denaro.

Alla Regione è attribuito il compito, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie e con gli enti di protezione animale, di predisporre programmi di informazione e di educazione, da svolgere in particolare nelle scuole, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali. Sono presenti inoltre disposizioni che regolamentano l'accesso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi e nelle aree pubbliche.

Ai Comuni è attribuito il compito di provvedere al censimento e alla mappatura delle oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti lì stanziati. È previsto il rilascio di un tesserino di riconoscimento per i volontari che accudiscono le colonie feline.

La nuova legge riprende poi la disciplina dell'anagrafe canina, già presente nella citata legge 39/1990, modernizzandola, attraverso l'istituzione di una banca dati di livello regionale, abilitata alla registrazione anche degli animali di affezione diversi dai cani.

Un articolo specifico è dedicato al riconoscimento di centri per la detenzione e il recupero di animali esotici, anche pericolosi. Sono previsti infine contributi per la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture di ricovero e custodia degli animali, per le associazioni di volontariato impegnate nell'accudimento delle colonie feline, per interventi di sterilizzazione promossi dai Comuni, per corsi di formazione destinati ai volontari delle associazioni di tutela animale, nonché per interventi sulle strutture dei centri di recupero degli animali esotici

-----

**Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21**

“Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 25/10/2012)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Organi della regione

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	221
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	18
Giorni iter effettivo	10
Relatori di maggioranza	Sasco
Relatori di opposizione	Corazza
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge rientra nell’ambito della politica regionale volta alla riduzione dei costi della politica, prevedendo il contenimento, il controllo e la trasparenza delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari. L’articolo 1 stabilisce che è ridotto del 50 per cento l’importo complessivo delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari per l’esercizio delle loro funzioni. È previsto inoltre che le spese effettuate dai gruppi con i fondi erogati dalla Regione siano sottoposte al controllo da parte di un collegio di tre revisori dei conti. Per rendere effettivo il principio di trasparenza, è prevista la pubblicità della nota riepilogativa delle spese annuali sostenute da ciascun gruppo, mediante la pubblicazione sul sito del Consiglio regionale. Le disposizioni introdotte dalla legge hanno applicazione dal 1° gennaio 2013.

-----

**Legge regionale 9 novembre 2012, n. 22**

“Valorizzazione delle strutture alpine regionali”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 24/10/2012)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Turismo

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	194
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	240
Giorni iter effettivo	212
Relatori di maggioranza	Baritussio, Piccin
Relatori di opposizione	Della Mea
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge si propone di favorire la conoscenza e la frequentazione a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo dell'ambiente alpino nel rispetto della natura e del paesaggio montano, della cultura e delle tradizioni alpine. Tali finalità si estrinsecano nell'articolato del provvedimento mediante la definizione delle strutture alpine regionali, distinguendo tra sentieri alpini e strutture di ricovero alpino (rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi), l'individuazione dello specifico ruolo del CAI, l'istituzione di un Elenco delle strutture alpine regionali. Viene, altresì, previsto l'aggiornamento della cartografia regionale (consultabile anche in Internet), precisata la classificazione delle strutture, si individua una segnaletica uniforme, si disciplinano le modalità per l'apertura di nuove strutture alpine e si istituisce un apposito Comitato deputato, fra l'altro, a favorire l'attrattività, la fruibilità in sicurezza e l'interconnessione dei sentieri alpini e delle strutture di ricovero alpino iscritte nell'Elenco. Infine, non viene trascurato un aspetto di fondamentale importanza come la manutenzione e la tutela di sentieri e strutture. Nel corso dell'esame in Assemblea il provvedimento è stato ampliato con l'approvazione di un emendamento che modifica

l'articolo 8 della legge regionale 17/2009 relativo alle concessioni su beni del demanio idrico regionale.

-----

**Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23**

“Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 24/10/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Persone giuridiche private

**Iter legislativo**

Numero progetti di legge	158 - 165 -189
Iniziativa	Giunta/ Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	5
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	498
Giorni iter effettivo	269
Relatori di maggioranza	Camber, Sasco
Relatori di opposizione	Antonaz, Menis
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge riformula la disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato, finora dettata dalla legge regionale 12/1995 e, accanto a questa, introduce una normativa organica, prima assente, riguardante le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni operanti nel territorio regionale. Sia per le organizzazioni di volontariato che per le associazioni di promozione sociale, il quadro di riferimento rimane quello tracciato dalla normativa statale, rispettivamente la legge 266/1991 e la legge 383/2000; si tratta di organismi che perseguono scopi di utilità sociale, anche se viene rimarcata la valenza del volontariato, che si fonda sul lavoro volontario e gratuito degli aderenti. Il legislatore regionale traccia una normazione analoga per i due fenomeni associativi: per entrambi è previsto il Comitato, come organo di rappresentanza, l'Assemblea quale momento di un più ampio dibattito, il registro regionale e le modalità della sua tenuta, la stipula delle convenzioni, gli interventi contributivi, la formazione e l'aggiornamento degli iscritti. Una novità è costituita dalla previsione di un fondo di anticipazione di cassa sui finanziamenti assegnati da parte di enti

pubblici, dello Stato e dell'Unione Europea. Per le altre associazioni che perseguono fini non lucrativi, ma non di utilità sociale, sono state dettate disposizioni di carattere generale che individuano i requisiti di trasparenza e democraticità richiesti per l'iscrizione in un apposito registro, che consente di accedere ai contributi regionali previsti dalle varie discipline di settore. Nell'ambito delle norme comuni, infine, la legge prevede l'attività di programmazione della Regione, con il concorso delle associazioni, il monitoraggio delle politiche d'interesse da parte dell'Ufficio regionale competente per materia, nonché la valutazione, da parte del Consiglio regionale, degli aspetti più significativi riguardanti l'attuazione della legge stessa.

-----

**Legge regionale 29 novembre 2012, n. 24**

“Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2011”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 20/11/2012)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	223
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	34
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Cargnelutti
Relatori di opposizione	Baiutti
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La struttura del documento di rendiconto si compone di due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l’avanzo finanziario derivante dalla gestione. In particolare esso comprende: le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all’esercizio successivo.

Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

-----

**Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25**

“Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”

(Approvata nella seduta di  
Assemblea del 04/12/2012)

**Macrosettore:** Servizi alle  
persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	216
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	7
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	127
Giorni iter effettivo	76
Relatori di maggioranza <sup>1</sup>	---
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	sì

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge modifica l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, ridefinendo l'articolazione delle aziende per i servizi sanitari e l'organizzazione dei distretti.

L'intervento di riordino vuole essere uno strumento per garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema sanitario regionale, in presenza di un fabbisogno finanziario per la sanità in continua crescita, contrapposto a un contesto generale di risorse in diminuzione, oltretutto favorire omogeneità organizzativa e di offerta dei servizi sul territorio e uniformità nei livelli di assistenza forniti ai cittadini. La legge accorpa le ASS n. 1 "Triestina" e n. 2 "Isontina" nella nuova Azienda per i servizi sanitari "Giuliano Isontina", avente quale ambito territoriale le province di Trieste e di Gorizia, e le ASS n. 3 "Alto Friuli", n. 4 "Medio Friuli" e n. 5 "Bassa Friulana" nella nuova Azienda per i servizi sanitari "Friulana", avente quale ambito territoriale la provincia di Udine. Gli ospedali presenti nell'ambito territoriale delle attuali ASS n. 1 e n. 2, ovvero quelli di Gorizia e

---

<sup>1</sup> L'esame in Commissione non è stato concluso. Il progetto di legge è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Regolamento interno.

Monfalcone, sono inseriti nella nuova ASS “Giuliano Isontina”, costituendo un unico presidio ospedaliero e un’unica struttura operativa aziendale. Allo stesso modo gli ospedali di Cividale, Gemona, Latisana, Palmanova, San Daniele e Tolmezzo (attualmente ripartiti tra le ASS nn. 3, 4 e 5), costituiscono un unico presidio ospedaliero nell’ambito della ASS “Friulana”. La nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale risulta quindi costituita: dall’Azienda per i servizi sanitari “Giuliano Isontina”, dall’Azienda per i servizi sanitari “Friulana”, dall’Azienda per i servizi sanitari “Friuli Occidentale” (corrispondente all’attuale ASS n. 6); dalle Aziende ospedaliero-universitarie di Trieste e Udine; dall’Azienda ospedaliera di Pordenone; dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di riferimento oncologico” di Aviano. La legge prevede poi il passaggio dell’Istituto di medicina fisica e riabilitazione “Gervasutta” di Udine dall’ASS n. 4 “Medio Friuli” all’AOU “Santa Maria della Misericordia”, con il riconoscimento di autonomia economico-finanziaria e gestionale e l’attribuzione di uno specifico budget. Relativamente all’organizzazione distrettuale, si stabilisce che l’ambito territoriale di ogni distretto debba avere una popolazione superiore a 100.000 abitanti (a fronte del bacino minimo attuale di 40.000 abitanti). Il nuovo distretto dovrà coincidere con uno o più ambiti del Servizio sociale dei Comuni. Il compito di ridefinire i distretti è attribuito ai direttori generali delle ASS, previo parere delle Province e dei Comuni. L’operatività del riordino non è immediata: la costituzione delle nuove ASS, la soppressione di quelle incorporate in esse, nonché il trasferimento del “Gervasutta”, dovranno essere disposti entro il 31 dicembre 2013, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2014, sulla base di un decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale. La ridefinizione dei distretti dovrà invece essere completata entro il 31 dicembre 2014, con effetto dall’1 gennaio 2015.

-----

**Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26**

“Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012”

(Approvata nella seduta di  
Assemblea del 11/12/2012)

**Macrosettore:** Multisetto

**Materia:** Multimateria

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	222
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	62
Giorni iter effettivo	43
Relatori di maggioranza	Colautti
Relatori di opposizione	Brandolin, Corazza
Impugnazione	sì

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge è improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione della normativa vigente, proponendo disposizioni di modifica testuale e implementando il sistema senza produrre sovrapposizioni e senza, quindi, incrementare il numero delle leggi vigenti. Finalità della legge è quella di assicurare l’accessibilità, la trasparenza e la chiarezza dei rapporti tra istituzioni e cittadini, recependo le sollecitazioni derivanti da cambiamenti normativi esterni all’ordinamento regionale, dall’imporsi di urgenti esigenze di intervento economico, nonché dalla necessità di perfezionare le misure già previste. La legge interviene nei vari settori dell’ordinamento giuridico regionale. Il Titolo I, dedicato all’assetto istituzionale, modifica la legge regionale 7/2000 per quanto attiene al termine massimo di conclusione dei procedimenti amministrativi, introduce modifiche tecniche alla legislazione in materia elettorale e adegua la legge regionale 21/2003 alla normativa nazionale per ciò che concerne le modalità di pubblicazione degli atti degli enti locali. Il Titolo II è dedicato alle attività produttive e contiene modifiche alla legislazione regionale in materia di turismo. Per ciò che

riguarda il commercio, sono previste ulteriori modifiche alla legislazione regionale di settore a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2012 (seconda attuazione direttiva Bolkenstein), soprattutto per ciò che riguarda l'istituto della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Il Titolo III interviene nel settore del lavoro e adegua la legislazione regionale alla normativa nazionale sopraggiunta in materia. Il Titolo IV, dedicato all'agricoltura, alla forestazione, alla raccolta funghi e alla pesca, prevede in particolare che gli effluenti zootecnici possano essere utilizzati negli impianti di generazione elettrica a biomasse, in quanto classificabili come sottoprodotti ai sensi del codice ambientale. Il Titolo V è dedicato al territorio, all'ambiente, alle infrastrutture e ai lavori pubblici, e contiene modifiche al codice regionale dell'edilizia, che viene adeguato alla normativa nazionale, nonché modifiche strettamente tecniche in materia di antisismica, di attività estrattive, di inquinamento atmosferico, luminoso e di gestione dei rifiuti. Ulteriori disposizioni riguardano il settore dell'energia e dei carburanti, delle telecomunicazioni e dell'edilizia residenziale pubblica, nonché la disciplina dei lavori pubblici. Il Titolo VI modifica la legislazione vigente in materia di salute e protezione sociale. Il Titolo VII introduce modifiche ai settori della cultura, sport, istruzione e politiche giovanili.

-----

**Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27**

“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 18/12/2012)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	226
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	33
Giorni iter effettivo	27
Relatori di maggioranza	Asquini, Piccin, Valenti, Salvador
Relatori di opposizione	Kocijančič, Corazza, Baiutti, Colussi
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge finanziaria è una legge annuale il cui contenuto essenziale reca: disposizioni concernenti le entrate della Regione e la determinazione dei fondi globali, di riserva e altri fondi speciali; rifinanziamenti e definanze di leggi di spesa; modifiche e integrazioni alla legislazione vigente oltre a nuovi interventi nei settori di competenza regionale. Tale provvedimento definisce, per quel che riguarda le entrate, il quadro delle risorse disponibili attraverso le opportune modifiche alla legislazione tributaria regionale, la fissazione del limite massimo all'indebitamento e la determinazione delle entrate attraverso le variazioni per unità di bilancio e capitoli riportate nelle tabelle allegate alla legge. Per quel che riguarda le spese opera invece due tipi di interventi sulla legislazione vigente: innanzitutto degli interventi di tipo quantitativo (parte tabellare)

determinando, in apposite tabelle allegate, le risorse spendibili che non richiedono modifiche della legislazione vigente allocate sulle unità di bilancio e sui capitoli di spesa con la specificazione delle spese continuative e ricorrenti, e rimodulando le quote annuali delle spese pluriennali già autorizzate dalla legislazione vigente con l'accantonamento di risorse per futuri atti legislativi di spesa (fondi globali) e per impieghi da individuare con futuri atti amministrativi (fondi di riserva e altri fondi speciali); prevede poi degli interventi di tipo qualitativo (sotto tale profilo la finanziaria può disporre sia modifiche e integrazioni alla legislazione vigente, purché abbiano riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili, sia nuovi interventi di spesa, purché siano inquadrabili nella legislazione vigente e le fattispecie su cui interviene, per oggetto e complessità, non richiedano una nuova disciplina organica). Il fine della legge finanziaria, disciplinata dalla legge regionale 21/2007, è quello di adeguare il bilancio pluriennale e annuale alla regolazione annuale degli stanziamenti finanziari previsti dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa. Nel merito, la legge finanziaria 2013 è così strutturata: l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 interventi in materia di attività economiche; l'articolo 3 interventi in materia di tutela dell'ambiente e difesa del territorio; l'articolo 4 interventi in materia di gestione del territorio; l'articolo 5 interventi in materia di infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni; l'articolo 6 interventi in materia di attività culturali, sportive e ricreative; l'articolo 7 interventi in materia di istruzione, formazione e ricerca; l'articolo 8 interventi in materia di sanità pubblica; l'articolo 9 interventi in materia di protezione sociale; l'articolo 10 interventi in materia di sussidiarietà e devoluzione; l'articolo 11 interventi in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 12 interventi sul funzionamento della Regione; l'articolo 13 interventi su partite di giro, nonché su altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 14 contiene norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili; l'articolo 15 contiene la copertura finanziaria.

-----

**Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28**

“Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013”

(Approvata nella seduta di Assemblea del 18/12/2012)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Numero progetto di legge	227
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	33
Giorni iter effettivo	27
Relatori di maggioranza	Asquini, Piccin, Valenti, Salvador
Relatori di opposizione	Kocijančič, Corazza, Baiutti, Colussi
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge di bilancio contiene due bilanci distinti, anche se fusi in un unico documento: il bilancio annuale che autorizza gli accertamenti e le riscossioni delle entrate rappresentate nello stato di previsione dell'entrata per l'anno di riferimento e l'assunzione degli impegni e i pagamenti delle spese rappresentate nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo; il bilancio pluriennale che riguarda un triennio e che autorizza l'assunzione di impegni anche sugli esercizi futuri, nel caso di spese di investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale o di spese correnti necessarie per assicurare la continuità dei servizi e costituisce la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri. I bilanci, sia annuale sia pluriennale, sono a legislazione vigente (non programmatici) per cui

tengono conto delle leggi vigenti al momento della loro approvazione (tra le quali la stessa legge finanziaria che, per questo, viene approvata prima del bilancio) e non della legislazione futura (le risorse per coprire tale legislazione sono accantonate in appositi fondi globali) e sono bilanci di competenza (e non anche di cassa) in quanto prevedono solo le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel periodo di riferimento; viene inoltre evidenziata solo la competenza propria e non quella derivata (per cui la massa impegnabile è maggiore di quella rappresentata), infine, tra le entrate o le spese di competenza del bilancio annuale, è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

-----

### 1.3 - GLI ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2012

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2012.

#### 1.3.1 - Le dimensioni fisiche delle leggi

**Anno 2012 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli e commi, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa**

<b>Indicatore Dimensionale</b>	<b>Totali</b>	<b>Consiglio</b>	<b>Giunta</b>	<b>Mista</b>
Leggi	28	10	11	7
Articoli	825	103	440	282
Commi	4.100	269	2.843	988
Caratteri	1.660.024	91.938	1.167.603	400.483

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntaale.

Nell'anno 2012 è aumentata la produzione legislativa; sono aumentate anche le dimensioni fisiche delle leggi approvate.

Il numero complessivo di articoli approvati nel 2012 (825) è risultato più del doppio di quello degli anni precedenti: dal 2008 al 2011 la media degli articoli approvati è di 391.

Anche il numero complessivo di commi approvati nel corso del 2012 risulta quasi il doppio di quello degli anni precedenti: si è passati infatti da una media di circa 2.250 commi degli ultimi quattro anni ai 4.100 commi dell'anno in esame.

Il raddoppio dei dati dimensionali del numero di articoli e di commi non si è tradotto in un aumento proporzionale del numero di caratteri rispetto all'anno 2011, nel quale erano state approvate leggi con 1.216.511 caratteri in totale; l'aumento è tuttavia più significativo rispetto al 2010 nel quale il dato si attestava a 986.405 caratteri, al 2009 con 928.878 caratteri e al 2008 con 869.123 caratteri.

I dati dimensionali relativi alla produzione legislativa nel 2012 risultano fortemente condizionati dalla strutturazione della legge n. 26, di manutenzione dell'ordinamento regionale; tale legge, sviluppata in 318 articoli e 390 commi, si discosta significativamente dai dati medi del numero di articoli e commi che negli ultimi cinque anni si attestavano in 20 articoli e 148 commi per legge.

I dati dimensionali dell'anno 2012 sono paragonabili a quelli dell'anno 2007, che come il 2012, ha rappresentato l'ultimo anno della legislatura. Nel 2007 infatti il numero di articoli totali si attestava a 823, quello dei commi a 4.344 e quello dei caratteri a 1.662.795, ossia cifre che si discostano di poco da quelle attuali.

### **Anno 2012 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri**

<b>Livello dimensionale</b>	<b>Quantità</b>
N. medio articoli per legge	29
N. medio commi per legge	146
N. medio caratteri per legge	59.287
N. medio commi per articolo	5
N. medio caratteri per comma	406

Il dato dimensionale della legge di manutenzione ha modificato significativamente il numero medio di articoli per legge: le leggi sono formate mediamente da 29 articoli, anziché da 20 articoli, com'era nell'anno precedente; nella IX legislatura il dato si attestava addirittura a 17 articoli per legge.

Il numero medio di commi per articolo scende dai 7 commi dell'anno 2011 ai 5 attuali, stante l'alto numero di articoli approvati nella legge di manutenzione.

Il numero medio di caratteri per comma rimane quasi invariato: dai 430 dello scorso anno ai 406 attuali.

### 1.3.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa

#### Anno 2012 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	11	39
Consiglio	10	36
Mista	7	25
Popolare	0	0
Totale	28	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Nel 2012 il Consiglio ha fornito un contributo determinante nella iniziativa legislativa. Va rilevato che a diversità dell'anno precedente, nel quale l'iniziativa legislativa del Consiglio era circa la metà di quella della Giunta (32% del Consiglio contro il 68% della Giunta), nell'anno 2012 i valori percentuali approssimativamente si attestano sul 40% ciascuno; il rimanente 25% è frutto dell'esame congiunto di progetti di legge di iniziativa della Giunta e del Consiglio. La sostanziale equiparazione dell'iniziativa tra Giunta e Consiglio nel 2012 conferma il trend della X legislatura, smentito solo nel 2011.

Il dato della Giunta riflette una forte componente di iniziativa vincolata, trattandosi di leggi legate alla manovra di bilancio (4 leggi su 11). A ciò devono aggiungersi altri 2 provvedimenti che tipicamente rientrano nell'iniziativa dell'Esecutivo: la legge comunitaria e la legge di manutenzione normativa.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2012, come del resto in tutti gli anni precedenti.

## Anno 2012 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	maggioranza	5	50
	opposizione	1	10
	trasversale	2	20
	comune	2	20

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Nel 2012 il 50% delle leggi approvate sono riconducibili all'iniziativa della sola maggioranza, mentre l'altro 50% è frutto della collaborazione tra maggioranza e opposizione. Ciò rappresenta un punto di svolta rispetto al trend degli ultimi anni: a tale riguardo va rilevato che mentre sul finire della scorsa legislatura (anni 2006 e 2007) la percentuale indicativa della collaborazione tra schieramenti era circa del 57%, negli ultimi tre anni ha interessato solo il 27% delle leggi approvate.

## Anno 2012 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. leggi	%
Monogruppo	2	20
Coalizione (più gruppi di maggioranza o di opposizione)	6	60
Trasversale	2	20

L'aumento della collaborazione tra forze di maggioranza e di opposizione si è tradotto anche sul livello di aggregazione dei presentatori. Rispetto agli anni precedenti 2010-2011, in cui le iniziative frutto di un solo consigliere o gruppo consiliare erano circa un terzo del totale, nel 2012 si attestano

sul 20%. Pertanto ben l'80% delle leggi di iniziativa consiliare vede coinvolti più gruppi consiliari, in particolare l'iniziativa trasversale (che passa dal 17% al 20%) e quella di più gruppi dell'uno o dell'altro schieramento (che passa dal 50% al 60%).

### 1.3.3 - I macrosettori e le materie

#### Anno 2012 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	1	1	3	5	18
B - sviluppo economico e attività produttive	0	2	1	3	11
C - territorio, ambiente e infrastrutture	1	1	0	2	7
D - servizi alle persone e alla comunità	8	1	2	11	39
E - finanza regionale	0	4	0	4	14
F - multisettore	0	2	1	3	11
Totale	10	11	7	28	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto nazionale tra Stato, Regioni e Unione Europea e, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, che consente un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni.

La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

L'anno 2012 è dedicato prevalentemente al macrosettore servizi alle persone e alla comunità che ha interessato il 39% delle leggi approvate. Nel 2011 la percentuale si attestava al 26%.

Segue il macrosettore dell'ordinamento istituzionale con una percentuale del 18%; nel 2011 la percentuale era del 21%.

Anche nel 2012 il macrosettore territorio ambiente e infrastrutture è stato interessato da pochi interventi legislativi; nel 2011 la percentuale era del 5%. A tale riguardo va tenuto conto che nel corso dell'anno sono stati approvati sia un provvedimento di manutenzione normativa sia la legge comunitaria regionale, che hanno interessato tale macrosettore.

Alla luce di tale osservazione va analizzato il dato percentuale dell'11% del macrosettore sviluppo economico e attività produttive che nel 2011 era del 26%. Va rilevato infine che il 25% delle leggi approvate nel corso del 2012 riguardano interventi multisettoriali in genere: ci si riferisce non solo alle leggi catalogate nel macrosettore multisettore (pari all'11%) ma anche alle leggi di finanza regionale (pari al 14%), riguardando quest'ultime tutti i macrosettori dell'ordinamento regionale.

## Anno 2012 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
A	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione	Mista Consiglio	1 1
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta		
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni		
		A4	Personale e amministrazione		
		A5	Enti locali e decentramento	Giunta Mista	1 1
		A6	Altro (società partecipate)	Mista	1
		A7	Multimateria		
B	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	B1	Artigianato		
		B2	Professioni		
		B3	Industria		
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi		
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia		
		B6	Miniere e risorse geotermiche		
		B7	Commercio, fiere e mercati		
		B8	Turismo	Giunta	1
		B9	Agricoltura e foreste		
		B10	Caccia, pesca e itticoltura		
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale		
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale		
		B13	Altro (programmazione negoziata ed economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)	Giunta	1
		B14	Multimateria (ricerca, trasporto e produzione di energia)	Mista	1
C	TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C1	Territorio e urbanistica		
		C2	Protezione natura e ambiente, tutela inquinamenti, e gestione rifiuti		
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo	Consiglio	1
		C4	Opere pubbliche	Giunta	1
		C5	Viabilità		
		C6	Trasporti		
		C7	Protezione civile		

Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
		C8	Altro		
		C9	Multimateria		
D	SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute	Consiglio Giunta	6 1
		D2	Alimentazione		
		D3	Servizi sociali		
		D4	Istruzione scolastica		
		D5	Formazione professionale		
		D6	Lavoro		
		D7	Previdenza complementare e integrativa	Mista	1
		D8	Beni e attività culturali	Consiglio	1
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica		
		D10	Ordinamento della comunicazione		
		D11	Spettacolo	Consiglio	1
		D12	Sport		
		D13	Altro (persone giuridiche private)	Mista	1
		D14	Multimateria		
E	FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	4
		E2	Contabilità regionale		
		E3	Tributi		
		E4	Altro		
		E5	Multimateria		
F	MULTISETTORE	F1	Voci non ascrivibili agli altri settori (politiche giovanili multisettoriali, comunitaria, manutenzione)	Giunta Mista	2 1

La Giunta regionale ha avuto naturalmente un ruolo esclusivo nella iniziativa legislativa riguardante la materia bilancio, nonché negli interventi legislativi multisettoriali contenuti nella legge comunitaria e nella legge di manutenzione approvate nel corso dell'anno.

Determinante è stato l'apporto della Giunta regionale nel macrosettore sviluppo economico e attività produttive, mentre l'Esecutivo ha avuto un pari ruolo del Consiglio regionale nei macrosettori ordinamento istituzionale, nonché territorio, ambiente e infrastrutture.

Nettamente prevalente, come di consueto, è stata l'iniziativa consiliare nel macrosettore servizi alle persone e alla comunità.


Nell'anno 2012 la materia più gettonata è stata la tutela della salute, con 7 leggi; a seguire la tematica degli organi della regione e la materia enti

locali, con 2 leggi ciascuna; tutte le altre materie hanno invece avuto una sola legge ciascuna.

### 1.3.4 - Le Commissioni referenti

#### Anno 2012 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
<b>I e I integrata</b> FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	2 + 4 int
<b>II</b> SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2
<b>III</b> SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	8
<b>IV</b> TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	4
<b>V</b> AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	4
<b>VI</b> ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT	4



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge finanziaria, di bilancio, di assetamento e di rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

Come detto nell'anno 2012 l'argomento maggiormente trattato è stato quello della tutela della salute; conseguentemente la III Commissione è stata referente della maggior parte dei provvedimenti approvati all'approvazione dell'Assemblea (30%).

Con una percentuale del 21% segue la I Commissione, alla quale sono stati sommati i provvedimenti esaminati dalla I Commissione integrata; tenendo conto che le quattro leggi di manovra finanziaria di competenza della I

Commissione integrata sono esaminate da tutte le altre Commissioni, il carico istruttorio della I Commissione è pari a quello delle altre Commissioni, la cui percentuale si attesta al 14%. Solo per la II Commissione il dato è inferiore (7%).

### 1.3.5 - La durata dell'iter istruttorio

#### Anno 2012 - Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni

Classi di ampiezza/giorni	2012	
	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	5	10
da 31 a 90	8	4
da 91 a 180	4	3
da 181 a 360	5	8
oltre 360	6	3
Totale	28	28

Si intende per:

- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.


La durata media dell'iter effettivo di approvazione delle leggi risulta elevata. Essa è aumentata costantemente di anno in anno, salvo una forte decrescita nel 2008 (68 giorni): si passa, infatti dai 19 giorni del 2003 ai 61 del 2004, ai 63 del 2005, agli 80 del 2006 e 84 del 2007, ai 135 nel 2009. Il dato medio del 2010 scende leggermente a quota 115 giorni, mentre nel 2011 sale nuovamente a 136 giorni, per arrivare alla quota di 160 per il 2012.

## Anno 2012 - Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

			Giunta		Giunta/ Consiglio		Tutte le leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	3	3	1	5	1	2	5	10
da 31 a 90	1	0	5	3	2	1	8	4
da 91 a 180	0	1	3	1	1	1	4	3
da 181 a 360	3	4	2	2	0	2	5	8
oltre 360	3	2	0	0	3	1	6	3
Tot.	10	10	11	11	7	7	28	28

Le leggi che giungono prima all'approvazione sono quelle di iniziativa giuntale, con tempi istruttori effettivi di circa un terzo rispetto a quelli delle leggi di iniziativa consiliare (92 giorni contro 246), ben superiori a quelli del 2010 (68 a 161) e a quelli del 2009 (27 giorni contro 94 giorni). Si conferma la tendenza già rilevata negli anni precedenti, che vedono per l'iniziativa giuntale tempi che vanno da un terzo fino alla metà di quelli richiesti per i provvedimenti di iniziativa consiliare.

## Anno 2012 - Durata dell'iter istruttorio per soggetto titolare dell'iniziativa. Valori medi in giorni



**Anno 2012 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea**

<b>Classi numeriche di sedute</b>	<b>Commissione: leggi/sedute</b>	<b>Assemblea: leggi/sedute</b>
da 1 a 2	9	17
da 3 a 4	14	6
da 5 a 6	3	4
Oltre 6	2	1

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

Ciascuna legge approvata nel 2012 ha impegnato mediamente 3,2 sedute di Commissione e 2,75 di Assemblea (tot. 5,95) con lievi differenze rispetto al 2011 con 3 e 3,5 (tot. 6,5), con il 2010 con 2,7 e 2,3 (tot. 5,52), con il 2009 (tot. 5,52) e al dato medio del periodo 2006-2008.

## Anno 2012 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea

Classi numeriche di ore	Commissione: leggi/ore	Assemblea: leggi/ore
da 1 a 5	16	17
da 6 a 10	4	6
da 11 a 20	6	3
oltre 20	2	2

Più di un terzo delle leggi approvate nel 2012 sono state licenziate dall'Assemblea entro 30 giorni dall'inizio della trattazione in Commissione (iter effettivo). La quota si riduce a meno di un quinto considerando i tempi dell'iter formale.

La metà dei provvedimenti legislativi conclude il proprio iter entro 90 giorni dall'inizio dell'esame in Commissione e resta un numero significativo che richiede un periodo che va fino a 360 giorni.

Solo tre leggi si collocano nell'ultima classe di ampiezza di oltre 360 giorni.

Con riguardo all'iter effettivo e tenendo conto dell'iniziativa legislativa, le leggi di iniziativa consiliare segnalano una durata che riguarda fasce di ampiezza superiori a quelle della Giunta, confermando la stessa tendenza già riscontrata nel corso del biennio precedente.

Sia considerando il profilo formale che quello effettivo, l'iter delle leggi di iniziativa giuntale risulta più celere. Va puntualizzato che tali esiti sono favoriti, in particolare, dalla scansione temporale prefissata, a norma di regolamento, per le sessioni di bilancio.

Per entrambe le sedi di trattazione, la distribuzione delle leggi si concentra nelle classi numeriche inferiori di sedute e di ore dedicate: più dei quattro quinti (pari all'82%) delle leggi hanno richiesto non più di 4 sedute e non più di 10 ore di trattazione in ciascuna sede (pari al 71% in sede di Commissione e all'82% in sede di Assemblea).

**Anno 2012 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea**

<b>Media sedute Commissione/legge</b>	3,28
<b>Media sedute Assemblea/legge</b>	2,75
<b>Media ore Commissione/legge</b>	8,25
<b>Media ore Assemblea/legge</b>	7,53

Riguardo ai valori medi delle sedute e delle ore di trattazione risulta che per ciascuna legge la durata media dei lavori di Commissione risulta leggermente superiore a quella dei lavori di Assemblea.


### 1.3.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea

**Anno 2012 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione**

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
<b>Approvati</b>	158	537	695
<b>Respinti o ritirati</b>	453	680	1133
<b>Totale presentati</b>	611	1217	1828


Anche per il 2012 viene confermata la prevalenza dell'Assemblea come sede emendativa, secondo una tendenza ormai consolidata che tuttavia segnala una forte criticità circa la scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi.

**Anno 2012 - Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione**




Circa i due terzi degli emendamenti vengono respinti o ritirati, con una maggiore incidenza per la sede di Commissione (pari al 74%).

## Anno 2012 - Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo



## Anno 2012 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo




Il tasso di successo, ossia il rapporto fra numero di emendamenti presentati e numero di emendamenti approvati, riportato dalla Giunta regionale, risulta particolarmente elevato in Assemblea (91%). In Commissione invece è di molto inferiore, attestandosi attorno al 48%. Le percentuali di successo della Giunta regionale sono comunque le più elevate, anche rispetto alla maggioranza consiliare, tanto in Commissione che in Assemblea.

L'opposizione consegue tassi di successo molto modesti, mentre gli emendamenti comuni a consiglieri di maggioranza e di opposizione registrano un discreto successo soprattutto in sede di Assemblea (51%).

### 1.3.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea

**Anno 2012 - Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo**

<b>Esito della votazione</b>	<b>Modalità</b>	<b>N. leggi</b>	<b>%</b>
	Approvazione all'unanimità	6	21,4
	Approvazione a maggioranza	22	78,6
<b>Interventi modificativi</b>			
	Con emendamenti	25	89,3
	Senza emendamenti	3	10,7
<b>Presenza di atti di indirizzo</b>			
	Con ordini del giorno	10	35,7
	Senza ordini del giorno	18	64,3



Gran parte delle leggi del 2012 sono state approvate a maggioranza; l'unanimità ha riguardato tuttavia una quota significativa della produzione legislativa, in netto aumento rispetto all'annualità precedente in cui era stata approvata all'unanimità un'unica legge.

La maggior parte delle leggi risultano poi aver subito modifiche nel corso dell'esame in Assemblea, tenendo conto che per la legge di approvazione del bilancio e per quella di approvazione del rendiconto non è prevista la presentazione di emendamenti<sup>2</sup>.

L'Assemblea continua a mantenere una capacità emendativa molto elevata (pari all'89%), nonostante non rappresenti la sede più adatta per un esame approfondito dei contenuti normativi.

L'approvazione di atti di indirizzo ha riguardato circa la metà dei provvedimenti esaminati. Di norma gli ordini del giorno vengono presentati in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

---

<sup>2</sup> Oltre alle leggi citate, è stata approvata in Assemblea senza modifiche la LR 4/2012 "Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012".

### 1.3.8 - Il rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

#### Anno 2012 - Leggi che rinviando ad atti non legislativi

<b>N. leggi</b>	<b>Leggi con rinvii</b>	<b>Totale rinvii</b>	<b>% di Leggi con rinvii</b>	<b>N. medio di rinvii per legge</b>
28	18	59	64%	3,27

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi).

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”: per il 2012 tale fenomeno risulta presente e riguarda la maggioranza delle leggi.

La percentuale di leggi che rinviando ad atti non legislativi cresce leggermente rispetto al 2011 (passando dal 58 al 64%), mentre il numero medio di rinvii per legge resta costante (circa 3).

#### Anno 2012 - Leggi che rinviando prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

<b>N. leggi</b>	<b>Leggi con parere della Commissione</b>	<b>Totale pareri della Commissione</b>	<b>% di leggi con parere della Commissione</b>	<b>N. medio di pareri della Commissione per legge</b>
28	13	16	46%	1,23

In aumento rispetto agli anni passati il numero degli atti amministrativi che la legge assoggetta al parere delle Commissioni consiliari di merito, prima dell’adozione definitiva da parte dell’Esecutivo: tale adempimento è stato richiesto per 13 provvedimenti attuativi, rispetto agli 8 del 2011.

### 1.3.9 - L'istituzione di organi collegiali

#### Anno 2012 - Leggi che prevedono l'istituzione di organi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organi collegiali	Totale organi collegiali istituiti
28	7	10

Nel 2012 sono state 7 le leggi istitutive di organi collegiali (LR 5/2012 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità", LR 8/2012 "Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)", LR 12/2012 "Disciplina della portualità di competenza regionale", LR 16/2012 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", LR 18/2012 "Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi", LR 22/2012 "Valorizzazione delle strutture alpine regionali", LR 23/2012 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo") e 10 gli organi istituiti (Consulta regionale dei giovani, Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, Comitato consultivo per il Porto di Monfalcone, Comitato consultivo per Porto Nogaro, Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, Osservatorio regionale sull'endometriosi, Comitato per le strutture alpine regionali, Comitato regionale del volontariato, Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, Comitato regionale dell'associazionismo).

Il numero dei componenti degli organi varia da un minimo di 9 (Comitato per le strutture alpine regionali) a un massimo di 28 (Consulta regionale dei giovani). L'individuazione dei componenti è sempre effettuata nella legge istitutiva, tranne nel caso della legge 18, che rimanda a un decreto del Direttore centrale della Direzione salute, prevedendo comunque la necessaria presenza di talune categorie di soggetti espressamente individuate. Sempre la legge 18 stabilisce che la costituzione dell'Osservatorio regionale sull'endometriosi avvenga con decreto del Direttore centrale della Direzione salute, mentre nelle altre leggi si richiede

un decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.<sup>3</sup>

Le funzioni attribuite agli organi sono per lo più di tipo consultivo e propositivo. All'Osservatorio regionale sull'endometriosi sono attribuiti anche compiti di monitoraggio e studio. In due casi - per la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali e per il Comitato per le strutture alpine regionali - sono previsti anche compiti di amministrazione attiva.

Per quasi tutti gli organi (fa eccezione la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali) si stabilisce espressamente che la partecipazione ai lavori è gratuita (per i 3 Comitati istituiti dalla LR 23/2012 e per la Conferenza istituita dalla LR 16/2012 è comunque previsto il rimborso delle spese).

### 1.3.10 - L'entrata in vigore

#### Anno 2012 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata
28	13	15

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, o anticipata, con ciò intendendosi l'entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo.

Nel 2012, delle 28 leggi approvate, 15 hanno avuto un'entrata in vigore anticipata. Di queste 5 si sono autoqualificate urgenti nel titolo<sup>4</sup>. L'entrata

<sup>3</sup> La costituzione con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente è stata poi prevista anche per la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, a seguito di una modifica apportata con la LR 26/2012 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012".

<sup>4</sup> Si tratta delle leggi regionali 1/2012 "Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale", 3/2012 "Norme urgenti in materia di autonomie locali", 4/2012 "Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012", 9/2012 "Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale",

in vigore anticipata si ritrova tra le altre nelle leggi relative alla manovra di bilancio (LR 14/2012 "Assestamento del bilancio 2012", LR 27/2012 "Legge finanziaria 2013", LR 28/2012 "Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013") e nella LR 26/2012 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2012".

### 1.3.11 - Le abrogazioni

#### Anno 2012 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

<b>Totale leggi</b>	<b>Leggi recanti abrogazioni</b>
28	13

#### Anno 2012 - Saldo della produzione legislativa

<b>Leggi</b>	<b>N.ro</b>
Approvate	28
Integralmente abrogate	23
Saldo	+5

#### Anno 2012 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

<b>TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE</b>	<b>N. leggi</b>
Solo abrogazioni integrali	3
Solo abrogazioni parziali	4
Abrogazioni integrali e parziali	6

---

21/2012 "Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980".

## Anno 2012 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

<b>EFFICACIA</b>	<b>N. leggi</b>
Solo efficacia immediata	11
Solo efficacia differita a data certa	0
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	0
Diversi regimi di efficacia	2

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2012 sono state 13, poco meno della metà, le leggi recanti disposizioni abrogative.

Le leggi integralmente abrogate sono state 23. La LR 10/2012 "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali" ha disposto il numero massimo di abrogazioni integrali: 9.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato un incremento di 5 leggi rispetto alla situazione al 31 dicembre 2011.

Per quanto concerne la tipologia delle abrogazioni, più della metà delle leggi recano abrogazioni sia integrali che parziali.

Relativamente all'efficacia, nella quasi totalità dei casi il legislatore ha disposto abrogazioni a effetto immediato.

### 1.3.12 - La natura della potestà legislativa

#### Anno 2012 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	8	29
concorrente	13	46
residuale	3	11
mista	4	14
Totale	28	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà concorrente risulta la più esercitata, interessando quasi la metà delle leggi, con il 46% del totale.

L'uso della potestà primaria (statutaria) sommata alla potestà residuale dà una percentuale del 40%, comunque inferiore al dato della potestà concorrente. Va evidenziato che la potestà primaria sommata alla potestà residuale corrisponde di fatto alla "potestà esclusiva" della Regione.

Rispetto al 2011 si registra un calo significativo della "potestà esclusiva", nell'ordine del 13%, sostanzialmente a vantaggio della potestà concorrente, che sale del 9%.

### 1.3.13 - La tipologia della normazione

#### Anno 2012 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio		4		4	14
Comunitaria		1		1	4
Istituzionale	1		2	3	11
Settore	7	3	3	13	46
Intersettoriale		1	2	3	11
Manutenzione	1	1		2	7
Provvedimento	1	1		2	7
Totale				28	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti tipici, ai sensi della LR 21/2007 "Nuova disciplina della contabilità regionale", relativi alle manovre di bilancio: legge finanziaria, di bilancio, di assestamento e di rendiconto;
- legge comunitaria: la legge approvata annualmente ai sensi della LR 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

Risulta nettamente prevalente la tipologia delle leggi di settore, in linea con gli anni precedenti. Significativa, anche come elemento di novità, la presenza di una legge di manutenzione complessiva dell'ordinamento regionale (LR 26/2012), la seconda della legislatura, dopo quella del 2010, e della legge comunitaria (LR 15/2012), assente nel 2011. Presenti anche due leggi provvedimento, riguardanti il turno di maggio delle elezioni amministrative (LR 4/2012) e un finanziamento straordinario alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste (LR 17/2012).

Nell'ambito delle leggi istituzionali, va segnalata l'approvazione della LR 21/2012, di iniziativa consiliare, recante norme urgenti per la riduzione delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari.

Per quanto concerne la distribuzione dell'iniziativa, quella consiliare si è concentrata prevalentemente sulle leggi di settore, mentre l'iniziativa della Giunta è risultata maggiormente distribuita sulle diverse tipologie.

### 1.3.14 - Le dimensioni astratte di contenuto

#### Anno 2012 - Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Individuale	1			1	3
Microsezionale	7	1		8	29
Settoriale	2	5	7	14	50
Generale		5		5	18
Totale				28	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico.

La metà delle leggi presenta un ambito di settore. Risulta significativa la presenza di leggi a carattere individuale e microsezionale, assenti nel 2011. Il dato delle leggi a carattere generale è costituito dalle leggi collegate alla manovra di bilancio (LLRR 14/2012, 24/2012, 27/2012, 28/2012) e dalla legge di manutenzione dell'ordinamento regionale (LR 26/2012), tutte di iniziativa della Giunta regionale.

La quasi totalità delle leggi a carattere individuale e microsezionale ha preso avvio dal Consiglio, mentre l'iniziativa mista si è concentrata esclusivamente sulle leggi di settore.

### 1.3.15 - La tecnica redazionale

#### Anno 2012 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	8	6	5	19	68
Novella	2	2		4	14
Testo misto	1	2	2	5	18
				28	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti;

In linea con il 2011 la tecnica del testo nuovo risulta quella di gran lunga più utilizzata, sia da parte della Giunta che del Consiglio, senza sostanziali differenze.

Da segnalare che nel corso dell'anno sono state approvate 4 leggi di riordino, tutte con la tecnica del testo nuovo<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Per leggi di riordino si intendono le leggi che ridisciplinano una data materia o settore, con contestuale abrogazione del corpus normativo previgente. Tale tipologia sostituisce quella del testo unico, priva di riscontro nella realtà regionale.

### 1.3.16 - Aspetti qualitativi della legislazione

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ( $p=50$ ).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità  $p=20$ ; semplicità,

chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35; semplificazione amministrativa p=15.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
  
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
  
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
  - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
  - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
  - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
  
- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state oggetto di valutazione 24 delle 28 leggi approvate. Si sono escluse le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, che per il loro contenuto non si prestano a essere considerate sotto il profilo qualitativo, nonché la legge di assestamento di bilancio e la legge finanziaria, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

### Anno 2012 - Dati sintetici della qualità legislativa

#### Qualità redazionale

	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	17	7	20	4
% sul totale	71	29	83	17

#### Qualità tecnica

	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	8	16	10	14
% sul totale	38	62	42	58

## Anno 2012 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	0	0
bassa (20-35)	4	17
media (45-55)	11	46
alta (65-80)	6	25
molto alta (85-100)	3	12

Due leggi raggiungono l'indice di qualità totale massimo (100), mentre nessuna legge è presente nel valore di qualità all'estremo inferiore.

Scomponendo l'indice di qualità totale nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 14 leggi (50%) raggiungono l'indice pieno di qualità redazionale e 6 l'indice pieno di qualità tecnica (25%).

Le leggi giudicate adeguate rispetto ai parametri di qualità redazionale sono in netta maggioranza, il 71% del totale con riferimento al parametro dell'omogeneità, l'83% rispetto alla semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione.

Va evidenziato che 5 leggi sono state ritenute non adeguate rispetto all'omogeneità di contenuto a causa della presenza di norme intrusive, estranee alle materie trattate nell'articolato, inserite con emendamento durante l'esame in Assemblea<sup>6</sup>.

Per quel che concerne la qualità tecnica, risultano prevalenti le leggi prive di intenti di semplificazione normativa e amministrativa (rispettivamente il 62 e 58%).

---

<sup>6</sup> Cfr. le LLRR 2/2012 "Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese", 15/2012 "Legge comunitaria 2010", 19/2012 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti", 22/2012 "Valorizzazione delle strutture alpine regionali" e 23/2012 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo".

Dal confronto con i dati del 2011 emerge un leggero peggioramento della qualità redazionale (nel 2011 le leggi omogenee erano l'80% del totale e le leggi chiare il 93%), mentre aumenta la qualità tecnica. Le leggi improntate a obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa passano dal 20% del 2011 al 38 e 42% del 2012. Un dato quest'ultimo che trova spiegazione nella presenza di interventi con caratteristiche di riordino normativo e con obiettivi dichiarati di revisione e razionalizzazione dell'assetto amministrativo<sup>7</sup>.

Estendendo quindi il confronto alla qualità legislativa nel suo complesso, risulta un leggero miglioramento, con le leggi collocate in fascia medio-alta (da 50 a 100) che passano dal 73% del 2011 al 79% del 2012.

---

<sup>7</sup> Cfr. in tal senso le LLRR 2 "Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese", 9 "Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale", 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti", 23 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo" e 26 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012", cui è stato attribuito il punteggio più elevato sotto il profilo della qualità tecnica.

### **1.3.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio**

La legge finanziaria regionale e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dovuta a tali provvedimenti, che rappresentano una parte assai rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia in termini di tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo della legislazione regionale in generale e per la nostra Regione, in particolare, mostra elementi di forte criticità, con uno scostamento sensibile rispetto alla media registrata nelle altre Regioni.


Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli, di norma bassa, in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori dell'Amministrazione regionale: spesso un singolo articolo contiene una pluralità di disposizioni su materie assai eterogenee.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti che in percentuale sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi finanziarie e di assestamento del bilancio approvate nella X legislatura fino al 31 dicembre 2012.

**Anno 2012 - Dimensioni delle leggi finanziarie e di assestamento del bilancio  
in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2012**

Anno	Descrizione leggi	Leggi finanziarie e di assestamento			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi finanziarie e di assestamento sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
<b>2012</b>	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
<b>2011</b>	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011		34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
<b>2010</b>	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
<b>2009</b>	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
<b>2008</b>	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

## Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi finanziarie sul totale delle leggi nella X legislatura



Anche nel 2012 le leggi relative alla manovra di bilancio hanno mantenuto, come negli anni precedenti, dimensioni piuttosto considerevoli rispetto alla produzione legislativa annuale. Dimensioni che oramai le configurano come autentiche leggi “contenitore” o leggi “omnibus”, tendenzialmente “mute”, con un grado di leggibilità fortemente compromesso.

Relativamente al numero dei commi, che assume la valenza di principale indicatore dimensionale per cogliere la consistenza del fenomeno, nel 2012, l'incidenza delle leggi collegate alla manovra di bilancio è risultata pari a poco più della metà dell'intera produzione normativa (52,80%), decisamente inferiore rispetto al valore del 2011, pari al 69,1%, ma sostanzialmente in linea con il dato degli altri anni della legislatura (50,50% nel 2010, 48% nel 2009, 50,75% nel 2008).

L'indicatore dimensionale più dettagliato, quello dei caratteri, ha visto ugualmente un valore di poco superiore al 50%, contro il 69,64% del 2011, il 41,90% del 2010, il 53,17% del 2009, e il 48,84% del 2008.

## 2 – L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2012

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2012, compresi quelli divenuti legge.

### 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa

#### Anno 2012 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	14	28
Consiglio	36	72
Popolare	0	0
Totale	50	100

Nel 2012 sono stati presentati 50 progetti di legge, in incremento rispetto al dato del 2011 (40) e in linea con quelli relativi, invece, al 2010 e al 2009 (52).

L'apporto dell'iniziativa consiliare (72%) si mantiene ampiamente superiore rispetto a quello della Giunta con valori percentuali maggiori rispetto al 2011 (65%) e in lieve flessione rispetto al 2010 (77%).

L'iniziativa giuntale (28%) risulta incrementata rispetto al dato del 23% del 2010, mentre subisce un rallentamento rispetto al valore del 35% relativo al 2011.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2012, come del resto in tutti gli anni precedenti.

## 2.2 – L’iniziativa legislativa consiliare

### Anno 2012 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	21	58
Opposizione	6	17
Trasversale	9	25
Totale	36	100

Le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza (58%) risultano di gran lunga le più numerose, confermando, seppure con una lieve flessione, il rapporto 3 proposte della maggioranza a fronte di 1 dell'opposizione che si è registrato negli ultimi anni (nell'anno 2011 le proposte della maggioranza si attestavano sul 70%, nell'anno 2010 sul 68% mentre quelle dell'opposizione erano del 23% negli anni 2010 e 2011).

Anche per l'iniziativa legislativa, com'è avvenuto per le leggi approvate nel corso del 2012<sup>8</sup>, è aumentata la collaborazione tra gruppi di maggioranza e di opposizione (cd. iniziativa trasversale), che raggiunge il 25% del totale, in netto incremento rispetto alle percentuali degli anni precedenti (13% del 2011 e 8% del 2010).

---

<sup>8</sup> Cfr. sul punto paragrafo 1.3.2.

**Anno 2012 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori**

<b>Aggregazione dei presentatori</b>	<b>N. progetti di legge</b>	<b>%</b>
Monogruppo	19	53
Coalizione (più gruppi di maggioranza o di opposizione)	8	22
Trasversale	9	25
Totale	36	100

L'aumento della collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi è avvenuto a tutto discapito delle iniziative di gruppi di coalizione, che registra una percentuale del 22% (nell'anno 2011 era del 38%), essendo rimasta sostanzialmente invariata la percentuale (53%) delle iniziative riconducibili a un solo gruppo (nell'anno 2011 la percentuale era del 54%).

## 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo

### Anno 2012 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2012 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	4	8
Ordinamento istituzionale	15	30
Servizi alle persone e alla comunità	17	34
Sviluppo economico e attività produttive	9	18
Territorio e ambiente	4	8
Multisetttore	1	2
Totale	50	100

Anche per l'iniziativa legislativa, com'è stato per le leggi approvate nel corso del 2012, è confermato l'interesse del legislatore per i macrosettori ordinamento istituzionale e servizi alle persone e alla comunità. L'ordinamento istituzionale passa dal 43% del 2011 al 30% del 2012; il macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità passa dal 27% del 2011 al 34% del 2012.

Sostanzialmente invariata è l'iniziativa legislativa nel macrosettore sviluppo economico e attività produttive che passa dal 25% del 2011 al 18% del 2012, mentre è interessante segnalare la ripresa dell'iniziativa legislativa nel macrosettore territorio e ambiente, che nel corso del 2011 non era stato interessato da alcuna iniziativa legislativa.

Del tutto esigua l'iniziativa legislativa multisettoriale pari al 2%, non presente nel 2011.

## 2.4 - L'esito dei progetti di legge

### Anno 2012 - Situazione dei progetti di legge

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	19	38
In corso di esame	14	28
Approvati	16	32
Respinti	0	0
Ritirati	1	2
Totale	50	100

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2012 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea, ivi compresi quelli unificati/assorbiti.

Per quanto riguarda i provvedimenti giacenti la relativa percentuale risulta ridotta rispetto al 2011 (45% rispetto all'attuale 38%), così come la percentuale di quelli in corso di esame passa dal 32% del 2011 al 28% del 2012.

La percentuale dei progetti approvati dall'Assemblea registra un incremento rispetto al 2011, passando dal 22% al 32%.

### Anno 2012 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti	%
Giunta	0	0
Maggioranza	11	58
Opposizione	3	16
Trasversale	5	26
Totale	19	100

Tra i progetti di legge giacenti quelli della maggioranza raggiungono il 58% e risultano in flessione rispetto al dato del 2011 pari al 61%.

I progetti di legge giacenti riconducibili all'opposizione scendono dal 22% del 2011 al 16% del 2012.

Quelli di iniziativa della Giunta regionale risultano completamente evasi, diversamente dal 2011, quando il 17% dei progetti di legge giacenti era ascrivibile all'iniziativa giuntale.

### **Anno 2012 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2012 e approvati dall'Assemblea secondo il soggetto presentatore**

<b>Soggetto presentatore</b>	<b>N. progetti di legge approvati</b>	<b>%</b>
Giunta	11	69
Maggioranza	1	6
Opposizione	1	6
Mista	2	13
Trasversale	1	6
Comune	0	0
Totale	16	100

Si intendono:

- di iniziativa mista, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale;
- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Nel complesso, emerge che il potere di iniziativa legislativa risulta esercitato in maniera estensiva con un alto numero di proposte di legge presentate rispetto a quelle approvate (50 proposte contro 16 leggi).

Le leggi derivanti dall'iniziativa della Giunta regionale sono notevolmente superiori rispetto a quelle di iniziativa consiliare, trasversale o mista.

### 3 – I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

#### Anno 2012 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

<b>Indicatore</b>	<b>Numero</b>	<b>Media</b>	
regolamenti	95	articoli per regolamento	12
articoli	1.186	commi per regolamento	29
commi	2.733	commi per articolo	2
caratteri	1.379.778	caratteri per articolo	1.163

Nel 2012 la produzione regolamentare dell'Esecutivo ha avuto un calo rispetto al 2011, attestandosi su 95 regolamenti rispetto ai 113 adottati nell'anno precedente, diversamente dalla produzione legislativa che ha avuto, invece, un incremento (28 leggi nel 2012 contro le 19 del 2011).

La struttura dei regolamenti, in rapporto alle dimensioni delle leggi, si mantiene quasi inalterata rispetto gli anni scorsi, registrando una media di 12 articoli per regolamento, contro i 29 articoli delle leggi e di 2 commi per articolo, contro i 5 commi delle leggi.

#### Anno 2012 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore

<b>Macrosettori</b>	<b>N. Regolamenti</b>	<b>%</b>
Ordinamento istituzionale	3	3
Sviluppo economico e attività produttive	41	43
Territorio ambiente e infrastrutture	11	12
Servizi alle persone e alla comunità	37	39
Finanza regionale	3	3
Totale	95	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Anche nel 2012 le frequenze più alte continuano a registrarsi in due settori: quello dello sviluppo economico e attività produttive (con una percentuale del 43% in lieve diminuzione rispetto al 47% del 2011) e quello dei servizi alle persone e alla comunità (con una percentuale del 39%, in lieve incremento rispetto al 33% del 2011) che, complessivamente, raccolgono l'82% del totale.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 95 regolamenti emanati, 48 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 51% del totale, in incremento rispetto a quella riscontrata nei tre anni precedenti, che oscillava dal 35 al 38%. Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

### Anno 2012 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 77%, pur in flessione rispetto all'86% del 2011.

## 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta regionale si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

Complessivamente, nel 2012 sono stati presentati 821 atti, contro gli 894 del 2011 e gli 874 del 2010; un calo dovuto alla diminuzione dell'attività di indirizzo politico.

### 4.1 - Il sindacato ispettivo

#### Anno 2012 - Situazione degli atti di sindacato ispettivo

	presentate	evase	% evasione
<b>Interpellanze</b>	83	15	18
<b>Interrogazioni a risposta scritta</b>	67	3	4
<b>Interrogazioni a risposta orale</b>	360	58	16
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b>	241	241	100
<b>Totale</b>	751	317	42

Con 751 atti presentati nel 2012, il sindacato ispettivo registra un lieve aumento rispetto al 2011 (745) e al 2010 (738). Gli atti risultano così ripartiti: 83 interpellanze (118 nel 2011, 110 nel 2010); 67 interrogazioni a risposta scritta (49 nel 2011, 55 nel 2010); 360 interrogazioni a risposta orale (343 nel 2011, 344 nel 2010); 241 interrogazioni a risposta immediata (235 nel 2011, 229 nel 2010). Il segmento relativo alle interrogazioni a risposta immediata (question time) conferma il trend di aumento, presente fin dalla sua introduzione nel 2006.

Lo strumento del sindacato ispettivo più utilizzato risulta essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per l'89% sul complesso degli atti di controllo, mentre l'interpellanza rappresenta il restante 11%. Tali percentuali hanno avuto un leggero incremento rispetto agli anni

precedenti per quel che riguarda le interrogazioni (84% nel 2011 e 81% la media della legislatura), mentre una diminuzione rispetto alle interpellanze (16% nel 2011 e 19% nel 2012).

Il tasso di evasione complessivo degli atti di sindacato ispettivo in Assemblea (42%), dato dal rapporto tra atti evasi e presentati, subisce un calo (era il 51% nel 2011 e il 48% nel 2010), nonostante il sempre elevatissimo tasso di evasione delle interrogazioni a risposta immediata (100%).

Avuto riguardo alle singole componenti degli atti di sindacato ispettivo: per le interpellanze il tasso di evasione nel 2012 è del 18% (in calo rispetto al 30% del 2011 e al 28% del 2010); per le interrogazioni a risposta scritta e orali è del 14%, inferiore rispetto a quello del 2011 (30%) e del 2010 (25%). Invariato rispetto al 2011 il tasso di evasione delle interrogazioni a risposta immediata (100%), mentre nel 2010 è stato del 94%.

Anche il numero delle interpellanze presentate (83) è inferiore rispetto a quello del 2011 (118) e del 2010 (110).

## 4.2 - L'indirizzo politico

### Anno 2012 - Situazione dell'attività di indirizzo politico in Assemblea

	presentati	evasi/accolti	% evasione/ accoglimento
<b>Mozioni</b>	25	7	28
<b>Ordini del giorno su progetti di legge</b>	41	37	90
<b>Ordini del giorno su petizioni</b>	4	2	50
<b>Ordini del giorno su mozioni</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	70	46	66

L'attività di indirizzo politico, nel suo complesso, è diminuita rispetto agli anni precedenti: 70 atti presentati in Consiglio contro i 143 del 2011 e i 136 del 2010, di cui 25 mozioni (contro le 23 del 2011 e le 32 del 2010), pari al 36% del totale; è diminuito anche il numero degli ordini del giorno presentati: sono stati complessivamente 45, di cui 4 su petizioni e 41 su progetti di legge (contro i 120 del 2011 e i 91 del 2010), pari al 64% di tutti gli atti di indirizzo politico presentati. Non è stato presentato alcun ordine del giorno su mozioni.

Il tasso medio di successo degli atti di indirizzo politico, dato dal rapporto percentuale tra gli atti accolti o approvati e quelli presentati, pari al 66%, risulta in calo rispetto a quello del 2011 (71%) mentre risulta superiore a quello del 2010 (58%) con sensibili variazioni tra le singole componenti: le mozioni raggiungono il 28%, gli ordini del giorno su progetti di legge il 90%, mentre gli ordini del giorno su petizioni il 50% (nel 2011 il tasso di successo delle mozioni è stato del 22% e quello degli ordini del giorno su progetti di legge dell'86%, mentre nel 2010 le due percentuali sono state più basse pari a, rispettivamente, il 13% e il 36%).

### 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare

L'analisi che segue considera lo stato delle comunicazioni giuntali - previste dall'articolo 151 del Regolamento interno - con riguardo agli atti di indirizzo consiliare adottati nel corso della X Legislatura, a tutto il 31 dicembre 2012. La sola presa in considerazione dell'anno oggetto del Rapporto non sarebbe difatti significativa, pervenendo le note di attuazione della Giunta in tempi successivi all'anno di adozione degli atti consiliari.

#### X Legislatura - Gli atti di indirizzo consiliare e i riscontri giuntali (al 31 dicembre 2012)

Tipo atto	ATTI DI INDIRIZZO						ATTI RISCONTRATI	
	2008	2009	2010	2011	2012	Tot.	N. atti	%
<b>Mozioni</b>	3	7	4	5	7	26	7	27%
<b>Odg - Mozioni</b>	4	12	5	0	0	21	6	29%
<b>Odg - Ddl/Pdl</b>	64	50	66	95	37	312	70	22%
<b>Odg - Petizioni</b>	0	0	1	0	2	3	1	33%
<b>Totale</b>	71	69	76	100	46	362	84	23%

I dati in tabella evidenziano che la misura del riscontro (23%) informativo resta attestata su valori piuttosto bassi, pur se con piccoli segnali di miglioramento rispetto ai corrispondenti valori registrati negli anni precedenti (19% nel 2010 e 22% nel 2011). Va precisato che 12 atti (ODG su PDL) sono stati adottati a dicembre 2012 in sede di sessione di bilancio e rimessi all'Esecutivo a inizio 2013: pertanto, a considerare i soli atti inviati entro il 31 dicembre 2012 (350 atti) la percentuale di riscontro sale lievemente (23% per gli ODG e 24% per il totale degli atti di indirizzo).

Le note pervenute riguardano per il 25,12% atti di indirizzo di iniziativa della maggioranza e per il 22,22% atti di iniziativa dell'opposizione, considerando i 350 atti rimessi alla Giunta entro dicembre 2012.

Il tempo medio del riscontro (intervallo tra l'inoltro dell'atto e la presentazione dell'informativa giuntale) si attesta sui sei mesi. Il tempo più lungo rilevato è di un anno e 10 mesi, il più breve di 5 giorni. Il valore relativamente breve del tempo medio del riscontro - a fronte peraltro dell'avvio lento degli adempimenti nei primi anni della legislatura - è in connessione con la tendenza da parte dell'Esecutivo, già rilevata negli anni

scorsi, a dar risposta agli atti di più recente adozione, tralasciando quelli più distanti nel tempo, che sembrano destinati a rimanere inevasi.

I dati riportati nella sottostante tabella - che considera il numero delle note di attuazione per anno di presentazione in relazione all'anno di ricezione dell'atto di indirizzo da parte della Giunta - ne danno conferma.

### **X Legislatura - La distribuzione delle note di attuazione per anno di presentazione rispetto a quello di ricevimento dell'atto**

<b>ANNO RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO</b>	<b>NOTE DI ATTUAZIONE</b>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Totale</b>
<b>2008</b>	14				14
<b>2009</b>	5	5	1		11
<b>2010</b>		8	9	1	18
<b>2011</b>			14	12	26
<b>2012</b>				15	15
<b>Totale</b>	19	13	24	28	84

La tabella che segue illustra invece la distribuzione delle informative giuntali (e degli atti di indirizzo) per settore d'intervento. Se l'attività di indirizzo del Consiglio ha interessato con un maggior numero di atti i settori sanità (44), ambiente (36) e cultura (34), la maggior percentuale di riscontro si registra nei settori enti locali e bilancio, entrambi con il 56%, mentre per tre settori si registra una totale assenza di adempimento all'onere informativo.

### **X legislatura - Ripartizione per settore dei riscontri giuntali**

<b>Settore</b>	<b>Atti di indirizzo</b>	<b>Atti riscontrati</b>	<b>Riscontro %</b>
Sanità	44	8	18%
Tutela dell'ambiente - inquinamenti	36	3	8%
Cultura	34	4	12%
Assistenza e sicurezza sociale	29	10	34%
Industria - commercio - artigianato	26	8	31%
Istruzione - formazione professionale	24	6	25%

<b>Settore</b>	<b>Atti di indirizzo</b>	<b>Atti riscontrati</b>	<b>Riscontro %</b>
Agricoltura	19	2	11%
Enti locali - forme associative - deleghe	18	10	56%
Opere pubbliche ed edilizia	18	0	0%
Problemi generali – istituzionali - rapporti con lo Stato	16	7	44%
Bilancio - finanze - credito - patrimonio	16	9	56%
Trasporti e comunicazioni	14	2	14%
Lavoro - movimenti migratori	13	1	8%
Sport - tempo libero	13	4	31%
Organizzazione regionale	12	3	25%
Turismo	8	3	38%
Pianificazione territoriale - urbanistica	5	1	20%
Caccia - pesca	3	0	0%
Partecipazione e informazione	2	0	0%
PLURISETTORE	7	1	14%
NON CLASSIFICATO	5	2	40%
<b>Totale</b>	<b>362</b>	<b>84</b>	<b>23%</b>

L'esame consiliare delle note di attuazione pervenute è rimasto sempre limitato ai lavori del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione: diversamente da quanto prevede la norma regolamentare (art. 151 Reg. int.), l'iter di controllo non è difatti proseguito nelle Commissioni di merito, che sono chiamate a riferirne all'Assemblea.

Nell'anno il Comitato ha esaminato le informative relative a 23 atti di indirizzo, con la rimessione alle Commissioni di merito di 8 pareri, cumulativi su più note. La tabella che segue riepiloga i dati al 31 dicembre 2012 del procedimento di controllo in seno al Comitato.

## X Legislatura - Le note di attuazione esaminate dal Comitato LCV

<b>Anno d'esame</b>	<b>Note esaminate</b>	<b>Pareri</b>
<b>2009</b>	7	2
<b>2010</b>	18	6
<b>2011</b>	24	6
<b>2012</b>	23	8
<b>Totale</b>	72	21

## 5 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

### 5.1 - Le Commissioni

Una panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche la consultiva, quella cioè che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

#### Anno 2012 - Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	29	85	20	3	6	4
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	27	57	66	7	6	11
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	45	100	267	6	19	5
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	45	81	148	12	7	10
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	32	48	9	3	16	5
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	35	54	43	3	8	7
COMMISSIONE SPECIALE RIFORMA DELLE PROVINCE	12	37	80	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>225</b>	<b>462</b>	<b>633</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>42</b>

Le attività svolte dalle Commissioni non appaiono distribuite in modo omogeneo. La III e la IV Commissione confermano, con un dato peraltro in crescita, il più consistente numero di soggetti auditi (rispettivamente 267 e 148 contro gli 88 e 102 del 2011) e, sempre la IV Commissione, è quella che ha espresso il più elevato numero di pareri su atti della Giunta (12 contro i 9 del 2011).

Nel 2012 l'insieme delle Commissioni di merito (esclusa la speciale) ha dedicato ai propri lavori una media di 35 sedute e 71 ore di attività; le Commissioni di merito hanno esaminato in media 10 provvedimenti in sede referente e 7 provvedimenti in sede consultiva, esprimendo 6 pareri su atti della Giunta e sentendo in audizione 92 soggetti.

I dati medi relativi alle attività delle Commissioni di merito risultano sostanzialmente in linea con quelli del 2011 in relazione al numero delle sedute (35 rispetto a 36) e al numero dei pareri resi su atti della Giunta (6 rispetto a 5), mentre registrano un incremento del numero delle ore di attività (71 rispetto a 64), del numero dei provvedimenti nel complesso esaminati (17 rispetto a 9) e dei soggetti auditi (92 rispetto a 61). Nel 2010 invece, mediamente, vi sono state 39 sedute, 76 ore di attività, sono stati esaminati 13 provvedimenti, resi 5 pareri su atti della Giunta e auditi 105 soggetti.

## **5.2 - Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione**

La sottostante tabella riepiloga i dati quantitativi dell'attività svolta nel 2012 dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. La diminuzione del numero delle sedute rispetto al biennio precedente (18 nel 2011 e 16 nel 2010) non ha determinato una flessione quantitativa di attività: i due dati degli atti esaminati e dei pareri resi risultano in continuità con i corrispondenti valori realizzati nel 2011 (32 gli atti esaminati; 10 i pareri) e nel 2010 (25 atti esaminati; 12 i pareri) - anno quest'ultimo anzi superato per numero di atti esaminati - con conseguente miglioramento del rapporto quantitativo fra numero delle sedute e numero dei prodotti.

Il disallineamento tra atti esaminati e numero dei pareri dipende dalla circostanza che per le informative giuntali sull'attuazione data agli indirizzi consiliari i pareri resi riguardano cumulativamente più note.

## Anno 2012 - Attività del Comitato LCV

<b>Sedute</b>	13 (6 UP)
<b>Atti esaminati</b> - 23 note di attuazione di atti di indirizzo - 3 relazioni di ritorno da clausole valutative - 3 relazioni inerenti il Rendiconto generale della Regione	29
<b>Pareri resi alle Commissioni di merito</b>	11
<b>Rapporto annuale sulla legislazione anno 2010 e 2011</b>	2
<b>Missioni valutative</b> (in svolgimento)	1

A completamento dei lavori avviati nel 2011, il Comitato ha approvato a inizio anno il Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari per l'anno 2010 e successivamente il Rapporto per l'anno 2011. In corso di svolgimento è invece rimasta la missione valutativa denominata <<Assicurazione per responsabilità civile in ambito sanitario: vantaggi e svantaggi del nuovo modello assicurativo>>.

## 5.3 - L'Assemblea

### Anno 2012 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	N.ro
Leggi approvate	28
Delibere non legislative	8
Nomine e designazioni	4
Votazioni	1.815
Sedute	78
Ore di attività	295

Nel 2012 l'Assemblea ha incrementato, nel suo complesso, la propria attività riunendosi per 295 ore (contro le 250 del 2011 e le 252 del 2010); ha inoltre effettuato 78 sedute (contro le 70 del 2011 e le 65 del 2010), ha approvato 28 leggi (contro le 19 del 2011 e le 23 del 2010) e 8 delibere non legislative (contro le 6 del 2011 e le 8 del 2010), ha effettuato 4 nomine e designazioni (contro le 2 del 2011 e le 7 del 2010) e 1.815 votazioni complessive (contro le 1.227 del 2011 e le 1.259 del 2010).

## 5.4 - Gli altri organi consiliari

### Anno 2012 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	25
Conferenza Presidenti Commissione	0
Ufficio di Presidenza	19
Giunta elezioni	0
Giunta delle nomine	4
Giunta per il regolamento	1

La Conferenza dei Capigruppo continua a essere, come già nel 2011 e nel 2010, l'organismo che, Commissioni a parte, si riunisce più spesso rispetto agli altri (25 sedute contro le 27 del 2011 e le 33 del 2010). Si registra un lieve aumento delle sedute dell'Ufficio di Presidenza (19 sedute contro le 16 del 2011 e le 18 del 2010). Sostanzialmente stabile nel 2012 e nel 2011 il numero delle sedute della Giunta delle nomine (4 contro le 6 del 2010) e quello della Giunta per il regolamento (1 contro le 2 del 2010).

### **Anno 2012 - Attività della Giunta delle nomine**

	<b>N.ro</b>
candidature esaminate	12
candidati auditi	5
nomine dirette	2
designazioni	1
enti/organismi interessati	3
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	5
enti/organismi interessati	5

La Giunta per le nomine ha esaminato nel 2012 12 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 14 del 2011 e le 26 del 2010), ha effettuato 1 designazione (stesso numero nel 2011 e 3 nel 2010) e 2 nomine dirette (contro 1 nel 2011 e 4 nel 2010).

## 6 - IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

La produzione legislativa dell'anno registra l'apposizione di tre nuove clausole valutative in altrettante leggi regionali (nn. 5, 16 e 23), oltre all'inserimento di due disposizioni recanti altri oneri informativi nei confronti del Consiglio regionale con riguardo alle leggi n. 10 e n. 18. Il quadro complessivo delle leggi regionali che al 31 dicembre 2012 prevedono oneri di rendicontazione nei confronti del Consiglio regionale è riportato in Appendice nella Tabella 3. Si tratta di una cinquantina di leggi, per le quali il Legislatore regionale ha inteso avviare un percorso conoscitivo sulla loro attuazione e, in particolare per quelle assistite da clausola valutativa, un percorso di verifica dei risultati prodotti dagli interventi e dalle politiche promosse dalle leggi di riferimento, allo scopo di acquisire elementi di conoscenza utili a migliorare la qualità e l'efficacia degli interventi regionali.

Il caso della clausola che assiste la legge regionale 23/2012 recante <<Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo>> merita un'attenzione particolare per il percorso di costruzione della disposizione, maturata nell'ambito di una iniziativa seminariale promossa - in collaborazione con il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione - dal gruppo di lavoro "Valutazione" interno al Comitato regionale del Volontariato. La disposizione è dunque nata da un processo partecipato di discussione e confronto formalmente esterno ai lavori consiliari, conclusosi con il recepimento nella clausola dell'apporto propositivo degli operatori del settore. La novità della disposizione sta anche nell'aver esteso all'esterno del Consiglio regionale - in capo ai due Comitati regionali del volontariato e delle associazioni di promozione sociale - la facoltà di richiedere lo svolgimento di missioni valutative (su interventi specifici realizzati in attuazione della legge) sin qui di esclusiva iniziativa consiliare. Tali caratteristiche ne fanno un primo esempio nel solco di uno degli impegni assunti con la sottoscrizione della Carta di Matera <<X. Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione>>.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> La Carta di Matera è il decalogo di impegni - frutto delle riflessioni e delle esperienze maturate dai livelli istituzionali e dagli staff tecnici di supporto coinvolti nella realizzazione di progetto CAPIRe - sottoscritto nel 2007 dalla quasi totalità delle Assemblee legislative regionali al fine di consolidare le attività di controllo e valutazione.

## 6.1 - Lo stato degli adempimenti informativi e l'esame consiliare

La tabella che segue riepiloga lo stato degli adempimenti informativi con riguardo agli oneri discendenti dalle clausole valutative vigenti, con indicazione delle relazioni che sono state oggetto d'esame consiliare.

### Lo stato delle relazioni presentate ed esaminate al 31 dicembre 2012

LR - Oggetto - Art. clausola valutativa	Relazioni/anno di presentazione	Relazioni esaminate/anno
23/2012 - Volontariato - art. 38		
16/2012 - Riordino ERDISU - art. 31 <sup>10</sup>		
5/2012 - Autonomia dei giovani - art. 32		
9/2011 - Sistema informativo regionale - art. 12		
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - art. 18		
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - art. 3		
9/2009 - Polizia locale - art. 27	2/2010 e 2012	1/2011
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - art. 15	3/2010 - 2012	3/2011 e 2012
29/2007 - Lingua friulana -art. 29		
11/2006 - Famiglia e genitorialità -art. 24	1/2012	
6/2006 - Cittadinanza sociale - art. 61	1/2011	
29/2005 - Commercio - art. 105	1/2012	
20/2005 - Servizi prima infanzia -art. 28		
18/2005 - Lavoro - art. 4		
12/2005 - Diritto studio universitario - art. 8 <sup>11</sup>	1/2011	1/2012
7/2005 - Mobbing - art. 7	1/2011	
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - art. 12 *		

\* presentati e in parte esaminati i dati informativi semestrali ex art. 7, c. 15

<sup>10</sup> Alla costituzione dell'ARDISS di cui all'art. 27 della LR 16/2012, prevista per il 1/1/2014, l'adempimento sostituirà la CV della LR 12/2005.

<sup>11</sup> Alla costituzione dell'ARDISS di cui all'art. 27 della LR 16/2012, prevista per il 1/1/2014, l'adempimento sarà sostituito dall'art. 31 della stessa legge.

Benché le prime clausole riguardino leggi risalenti al 2005 e prevedano la produzione di relazioni annuali, adempimenti si registrano solo a partire dal 2010, con un totale di 10 relazioni presentate dall'Esecutivo, di cui 4 nel 2012. A escludere le leggi di più recente approvazione, per le quali non è ancora maturato l'onere informativo, la misura degli adempimenti registra la produzione di informazioni per 8 leggi regionali su 14 e, solo per la legge 7/2009, risultano sempre presentate le previste relazioni annuali.

Sulla scorta delle relazioni presentate, in corso d'anno è stata svolta attività consiliare di controllo e valutazione con riguardo a due leggi. L'iter del processo di controllo e valutazione, come in precedenza, non è pervenuto alla fase conclusiva della discussione in Assemblea, rimanendo limitato ai lavori del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e al successivo esame nelle Commissioni di merito, che non per tutti i casi hanno presentato le previste relazioni per l'Assemblea.

Il fronte degli adempimenti agli altri oneri di rendicontazione disseminati nella legislazione regionale (una trentina di leggi) continua a registrare una situazione di generale carenza, con qualche singola eccezione, com'è per la legge 4/2005, per la quale anche nel 2012 sono pervenute le informative prescritte dall'art. 7, comma 15, che hanno avuto un inizio d'esame in Comitato poi completato a inizio 2013.

## **7 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

### **7.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine**

Come nei precedenti rapporti regionali, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'aggiornamento dell'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato concerne i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale nel corso del 2012.

Il presente aggiornamento considera altresì le decisioni della Corte costituzionale adottate nel corso dello stesso anno.

Anche nel 2012 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua a essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127, primo comma, Cost., come modificato dalla legge Cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge Cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge Cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

### **7.2 - Aspetti qualitativi relativi ai giudizi in via principale promossi dal Governo**

Nel corso del 2012, su 28 leggi regionali promulgate, il Governo ne ha impugnate 8: la legge regionale 3/2012 in materia di autonomie locali, la legge regionale 12/2012 in materia di porti, la legge regionale 14/2012 contenente l'assestamento del bilancio 2012, la legge regionale 15/2012 relativa alla legge comunitaria 2010, la legge regionale 16/2012 sugli enti e le agenzie regionali, la legge regionale 19/2012 in materia di energia e carburanti, la legge regionale 25/2012 sul sistema sanitario regionale e la legge regionale 26/2012 riguardante la manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

## Anno 2012: Censure promosse dallo Stato

**Legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 "Norme urgenti in materia di autonomie locali." BUR n. 11 del 14 marzo 2012, S.O.**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 1, commi 1 e 2 LR 3/2012
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, comma 3, Cost. Art. 23, commi 16-20-bis, del decreto-legge n. 201/2001, convertito in legge n. 214/2011.
<b>Censure del Governo</b>	<p>Le norme della legge regionale vengono impugnate nella parte in cui prevedono che nelle more dell'attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale continui ad applicarsi la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli Venezia Giulia, nonché nella parte in cui prevedono che fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale siano confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.</p> <p>Le norme sembrano porsi in contrasto con l'art. 23, commi 16-20-bis, del decreto-legge n. 201/2001, convertito in legge n. 214/2011, che dispone, per la parte che qui interessa, la riduzione dei costi di finanziamento delle province, mediante una riforma dell'ordinamento dell'ente Provincia, che riguarda gli organi di governo dell'ente, la loro composizione e le modalità di elezione e che si applica alle Regioni a Statuto speciale, che non abbiano nel termine di sei mesi adeguato i propri ordinamenti a quanto previsto dalla legge nazionale.</p> <p>Si rileva che la norma dello Stato nel configurare la trasformazione delle amministrazioni provinciali in enti di secondo livello si pone come principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117, 3 comma Cost. e come tale da valere sull'intero territorio nazionale nell'ottica di una diversa organizzazione degli enti locali connessa alla riduzione della spesa pubblica.</p> <p>Pur avendo quindi la Regione, in base al proprio Statuto, approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, le disposizioni impugnate eccederebbero dalla competenza statutaria in quanto si porrebbero in contrasto con il ricordato principio di</p>

	<<coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario>> applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale, in quanto sussisterebbe l'obbligo generale di tutte le Regioni di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica.
--	---

**Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 "Assesamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007". BUR n. 21 del 27 luglio 2012**

<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 9, commi 53, 54 e 55
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, comma 3, Cost.; Art. 81, comma 4, Cost.; Art. 97 Cost..
<b>Censure del Governo</b>	La norma è censurata in quanto prevede la possibilità di inserire ope legis il personale di cui si sia avvalso il Servizio sanitario regionale in una dotazione organica aggiuntiva - con conseguente aumento di oneri finanziari non quantificati e non coperti - e un inquadramento riservato nei ruoli della pubblica amministrazione, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e di copertura delle leggi di spesa in violazione dell'art. 117, terzo comma e dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, nonché con i vincoli assunzionali e di accesso al pubblico impiego, in violazione dell'art. 97 della Costituzione.
<b>3</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 11
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 9, comma 21, decreto legge del 31 maggio 2010, n.78; Art. 117, comma 3, Cost..
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata prevede l'attribuzione di posizioni economiche superiori per talune categorie di personale regionale che non abbiano conseguito avanzamenti nelle procedure di progressione riferite agli anni 2008 e 2010, violando quanto stabilito dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 che - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - preclude al personale contrattualizzato, progressioni di carriera e passaggi tra aree con effetti anche economici oltre che giuridici. Tale disposizione violerebbe altresì il principio di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, della Costituzione, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
<b>4</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, commi 12, 13 e 14
<b>Parametri</b>	Art. 117, comma 2, lett. l) Cost.;

<b>costituzionalità</b>	Art. 117, comma 3, Cost.;
<b>Censure del Governo</b>	<p>Il Governo impugna le disposizioni regionali nella parte in cui, individuando U.P.B. e capitoli di spesa per la copertura finanziaria degli inquadramenti di cui al (precedente) comma 11 della legge in esame, fanno gravare detta spesa direttamente sul bilancio della Regione e non sul fondo per la produttività come previsto dalla disciplina contrattuale di settore, omettendo inoltre ogni riferimento alla compatibilità di tali operazioni con i vincoli complessivi di contenimento della spesa.</p> <p>Tali norme verrebbero pertanto a incidere nella materia dell'ordinamento civile che l'art. 117, secondo comma, lett. l) riserva alla competenza esclusiva statale e si porrebbero in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.</p>
<b>5</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 15
<b>Parametri costituzionalità</b>	<p>Art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  Art. 117, comma 2, lett. l) Cost.;</p> <p>Art. 9, comma 2-bis, decreto legge del 31 maggio 2010, n.78;  Art. 3 Cost.;</p> <p>Art. 97 Cost.;</p> <p>Art. 117, comma 3, Cost.;</p>
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma censurata prevede il riconoscimento di un incentivo al personale regionale assegnato agli uffici unici, in contrasto con l'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 che rimette alla contrattazione integrativa la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici dipendenti, e i criteri utilizzati per la sua erogazione; in violazione del principio costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.</p> <p>La previsione di un nuovo incentivo per il personale regionale contrasta anche con l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 che, riferitamente al periodo 1° gennaio 2011/31 dicembre 2013, limita le risorse annuali per il trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione a quanto già assegnato nell'anno 2010; con conseguente violazione anche dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.</p>

<b>6</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 19
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 9, comma 2-bis, decreto legge del 31 maggio 2010, n.78; Art. 3 Cost.; Art. 97 Cost.; Art. 117, comma 3, Cost.; Art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; Art. 117, comma 2, lett. l) Cost.;
<b>Censure del Governo</b>	Analogamente alla precedente norma la disposizione in argomento, nel prevedere un incentivo per lo svolgimento di attività di natura estimativa del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, contrasta con i limiti di risorsa per trattamenti accessori disposti dal surrichiamato articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010; in violazione quindi dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. In quanto disciplina profili di trattamento economico e accessorio che il già citato articolo 45 del d.lgs. 165/2001 riserva invece alla contrattazione integrativa, la norma in riferimento viola inoltre il principio costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.
<b>7</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 30
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 13, comma 16 della LR 24/2009; Art. 14, comma 9, del decreto legge del 31 maggio 2010, n.78; Art. 3 Cost.; Art. 97 Cost.; Art. 117, comma 3, Cost..
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata, autorizzando la Regione ad assumere personale anche in deroga al limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, imposto alle regioni dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010 - come richiamato dall'art. 13, comma 16 della LR 24/2009 - contrasta con la normativa statale in materia di assunzioni e viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché i principi di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può

	derogare.
<b>8</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 31
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78; Art. 117, comma 3, Cost.
<b>Censure del Governo</b>	La norma regionale è impugnata in quanto, nel prevedere un'indennità integrativa mensile aggiuntiva in favore dei consiglieri regionali di parità, a decorrere dal primo gennaio 2012, si porrebbe in contrasto con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010 che - a decorrere da gennaio 2011 e fino a dicembre 2013 - impone alle PA una riduzione (in misura del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010) di tutti gli emolumenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo; in violazione quindi del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

**Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria - Legge comunitaria 2010”. BUR n. 22 del 16 agosto 2012**

<b>9</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 15, comma 1, lett. a)
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Art. 117, comma 1, della Costituzione. Art. 117, comma 2, lett. s). Art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
<b>Censure del Governo</b>	La norma regionale dettata in materia di caccia, rispetto alla quale lo Statuto di autonomia riconosce alla Regione una potestà legislativa primaria, sembrerebbe interferire con le attribuzioni dello Stato in materia di disciplina dell'ambiente nella parte in cui inserisce una peculiare procedura di deroga ai divieti di caccia. La norma sembra eccedere quanto previsto dalla normativa

	<p>statale, attuativa della direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, laddove prevede che i provvedimenti di deroga siano adottati dalla Giunta regionale, entro trenta giorni antecedenti l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico regionale, sentite le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.</p> <p>Il comma 4 bis inserito dalla norma censurata, letto in combinato disposto con il successivo comma 7 dell'art. 6 della LR 14/12 che prevede la possibilità della Giunta regionale di adottare il provvedimento di deroga una volta decorso inutilmente un breve termine (trenta giorni) entro il quale il Comitato faunistico regionale deve esaminare la proposta di deroga, introduce un meccanismo di silenzio assenso e consente l'adozione di provvedimenti di deroga in assenza del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o degli istituti regionali riconosciuti</p> <p>Nel disporre tale procedura, la norma afferma che tale procedimento è attuato per finalità di &lt;&lt;cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo&gt;&gt;; tuttavia nella formulazione adottata finisce con l'estendere la procedura anche ad altre tipologie di deroga</p>
<b>10</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 15, comma 1, lett. c)
<b>Parametri costituzionalità</b>	<p>Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Art. 117, comma 1, della Costituzione.</p> <p>Art. 117, comma 2, lett. s).</p> <p>Art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992.</p> <p>Art. 16, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma viene impugnata in quanto, nel prevedere la possibilità della Giunta regionale di adottare il provvedimento di deroga una volta decorso inutilmente un breve termine (trenta giorni) entro il quale il Comitato faunistico regionale deve esaminare la proposta di deroga, sembrerebbe introdurre un meccanismo di silenzio assenso, consentendo l'adozione di provvedimenti di deroga in assenza del parere dell'ISPRA o degli istituti regionali riconosciuti.</p>

<b>11</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 15, comma 1, lett. d)
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Art. 117, comma 1, della Costituzione. Art. 117, comma 2, lett. s). Art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma viene impugnata nella parte in cui consente di escludere la deroga al divieto di prelievo venatorio "per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione", con ciò mostrando di voler disciplinare compiutamente la materia dei limiti al potere di siffatta deroga, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale.</p> <p>La norma sembra violare l'art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che, per contro, in attuazione di vincoli derivanti dalla &lt;&lt;direttiva uccelli&gt;&gt;, esclude dalla possibilità di prelievo in deroga le specie in declino tout-court, indipendentemente dal periodo dell'anno o dalle fasi di nidificazione.</p> <p>La norma infine attrae nella disciplina delle deroghe al divieto di prelievo venatorio l'attività di controllo delle specie alloctone, con ciò sembrando in contrasto con la normativa statale, che prescrive per tale attività l'esperimento preventivo di prelievi selettivi attraverso l'utilizzo di &lt;&lt;metodi ecologici&gt;&gt;, previo parere dell'ISPRA.</p>
<b>12</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 18, comma 1, lett. a)
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Art. 117, commi primo e secondo, lett. s) Costituzione; Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979; Art. 16, legge 11 febbraio 1992, n. 157.
<b>Censure del Governo</b>	La norma viene impugnata nella parte in cui affida genericamente alle riserve di caccia il compito di stabilire i tempi e le modalità delle immissioni di selvaggina in deroga alle vigenti disposizioni di legge statale, che riconoscono alle sole aziende faunistiche venatorie la determinazione delle modalità di introduzione della selvaggina nei tempi peraltro consentiti dalla medesima legge nazionale. La norma regionale, prevedendo una più generalizzata introduzione di selvaggina, sembrerebbe in contrasto con la disciplina statale ed esporre a rischio l'equilibrio dell'ecosistema.

<b>13</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 18, comma 1, lett. d)
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Art. 117, commi primo e secondo, lett. s) Costituzione; Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979; Art. 12, commi 2 e 3 e art. 21, comma 1, lett. g) della legge quadro nazionale n. 157 del 1992.
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata prevede che il personale della società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria della stessa, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, è trasferito nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previa verifica dei requisiti ed "eventuale" selezione. Secondo il Governo la norma è in palese contrasto con l'articolo 97 della Costituzione prevedendo un inquadramento riservato, senza esperimento delle procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, la norma si pone in contrasto con le disposizioni normative statali in materia di vincoli assunzionali, costituiti dall'articolo 1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006 e dall'articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, secondo le quali, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno debbono assicurare la riduzione complessiva delle spese di personale, "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale", ponendo altresì il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento. Pertanto la disposizione si pone in conflitto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica.

**Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione." BUR S.O. 22 del 16 agosto 2012**

<b>14</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 54
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 97 Cost., art. 117, terzo comma, Cost., art. 1, commi 557 e 562, legge 296/2006, art. 76, comma 7, d.l. 112/2008
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata prevede che il personale della società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di

	<p>cessazione della gestione liquidatoria della stessa, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, è trasferito nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previa verifica dei requisiti ed "eventuale" selezione. Secondo il Governo la norma è in palese contrasto con l'articolo 97 della Costituzione prevedendo un inquadramento riservato, senza esperimento delle procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, la norma si pone in contrasto con le disposizioni normative statali in materia di vincoli assunzionali, costituiti dall'articolo 1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006 e dall'articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, secondo le quali, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno debbono assicurare la riduzione complessiva delle spese di personale, "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale", ponendo altresì il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento. Pertanto la disposizione si pone in conflitto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica.</p>
--	---

**Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti" BUR n.42 del 17 ottobre 2012**

<b>15</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 5, comma 9
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 6, comma 2, lett. a, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; Art. 117, comma 2, lett. s) Cost..
<b>Censure del Governo</b>	<p>L'articolo in argomento disciplina il piano energetico regionale (PER), definendone obiettivi, contenuti e iter di formazione. La norma introduce inoltre due ulteriori strumenti programmatori che sono l'atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) e i programmi operativi regionali (PRO).</p> <p>La censura dedotta in ricorso concerne più specificamente l'APR che il legislatore regionale assoggetta alle procedure di valutazione strategico ambientale (VAS) previste dal TU di "norme in materia ambientale" di cui al d.lgs. n.152/2006, nei soli casi in cui lo stesso atto contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti e fonti rinnovabili.</p> <p>Tale limitazione è ritenuta dal ricorrente lesiva della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della "tutela</p>

	dell'ambiente", sul presupposto che l'APR per la sua qualità di piano del settore energetico sia in ogni caso da sottoporre a valutazione strategico ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, lett. a) del surrichiamato decreto legislativo, espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" di cui all'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
<b>16</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 8
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28; Art. 117, comma 3, Cost..
<b>Censure del Governo</b>	<p>L'articolo in argomento disciplina le procedure autorizzative per gli impianti di produzione, deposito e infrastrutture energetiche e, conformemente alla normativa statale, li assoggetta ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di una conferenza di servizi.</p> <p>La censura dedotta in ricorso riguarda più specificamente la previsione del comma 8 dell'articolo all'esame che introduce la possibilità del ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) già prevista dalla normativa nazionale per tipologie di interventi da realizzare su impianti esistenti, anche alle modifiche non sostanziali da realizzare su impianti e infrastrutture che hanno già ottenuto l'autorizzazione unica.</p> <p>La previsione regionale in questione, estendendo la portata applicativa della fattispecie autorizzativa semplificata PAS, è ritenuta invasiva dell'ambito di competenza statale cui spetta la individuazione e la disciplina del regime abilitativo del settore di interesse (giusto art. 5, del d.lgs. 28 del 2011) eccedendo la competenza regionale in materia di energia di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione.</p>
<b>17</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 13, commi 2, 3,4 e 5
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 1-sexies del decreto legislativo 29 agosto del 2003, n.239; Art. 117, comma 3, Cost.; Art. 117, comma 2, lett. m) Cost.; Art. 206 del decreto legislativo 12 aprile, n.163; Art. 97Cost..
<b>Censure del Governo</b>	<p>L'articolo in questione individua dettagliatamente i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica e precisa altresì taluni requisiti soggettivi di presentazione.</p> <p>Riguardo ai contenuti, le norme dedotte in ricorso (si vedano in particolare commi 2, 3, 4 e 5) introducono, a pena di improcedibilità, degli oneri procedurali e di integrazione documentale che non sono previsti dalla correlata disciplina</p>

	<p>statale di dettaglio.</p> <p>Sotto tale profilo vengono quindi censurati dal Governo, in quanto ritenuti contrastanti con i principi che informano la legislazione statale di settore di cui all'articolo 1- sexies del d.l. n.239 del 2003 e di quelli che informano il procedimento amministrativo, tra cui in particolare il principio di semplificazione, di derivazione comunitaria; in violazione quindi rispettivamente dell'articolo 117, comma 3 e comma 2, lett. m) della Costituzione.</p> <p>Secondo il Governo, in correlazione a detti principi è allo Stato che spetta definire i livelli minimi essenziali di adempimento procedimentale e di allegazione documentale necessari e uniformi su tutto il territorio nazionale per il rilascio della autorizzazione unica di che trattasi.</p> <p>In tal senso sono pertanto censurati anche i riferimenti tecnici degli allegati da produrre con l'istanza di autorizzazione unica, che nella disciplina regionale - diversamente dallo Stato - sono richiesti "a pena di improcedibilità" secondo i livelli progettuali previsti dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al d.lgs. 163/2006, che in tale settore non dovrebbe trovare applicazione; con violazione conseguente del principio di buon andamento previsto dall'articolo 97 della Costituzione.</p>
<b>18</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 13, comma 6
<b>Parametri costituzionalità</b>	<p>Art. 117, comma 3 Cost.;</p> <p>Decreti legislativi n. 79/1999, 387/2003, 28/2011;</p> <p>Art. 3 e 44 Cost.;</p> <p>Art. 12, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387.</p>
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma in riferimento prevede che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti attestanti la titolarità delle aree.</p> <p>Anche sotto il profilo soggettivo, in analogia con quanto rilevato in ordine alle succitate disposizioni dell'articolo 13, il Governo contesta alla disciplina regionale di eccedere il rispettivo ambito di competenza legislativa in violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, con la richiesta di requisiti (di idoneità soggettiva e di titolarità delle aree) che non sono contemplati dalla legge statale di cui ai d.lgs. n.79/1999, 387/2003, 28/2011; aggravando il procedimento e incidendo negativamente sul diritto costituzionale di iniziativa economica con l'asserito effetto di una ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori del</p>

	<p>settore, in contrasto anche con gli articoli 3 e 41 della Costituzione.</p> <p>In particolare, in ordine al requisito di titolarità delle aree, il ricorrente rileva il contrasto con il principio di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, che anche al fine di promuovere la diffusione delle energie rinnovabili prevede che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili....(omissis) sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti" e che "l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".</p>
<b>19</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 14
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 1-sexies, commi 3 e 5 del decreto legislativo 29 agosto del 2003, n.239; Art. 117, comma 3 Cost..
<b>Censure del Governo</b>	L'articolo in argomento disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. In relazione a tale disposizione il ricorrente censura in primo luogo la mancata apposizione di "misure di salvaguardia" che, come per lo Stato (art. 1-sexies, comma 3 del dl. 239/2003) siano volte a garantire il buon esito del procedimento, impedendo che nelle more di autorizzazione della nuova infrastruttura siano preclusi ulteriori interventi edilizi e urbanistici sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto; in tal modo eccedendo la competenza regionale in materia di energia di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione.
<b>20</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 14, commi 2, 7 e 9
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, comma 3 Cost.; Art. 12 e in particolare commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387; Art. 1-sexies, comma 5 e comma 2, lett. b) del decreto legislativo 29 agosto del 2003, n.239; Art. 117, comma 2, lett. m) Cost.;
<b>Censure del Governo</b>	Le altre censure espresse nell'atto di ricorso in riferimento ai commi 2, 7 e 9 dell'articolo 14 attengono tutte alla violata unicità del procedimento. Posto che nella intenzione del legislatore nazionale, lo strumento giuridico dell'autorizzazione unica è titolo sufficiente a realizzare ogni opera si renda necessaria in conformità al progetto approvato e alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio. Dovendosi pertanto escludere ogni ulteriore adempimento o provvedimento correlato, come invece previsto ai commi citati dell'articolo in argomento che, eccedendo la competenza regionale in materia di energia di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione,

	rispettivamente richiedono, a determinate condizioni, l'intervento aggiuntivo delle Soprintendenze, dell'ARPA ovvero il parere favorevole del Comune per gli effetti di variante urbanistica (già operante ai sensi della disciplina nazionale con il rilascio della autorizzazione); in violazione anche del principio di semplificazione e uniformità su tutto il territorio nazionale dei procedimenti del tipo di specie.
<b>21</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 16, comma 2, lett. a)
<b>Parametri costituzionalità</b>	Decreti legislativi n. 387/2003, 28/2011; Art. 6, comma 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
<b>Censure del Governo</b>	<p>L'articolo individua gli interventi non soggetti ad autorizzazione e realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori (c.d. SCIA), nonché quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS).</p> <p>Il ricorso censura in particolare la previsione del comma 2, lett. a) dell'articolo in questione, che assoggetta al regime della comunicazione di inizio lavori l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili senza riprodurre lo specifico limite di potenza " non superiore a 50Kw" previsto dall'articolo 6, comma 11 del d.lgs. 28/2011 (di Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).</p> <p>La norma regionale in questione estende altresì la portata applicativa di tale regime autorizzatorio, prevedendo la rispettiva applicazione anche per gli impianti che riproducono energia termica oltre i limiti disposti dal legislatore nazionale.</p> <p>Il Governo rileva quindi il contrasto delle disposizioni richiamate con la normativa statale di principio di cui ai d.lgs. n.387/2003, 28/2011 e in particolare con il citato art. 6 comma 11 del d.lgs.28/2011, eccedendo la competenza legislativa regionale in materia di energia di cui all'art. 117, comma 3.</p>
<b>22</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 17
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n.239; Art. 34, comma 11, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179; Art 117, comma 3 Cost.; Art. 97 Cost..
<b>Censure del Governo</b>	L'articolo in riferimento prevede la possibilità per la Regione di stipulare degli accordi con i proponenti, al fine di assicurare, mediante misure di intervento compensativo o in presenza di determinate condizioni espressamente indicate

	<p>ex lege, la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche da autorizzare.</p> <p>La norma regionale in questione è impugnata per violazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto prevede tali accordi anche in presenza di condizioni e per finalità che la legislazione nazionale non contempla nella rispettiva disciplina dettata, in particolare, dall'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n.39 e secondo modalità (la LR attribuisce all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere gli accordi) contrastanti con l'articolo 34, comma 11, del decreto legge n.179 del 2012, che ne rimette la determinazione ad apposito decreto ministeriale.</p> <p>A parere del ricorrente la norma censurata eccede la potestà di individuare tali misure, che la legislazione nazionale circoscrive esclusivamente a quegli interventi compensativi che presentano carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica.</p> <p>La disposizione regionale inoltre, subordinando e condizionando alla stipula dei medesimi accordi anche l'intesa prevista dalla disposizione dell'art. 11 della legge regionale in argomento (intesa tra Stato e Regione) per i progetti di competenza autorizzativa statale, secondo il ricorrente, aggrava il procedimento in contrasto con il principio di buon andamento previsto dall'articolo 97 della Costituzione.</p>
<b>23</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 18, commi 2 e 4
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 1-sexies, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 29 agosto del 2003, n.239; Art. 1, comma 4, lett. a) b) e c) della legge 23 agosto 2004, n.239; Art. 117, comma 3 Cost..
<b>Censure del Governo</b>	<p>La disposizione in riferimento individua e disciplina i progetti concernenti le c.d. "marchant lines", ovvero le reti elettriche di interconnessione con l'estero e definisce i criteri per il rilascio della autorizzazione unica di tali progetti nel quadro giuridico europeo relativo alle "condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica" (di cui al regolamento del Parlamento Europeo 719/2009).</p> <p>Relativamente al comma 2 dell'articolo in commento il ricorrente esplicita le medesime censure sollevare in riferimento all'articolo 14, comma 9 (alle cui argomentazioni è fatto rinvio), posto che ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 2, lett. b) del D.L. 239/2003 l'autorizzazione unica</p>

	<p>comprende l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio a prescindere dall'approvazione della variante urbanistica (peraltro, come già osservato il rilascio dell'autorizzazione ha di per sé effetto di variante urbanistica).</p> <p>In relazione al comma 4 la censura è riferita alla parte della norma regionale che nel disporre le condizioni autorizzative di "marchant lines" riserva una quota significativa del totale dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale.</p> <p>Tale disposizione si rivolge a tutti gli operatori economici che intendono costruire ed esercire nel territorio regionale una linea elettrica di interconnessione con l'estero, imponendo loro di allocare una quota della capacità di trasporto della nuova infrastruttura a soggetti che devono dare esecuzione a contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con imprese aventi sedi od impianti localizzati nel medesimo territorio e si configura come una scelta di politica energetica tesa a &lt;&lt;salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia&gt;&gt; (cfr. l'art. 1, comma 3, lett. m, L. 239/2004).</p> <p>Tale previsione è valutata dal ricorrente come lesiva del sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico e incidente sulle regole di libera concorrenza del mercato dell'energia, in violazione dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione.</p>
--	--

**Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25 "Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale." BUR n. 51 del 19 dicembre 2012**

<b>24</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 8, comma 2
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 1, comma 6, DPCM 502/1995, art. 81 Cost., art. 117, terzo comma, Cost.
<b>Censure del Governo</b>	La norma viene censurata nella parte in cui dispone che ai direttori generali che decadono dall'incarico viene corrisposto "il compenso omnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dall'incarico". Secondo il Governo la norma regionale violerebbe il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 6, DPCM 502/1995 secondo il quale "nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nel caso di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni". Inoltre la norma sarebbe priva di copertura finanziaria.

**Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.” BUR S.O. 37 del 28 dicembre 2012**


<b>25</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 112
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006
<b>Censure del Governo</b>	La norma viene censurata nella parte in cui inserisce il comma 2 bis all’articolo 5 della LR 9/2007, escludendo dalla verifica di assoggettabilità ambientale determinate opere di sistemazione idraulico-forestale qualora siano rispettati determinati limiti dimensionali. La norma eccede la competenza regionale, che in materia di tutela dell’ambiente è di tipo concorrente, in quanto viola l’art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006 il quale prevede che le regioni possano determinare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, purché non si ricada neppure parzialmente in aree naturali protette e sulla base di determinati elementi. La norma regionale, invece, esclude dalla verifica di assoggettabilità un’intera classe di progetti senza considerare in alcun modo gli elementi indicati dalla norma statale, né la circostanza che gli interventi possano ricadere in aree naturali protette.
<b>26</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 175
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006
<b>Censure del Governo</b>	La norma viene censurata, per considerazioni analoghe a quelle di cui al punto precedente, nella parte in cui modifica l’articolo 5 bis della LR 43/1990 escludendo dalla verifica di assoggettabilità ambientale gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione, a determinate condizioni.
<b>27</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 171
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, terzo comma (protezione civile), artt. 65 e 93 DPR 380/2001
<b>Censure del Governo</b>	La norma viene censurata nella parte in cui introduce al comma 3 dell’articolo 3 della LR 16/2009 la lett. c bis). Quest’ultima demanda al regolamento regionale la definizione degli interventi che, per la loro limitata importanza statica, sono esentati dagli adempimenti previsti dalla normativa statale anti-sismica (artt. 65 e 93 DPR 380/2001). Secondo il Governo la norma eccede la competenza regionale, che in materia di protezione civile è di

	tipo concorrente, in quanto viola i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale.
<b>28</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 199
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., art. 184 bis d.lgs. 152/2006, DM 161/2012
<b>Censure del Governo</b>	La norma viene censurata nella parte in cui inserisce l'articolo 18 ter nella LR 35/1986. Quest'ultimo qualifica come sottoprodotti e non come rifiuti i materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, a condizione che il produttore dimostri l'esistenza di alcuni requisiti indicati nel medesimo articolo. Secondo il Governo la norma eccede la competenza regionale in quanto, in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è la tutela dell'ambiente cui afferisce la disciplina dei rifiuti, viola la normativa statale.

### 7.3 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2012

L'incidenza delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale a partire dall'inizio della IX legislatura è rappresentata nella tabella 4 riportata in Appendice.

Sotto il profilo quantitativo la percentuale di leggi impugnate si mantiene elevata (28%), in linea con la tendenza iniziata nel 2009, su livelli che interessano un quarto delle leggi approvate.



Dal confronto di questi dati con quelli delle altre Regioni e Province autonome, esclusa la Sicilia per la peculiarità del suo sistema di controllo di costituzionalità, si osserva che solamente altre tre regioni e la Provincia di Bolzano si attestano su valori che superano il 20% di leggi impugnate. Solo una Regione e una Provincia autonoma non registrano censure governative. La percentuale di leggi impugnate nella nostra Regione supera il doppio della media del contenzioso Stato-Regioni del 2012.

## 7.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nel 2012

Nel corso del 2012, la Corte costituzionale ha definito il contenzioso riguardante diverse leggi regionali del 2011 con una pronuncia che ha dichiarato l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate dal governo sulla legge 6/2011 in materia di attività estrattive, mentre sono risultate parzialmente fondate le censure sollevate con riferimento alla legge 10/2011 in materia di cure palliative, alla legge 11/2011 relativa all'assestamento del bilancio 2011 e alla legge 18/2011 contenente la legge finanziaria 2012. Si è trattato perlopiù di norme contrastanti con principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, quali i limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale introdotti dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge 112/2008 e il principio di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, in particolare attraverso il contenimento della spesa per il personale di cui agli articoli 6, 9 e 17 del decreto legge 78/2010.

Relativamente ai ricorsi sulle leggi approvate nel 2012, quello sulla legge 12/2012 in materia di porti è già stato definito dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo a seguito della modifica della norma regionale impugnata.

**Sentenza 100/2012 - Deposito 20/04/2012 - Pubblicazione G.U. 26/04/2012 - Oggetto: legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 "Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche"**

**ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 1
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, secondo comma, lett. s), art. 5 Statuto, art. 11, comma 3, lett. b) e art. 22, comma 1, lett. d), legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette)
<b>Censure del Governo</b>	La norma regionale impugnata, nel vietare l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione di minerali nei parchi regionali e comunali, non prevede al contempo alcun divieto per le attività già in essere, consentendone pertanto la prosecuzione, in violazione delle disposizioni statali che vietano l'apertura e l'esercizio, nei parchi nazionali, di cave, miniere e discariche. La norma regionale eccede così la propria competenza di tipo concorrente in materia di miniere, cave e torbiere stabilita dall'art. 5 dello Statuto.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Inammissibilità</b> della questione per inesatta indicazione della norma oggetto di censura.
<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 24
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, secondo comma, lett. s), art. 144, comma 5, d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)
<b>Censure del Governo</b>	La norma regionale impugnata prevede l'assimilazione delle acque utilizzate per scopi geotermici, che non sono state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non hanno subito trattamenti chimici, alle acque reflue domestiche. La norma viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di attività estrattiva e risorse geotermiche, afferendo essa necessariamente alla tutela dell'ambiente: secondo la disciplina statale, infatti, le acque utilizzate per scopi geotermici, trattandosi di acque utilizzate nell'ambito di un'attività industriale, devono essere classificate quali acque reflue industriali.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Infondatezza</b> della questione: il legislatore regionale ha esercitato la propria competenza legislativa in conformità a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lett. e), del d.lgs. n. 152 del 2006, che, nell'individuare i criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque, espressamente prevede che la normativa regionale possa assimilare alle acque reflue domestiche le altre acque reflue che abbiano caratteristiche qualitative a esse equivalenti. Poiché non è irragionevole ritenere che le acque utilizzate per scopi geotermici - che

	non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici - presentino caratteristiche equivalenti a quelle delle acque reflue domestiche, si deve concludere che legittimamente la Regione ne ha assimilato la relativa disciplina.
--	---

**Sentenza 115/2012 - Deposito 10/05/2012 - Pubblicazione G. U. 16/05/2012-  
Oggetto: legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 "Interventi per garantire  
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"**

### ELEMENTI DEL GIUDIZIO

<b>3</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Artt. 4, 5 e 10
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, 5, 6 e 7 legge costituzionale 1/1963 (Statuto speciale Regione FVG)
<b>Censure del Governo</b>	---
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Inammissibilità</b> della questione per carenza di un idoneo percorso argomentativo in grado di collegare il richiamato parametro costituzionale alla pretesa illegittimità delle norme impugnate. Gli articoli dello Statuto così apoditticamente invocati riguardano inoltre competenze legislative della Regione in materie distinte da quella cui inerisce il ricorso.
<b>4</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, terzo comma Cost. e art. 5, comma 5 legge 38/2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)
<b>Censure del Governo</b>	Le norme censurate prevedono attività in materia di cure palliative e di terapia del dolore, che determinano "eventuali oneri" a carico del bilancio regionale non compatibili con il dettato dell'art. 5, comma 5, dalla legge 38/2010. Tale legge fissa i principi in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, stabilendo che per la sua attuazione si provvede «nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Da ciò deriverebbe il contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma Cost.), di cui la suddetta norma è espressione.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Infondatezza</b> della questione: la norma richiamata non pone limiti finanziari alla sua attuazione da parte delle Regioni, ma solo alla disciplina delle reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, dunque non pone un principio generale volto a contenere le spese nel settore

	delle cure in questione, ma fissa solo un limite in relazione al costo di specifiche attività contemplate nella norma stessa, distinte da quelle previste nella norma impugnata. Inoltre la norma richiamata regola la copertura delle spese afferenti alle reti nazionali con una quota del Fondo sanitario nazionale e non si riferisce quindi al bilancio delle regioni che non fruiscono del finanziamento di tale fondo, come la Regione FVG.
<b>5</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 15
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 81, quarto comma Cost., e art. 19 legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)
<b>Censure del Governo</b>	L'art. 15 detta le disposizioni finanziarie, indicando le unità di bilancio e i capitoli cui fanno carico gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui agli artt. 4, 5 e 10.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità</b> dell'art. 15: tale disposizione non indica i mezzi finanziari necessari per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 4, 5 e 10, ponendosi così in contrasto con l'art. 19 della legge 196/2009, che prescrive di indicare la copertura finanziaria conseguente all'adozione di una legge che prevede nuovi o maggiori oneri. La norma censurata viola così il principio di corretta copertura della spesa (art. 81, quarto comma, Cost.), di cui l'art. 19 della legge 196/2009 è espressione.

**Sentenza 217/2012 - Deposito 13/09/2012 - Pubblicazione G. U. 19/09/2012- Oggetto: legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 "Assessment del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 e 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n.21 / 2007".**

#### **ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>6</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 2, comma 106
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, primo comma, Cost. Art. 108 TFUE; Regolamento CE n.1998/2006.
<b>Censure del Governo</b>	La norma impugnata, prevedeva la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l'esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute, introducendo un aiuto oltre la soglia de minimis, per il quale avrebbe dovuto operare l'obbligo, non previsto, della comunicazione ex art. 108 TFUE.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Incostituzionalità</b> dell'art. 2, comma 106, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al

	mancato rispetto dei vincoli dell'ordinamento comunitario, e in particolare, dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
<b>7</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 10, comma 25
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 76, comma 7, del d.l.112/ 2008; legge 133/2008; Art. 117, terzo comma, Cost.
<b>Censure del Governo</b>	La norma prevedeva che ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell'articolo 12 della LR n.17/2008 (legge finanziaria 2009) non fossero conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi, così alterando <<il corretto modo di determinare il rapporto spesa corrente/spesa per il personale>> rilevante ai fini dell'osservanza delle norme statali che, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, hanno fissato limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale, ex art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria) come modificato dalla legge di conversione n. 133/2008.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Incostituzionalità</b> dell'art. 10, comma 25, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e della norma interposta dell'art. 76, comma 7 del d.l. 112 del 2008, cui va riconosciuta la natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, <<per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente>>.
<b>8</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 26
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt.3 e 97 Cost.
<b>Censure del Governo</b>	La norma stabiliva che <<il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8 e 9 della LR n.12/2009 (Assestamento del Bilancio 2009) sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato>>, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione in riferimento al principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, nonché alla regola del concorso pubblico per l'assunzione nella pubblica

	amministrazione.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Incostituzionalità</b> dell'art. 12, comma 26, in quanto il legislatore può introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., purché però delimitate in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Dovendosi per converso escludere la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, e riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo.
<b>9</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 28
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 76, comma 7, del d.l.112/ 2008; legge 133/2008; Art. 36 del d.lgs.165/2001; Art. 117, comma 2, lett. l), Cost.;
<b>Censure del Governo</b>	La norma estendeva la disciplina prevista dall'art. 13, comma 18, della LR n. 24/2009 (concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato) al personale con contratto di lavoro a termine (stipulato alla data del 31 dicembre 2008 e purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame)in contrasto con la previsione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, che riconosce assunzioni a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e a termine esclusivamente in presenza e in risposta "a esigenze temporanee ed eccezionali". Il ricorrente rileva che la norma impugnata perpetuava quindi una modalità di assunzione del personale per porre rimedio a carenze ordinarie di organico; facendo del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, a esigenze eccezionali e straordinarie.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Incostituzionalità</b> dell'art. 12, comma 28, della legge regionale n. 11 del 2011 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sulla competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, giacché nella norma

	<p>censurata &lt;&lt;non si fa cenno alla necessità di assicurare il rispetto della disciplina statale di principio sul contenimento della spesa di personale&gt;&gt; (e cioè il già citato art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni); si deduce anche la lesione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi, sui rapporti di diritto privato, giacché risulterebbe vulnerato l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione delle assunzioni.</p>
<b>10</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 33
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 9, comma 1 del d.l. 78/2010; legge n. 122/2010; Art. 117, comma 3, Cost..
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma impugnata prevedeva - per il triennio 2011-2013 - un aumento di 90 euro mensili lordi dell'indennità di pronto intervento spettante al personale (previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile) per il servizio di pronto intervento, in contrasto con i limiti di trattamento economico complessivi previsti per il personale dipendente (anche di qualifica dirigenziale) dall'articolo 9, comma 1 del d.l.78/2010 (che impone per gli anni 2011, 2012 e 2013 di non superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010); con conseguente lesione dei principi fondamentali della vigente normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione è tenuta a conformarsi ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Incostituzionalità</b> della denunciata disposizione di cui all'art. 12, comma 33 che, in contrasto con i limiti generali imposti dalla norma statale interposta dell'art. 9, comma 1 del dl n.78/2010 -da ricondurre nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica - ridetermina una indennità a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011. A tal proposito la Corte rileva che il legislatore statale può, con una disciplina di principio, imporre legittimamente agli enti autonomi - per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali e obblighi comunitari - vincoli</p>

	<p>alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa. Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni &lt;&lt;a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale&gt;&gt;.</p>
<b>11</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 7, comma 51
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 6 e 9 del d.l. n. 78 / 2010; Art. 117, comma 3 Cost..
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma stabiliva che per i contratti di lavoro autonomo a collaborazione coordinata e continuativa stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia non trovano applicazione le disposizioni regionali recate dall'articolo 12, comma 30 della legge regionale n.22/2010, volte al contenimento delle spesa pubblica; il ricorrente rileva in proposito una violazione delle disposizioni statali di cui agli artt. 6 e 9 del d.l. n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che costituiscono principi generali ai quali le Regioni si devono adeguare, in applicazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Incostituzionalità, limitatamente agli effetti prodotti per il solo 2011</b>, dell'art. 7, comma 51 in quanto le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte - e cioè gli artt. 6 e 9 del d.l. n. 78 del 2010 - prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti al contenimento dei costi degli apparati amministrativi (art. 6) e delle spese in materia di personale (art. 9), con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che a essi si conformava. Tuttavia, il denunciato comma 51 dell'articolo 7 è stato abrogato dall'art. 9, comma 26, lett. d) della legge regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012; di qui la piena riespansione della disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della menzionata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall'anno 2012.</p> <p>Correlativamente la Corte dichiara <b>cessata la materia del contendere</b> in ordine alla questione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale data della sua abrogazione.</p>

<b>12</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 2, comma 55
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 108 TFUE; Art. 117, comma 1 Cost.; Art. 117, comma 2, lett. e) Cost..
<b>Censure del Governo</b>	La disposizione impugnata stabiliva la concessione di un contributo in favore della società Udine e Gorizia Fiere S.p.a.- a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia - senza prevedere la notificazione alla Commissione europea prevista dall'art. 108 TFUE; con conseguente violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei vincoli comunitari e internazionali nonché, altresì, arrecando pregiudizio alla libera concorrenza del mercato, con conseguente violazione anche dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, avendo il legislatore regionale invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessata la materia del contendere</b> della questione relativa all'art. 2, comma 55. legge regionale n. 11 del 2011 in quanto l'articolo 3, comma 24, della legge n. 18 del 2011 ha integrato la anzidetta disposizione - che nella sua originaria formulazione non ha avuto applicazione in modo soddisfacente per le pretese del ricorrente - con la specificazione che il contributo straordinario di che trattasi è concesso a titolo di aiuto "de minimis" e, quindi rendendo la misura suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata alla realtà produttiva territoriale.
<b>13</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 2, comma 88
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 108 TFUE; Art. 117, comma 1 Cost.; Art. 117, comma 2 Cost..
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata contemplava una concessione di finanziamento in favore della ASDI denominata "Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a r.l." e all'"Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia S.p.a. Consortile" a finalità di sviluppo del prodotto. Il ricorso ne denunciava la natura di misura di tipo selettivo in favore di società consortili a capitale misto pubblico e privato di settore, che avrebbe dovuto notificarsi alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE. La Regione, per un verso, avrebbe quindi violato l'art. 117, primo comma, della Costituzione, mancando di prevedere l'anzidetta notificazione e, per altro verso, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della

	concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessata la materia del contendere</b> in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 88, legge regionale n. 11 del 2011, giacché essa verte su disposizioni che, successivamente alla proposizione del ricorso, sono state oggetto di abrogazione senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l'abrogazione stessa sia pienamente soddisfattiva delle pretese del ricorrente.
<b>14</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 10, commi 85 e 86.
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 3 e 97 Cost.; Art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010; Art. 117, comma 3 Cost..
<b>Censure del Governo</b>	Le norme della disposizione impugnata stabilivano degli inquadramenti di personale pubblico in categorie superiori. Il ricorrente osserva che, sebbene riconducibili all'esercizio della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale, tali previsioni contrastano con i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione). Dando luogo ad assunzioni totalmente riservate, in palese contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici che di regola richiede il pubblico concorso. Per di più, a parere del ricorrente, l'articolo 10, comma 85, determinando anche un incremento del salario accessorio, si poneva in contrasto con le previsioni sul contenimento della spesa, stabilite dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Con conseguente ulteriore violazione dei principi fondamentali ex art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessata la materia del contendere</b> in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 85 e 86, della legge n. 11 del 2011, giacché vertevano su disposizioni che, successivamente alla proposizione del ricorso, sono state oggetto di abrogazione senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l'abrogazione stessa sia pienamente soddisfattiva delle pretese del ricorrente.

<b>15</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 32
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 3 Cost; Art. 97 Cost; Art. 117, comma 2, Cost..
<b>Censure del Governo</b>	La norma impugnata disponeva aumenti tabellari e indennità, prescindendo dal rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione collettiva, in contrasto con le disposizioni del titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001 e conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato, alla competenza esclusiva dello Stato. La medesima disposizione denunciata inoltre ledeva i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., per diversità di trattamento del personale appartenente al medesimo comparto.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessata la materia del contendere</b> in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 32, della legge n. 11 del 2011, in quanto tali norme sono state abrogate dall'articolo 15, comma 2, lett. c) della legge regionale n.18 del 2011, senza aver trovato medio tempore applicazione.
<b>16</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 38
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 3 Cost; Art. 97 Cost;
<b>Censure del Governo</b>	La disposizione censurata stabiliva che il direttore centrale della direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, fosse nominato dal Presidente della Regione, esclusivamente tra i soggetti inseriti in un elenco, senza la necessità di effettuare valutazioni comparative, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessata la materia del contendere</b> in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 38, della legge n. 11 del 2011, giacché verte su disposizione che, successivamente alla proposizione del ricorso, è stata oggetto di abrogazione, senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l'abrogazione stessa sia pienamente soddisfattiva delle pretese del ricorrente.

<b>17-18</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 13, comma 25
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, comma 2, lett. e); Art. 143 del d.lgs.152/2006. Art. 117, comma 2, lett. s) Cost..
<b>Censure del Governo</b>	L'articolo impugnato reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e possibile alienazione a soggetti privati. La disposizione censurata contrasterebbe, secondo il ricorrente, con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., posto che, da un lato, non rispetterebbe le regole comunitarie e nazionali sulle procedure a evidenza pubblica; dall'altro, violerebbe la vigente normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, recata dall'art. 143 del decreto legislativo n. 152 del 2006, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessata la materia del contendere</b> in ordine alle questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 25, della legge n. 11 del 2011, promossa in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. La disposizione denunciata è stata infatti modificata con esclusione della possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati, che attualmente sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica. Non essendovi contestazioni sul fatto che la disposizione non ha avuto applicazione nella sua formulazione antecedente a tale modifica, la Corte ha pertanto acclarato la suddetta cessazione della materia del contendere in relazione a tale profilo di censura.  <b>Non fondata</b> inoltre, la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 13, comma 25, della legge n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, comma 3, legge regionale n. 17 del 2009 i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali.
<b>19</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 2, commi 70 e 85
<b>Parametri costituzionalità</b>	Regolamento CE 06/08/2008 n. 800; Regolamento CE 15/12/2006 n. 1998; Art. 117, comma 1 Cost..

<p><b>Censure del Governo</b></p>	<p>Secondo il ricorrente le norme dell'articolo 2, comma 70 - che prevedono la concessione di contributi a sostegno di talune attività commerciali e di ricerca, occupazione, reinserimento e qualificazione professionale - configurerebbero ipotesi di aiuto di Stato che esorbitano dalla competenza regionale e sono quindi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento CE di esenzione n. 800/2008, della Commissione delle Comunità europee del 6 agosto 2008, Commissione delle Comunità europee, Regolamento CE de minimis n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità europee del 15 dicembre 2006) e violano l'art. 117, primo comma, della Costituzione.</p> <p>Le norme dell'articolo 2, comma 85 - che incentivano la creazione di nuove imprese da parte delle donne nei settori dell'artigianato, commercio, turismo e servizi, tramite la concessione di contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonché delle spese di costituzione e primo impianto - secondo il ricorrente, eccedono la competenza regionale e, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento di esenzione 800/2008 e Regolamento de minimis 1998/2006), lederebbero l'articolo 117, primo comma, della Costituzione.</p>
<p><b>Decisione della Corte</b></p>	<p><b>Non fondate</b> le questioni relative agli artt. 2, commi 70 e 85, promosse in relazione all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, per contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La censura non considera, infatti, che le stesse disposizioni impugnate pongono la "clausola di salvezza" della concessione dei contributi "nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria", rinviando a un apposito regolamento regionale la relativa concretizzazione. Sicché, le norme denunciate non vulnerano il diritto sovranazionale invocato dal ricorrente: quest'ultimo, semmai, dovrà spostare la propria attenzione sulla legittimità del regolamento attuativo della disposizione di legge regionale impugnata.</p>
<p><b>20</b></p>	
<p><b>Disposizioni censurate</b></p>	<p>Art. 2 comma 91</p>
<p><b>Parametri costituzionalità</b></p>	<p>Regolamento CE 15/12/2006, n.1998; Art. 117, comma 1; Art. 117, comma 2 lett. e).</p>
<p><b>Censure del Governo</b></p>	<p>La norma impugnata inserisce un finanziamento per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese senza prevedere la notificazione alla</p>

	Commissione europea. Secondo il ricorrente la norma in questione pone in essere misure di tipo selettivo, in quanto destinate solo a imprese di uno specifico settore invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, e viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto omette di prevedere l'anzidetta notificazione.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Non fondata</b> la questione relativa all'art. 2, comma 91, legge n. 11 del 2011, sollevata in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione, per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. La Corte rileva per converso che il successivo comma 92 chiarisce che i finanziamenti sono destinati a operare in regime di aiuti de minimis, (art. 1, comma 1 e 2, Reg. CE n. 1998/2006), il che sottrae l'aiuto in esame all'obbligo di comunicazione, con la conseguenza che la misura si presenta, in questa prospettiva, non già macroeconomica, ma suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà produttiva territoriale.

## 7.5 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale

### Anno 2012 – Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale

Tipo di decisione	n.	%
Fondate	7	35
Inammissibili	2	10
Non fondate	5	25
Cessata la materia del contendere	6	30
Totale censure esaminate	20	100

Dall'esame dei dati contenuti nel paragrafo precedente può osservarsi che di tutte le censure esaminate dalla Corte costituzionale nel corso del 2012 (n. censure 20), più di un terzo (35%) hanno avuto conferma, mentre quasi un terzo (30%) si è risolta in sede stragiudiziale; più di un terzo delle censure (35%) infine sono state dichiarate non fondate o inammissibili. Se si escludono le questioni che di fatto non sono state esaminate dalla Corte

per cessazione della materia del contendere, risulta che le questioni inammissibili o non fondate sono state pari a quelle fondate.

## **APPENDICE**

### **TABELLE DATI ANALITICI 2012**

**TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2012**

DATI PROGETTO DI LEGGE									
Legge regionale	Numero progetto	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Pari opportunità	Autonomie locali
01/12	151, 152	consiglio	comune	coalizione	28/02/11	03/03/11	III	no	no
02/12	176	giunta	-	-	13/10/11	18/10/11	II	no	no
03/12	193, 191	mista	-	-	17/02/12	17/02/12	V	no	no
04/12	198	giunta	-	-	09/03/12	09/03/12	V	no	no
05/12	67, 105	mista	-	-	07/05/09	19/05/09	VI	no	si
06/12	115	consiglio	maggioranza	monogruppo	05/05/10	19/05/10	VI	no	no
07/12	157	consiglio	opposizione	monogruppo	07/06/11	10/06/11	III	no	si
08/12	154	consiglio	maggioranza	coalizione	24/03/11	29/03/11	III	no	no
09/12	202	consiglio	maggioranza	coalizione	03/04/12	04/04/12	IV	no	no
10/12	131, 149	mista	-	-	03/09/10	14/09/10	I	no	no
11/12	128	consiglio	maggioranza	coalizione	29/07/10	03/08/10	III	no	no
12/12	192	giunta	-	-	09/02/12	14/02/12	IV	no	no
13/12	199, 177	mista	-	-	12/03/12	14/03/12	III	no	no
14/12	206	giunta	-	-	22/05/12	24/05/12	I integrata	no	si
15/12	179	giunta	-	-	17/10/11	31/10/11	V	no	no
16/12	208, 181	mista	-	-	25/05/12	30/05/12	I	no	no
17/12	208-01	consiglio	trasversale	trasversale	31/07/12	04/09/12	VI	no	no
18/12	163, 174	consiglio	comune	coalizione	19/07/11	21/07/12	III	no	no
19/12	210, 160-03, 190	mista	-	-	04/06/12	06/06/12	IV	no	no
20/12	107, 111, 70-03	consiglio	maggioranza	coalizione	29/03/10	08/04/10	III	no	si
21/12	221	consiglio	trasversale	trasversale	02/10/12	08/10/12	V	no	no
22/12	194	giunta	-	-	27/02/12	28/02/12	II	no	no
23/12	158, 165, 189	mista	-	-	08/06/11	15/06/11	VI	no	si
24/12	223	giunta	-	-	16/10/12	18/10/12	I integrata	no	si
25/12	216, 146, 172, 180	giunta	-	-	30/07/12	31/07/12	III	no	no
26/12	222	giunta	-	-	08/10/12	11/10/12	IV	no	no
27/12	226	giunta	-	-	15/11/12	16/11/12	I integrata	no	si
28/12	227	giunta	-	-	15/11/12	16/11/12	I integrata	no	no

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Comitato ristretto	Numero sedute	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
01/12	27/04/11	15/11/11	3	0	5	5	17	sì	4	0	0	0	0	0	0	0	0
02/12	24/10/11	08/11/11	3	3	2	7	13	no	0	8	8	0	0	0	0	0	0
03/12	23/02/12	23/02/12	1	2	1	2	0	no	0	3	3	2	2	0	0	0	0
04/12	15/03/12	15/03/12	2	1	1	1	0	no	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/12	25/05/10	20/09/11	3	3	7	15	17	sì	7	10	9	29	23	24	6	0	0
06/12	08/02/11	28/03/11	1	1	3	2	0	no	0	0	0	10	2	0	0	0	0
07/12	20/07/11	14/02/12	2	0	4	4	12	no	0	0	0	0	0	12	12	0	0
08/12	18/05/11	23/02/12	4	0	4	3	24	no	0	0	0	7	3	0	0	11	11
09/12	12/04/12	12/04/12	1	1	1	1	0	no	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/12	21/09/11	29/03/12	2	3	5	16	28	sì	1	26	23	2	0	19	1	0	0
11/12	26/01/12	03/05/12	1	1	3	4	4	no	0	0	0	7	7	3	3	0	0
12/12	29/03/12	16/05/12	2	2	3	6	22	no	0	1	1	0	0	13	4	0	0
13/12	11/04/12	10/05/12	3	0	3	5	5	no	0	9	7	3	3	4	2	0	0
14/12	12/06/12	14/06/12	4	4	3	15	0	no	0	17	16	27	25	32	2	9	9
15/12	09/11/11	16/05/12	2	2	4	4	0	no	0	0	0	2	2	0	0	0	0
16/12	12/07/12	17/07/12	3	2	2	16	15	no	0	18	18	0	0	34	0	0	0
17/12	18/09/12	18/09/12	4	0	1	2	2	no	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18/12	26/01/12	20/06/12	2	0	4	2	22	sì	3	0	0	0	0	4	2	0	0
19/12	21/06/12	06/09/12	3	2	4	8	28	sì	3	6	6	5	5	20	7	0	0
20/12	11/11/10	22/06/11	2	0	4	6	23	sì	2	0	0	41	38	20	6	0	0
21/12	16/10/12	16/10/12	1	1	1	2	0	no	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22/12	27/03/12	04/09/12	2	1	3	4	12	no	0	3	3	0	0	0	0	0	0
23/12	30/01/12	21/06/12	2	2	5	12	25	sì	5	36	31	2	2	54	15	3	3
24/12	06/11/12	08/11/12	1	2	2	3	0	no	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25/12	20/09/12	14/11/12	*	*	7	32	103	no	0	0	0	3	0	17	0	0	0
26/12	30/10/12	15/11/12	1	2	4	18	21	no	0	50	51	28	22	11	5	1	0
27/12	22/11/12	30/11/12	4	4	4	35	1	no	0	17	15	7	6	4	3	4	3
28/12	22/11/12	30/11/12	4	4	2	1	0	no	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) L'esame in Commissione non è stato concluso. Il progetto di legge è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Regolamento interno.

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								MODALITÀ DI APPROVAZIONE		ORDINI DEL GIORNO		
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni		Unanime si/no	Modifiche si/no	pres.	accolti	respinti/ ritirati
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.					
01/12	1	2	0	0	5	0	6	0	1	1	sì	sì	0	0	0
02/12	2	5	15	15	5	4	5	5	1	1	no	sì	0	0	0
03/12	4	5	0	0	8	8	1	1	0	0	no	sì	1	1	0
04/12	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	no	no	0	0	0
05/12	5	11	7	6	22	15	35	12	0	0	no	sì	3	3	0
06/12	1	2	0	0	2	2	2	1	0	0	no	sì	0	0	0
07/12	2	2	0	0	0	0	1	0	15	15	no	sì	0	0	0
08/12	2	3	0	0	1	1	0	0	3	3	sì	sì	0	0	0
09/12	1	3	2	0	4	4	2	0	0	0	sì	sì	0	0	0
10/12	4	8	1	1	22	16	20	3	1	1	no	sì	1	1	0
11/12	1	2	0	0	0	0	0	0	8	8	no	sì	0	0	0
12/12	4	7	13	12	3	2	25	0	0	0	no	sì	0	0	0
13/12	2	3	2	2	1	1	0	0	1	1	no	sì	0	0	0
14/12	7	41	21	21	65	46	140	26	9	6	no	sì	13	9	4
15/12	5	5	0	0	23	17	1	0	0	0	no	sì	2	2	0
16/12	2	7	11	10	7	6	81	11	4	2	no	sì	2	2	0
17/12	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	no	sì	3	3	0
18/12	1	2	0	0	4	4	4	2	0	0	sì	sì	0	0	0
19/12	6	12	0	0	42	27	61	10	1	1	no	sì	1	1	0
20/12	2	3	0	0	19	17	3	0	0	0	sì	sì	0	0	0
21/12	1	3	0	0	0	0	14	0	5	5	sì	sì	0	0	0
22/12	1	2	0	0	0	0	6	1	6	5	no	sì	0	0	0
23/12	3	7	14	12	4	4	24	9	0	0	no	sì	0	0	0
24/12	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	no	no	0	0	0
25/12	4	8	2	2	0	0	23	0	3	1	no	sì	0	0	0
26/12	3	16	19	15	77	45	64	19	18	7	no	sì	1	1	0
27/12	8	40	28	27	56	49	158	27	14	10	no	sì	13	12	1
28/12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	no	no	0	0	0

## DATI LEGGE REGIONALE

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
01/12	8	16	4761	337	282	il giorno successivo alla pubblicazione			-	concorrente	settore
02/12	15	71	27478	106	100	il giorno successivo alla pubblicazione	solo parziali	solo efficacia immediata	-	primaria	intersectoriale
03/12	7	38	16920	12	6	il giorno successivo alla pubblicazione			22/05/2012	primaria	istituzionale
04/12	2	2	449	12	6	alla data della pubblicazione			-	primaria	provvedimento
05/12	40	146	50296	1018	647	il giorno successivo alla pubblicazione	solo integrali	solo efficacia immediata	-	mista	intersectoriale
06/12	2	3	2836	673	408	ordinaria			-	concorrente	manutenzione
07/12	17	33	8366	286	246	ordinaria	solo parziali	solo efficacia immediata	-	concorrente	settore
08/12	11	22	8508	360	310	ordinaria			-	concorrente	settore
09/12	6	16	10069	16	8	il giorno successivo alla pubblicazione	integrali e parziali	solo efficacia immediata	-	concorrente	settore
10/12	30	79	37928	583	211	ordinaria	integrali e parziali	solo efficacia immediata	-	primaria	settore
11/12	6	11	4203	659	118	ordinaria			-	concorrente	settore
12/12	17	60	24967	101	57	ordinaria			30/07/2012	concorrente	settore
13/12	32	95	23210	70	42	il giorno successivo alla pubblicazione			-	concorrente	settore
14/12	15	928	398903	42	23	il giorno successivo alla pubblicazione	integrali e parziali	efficacia immediata e condizionate	01/10/2012	mista	bilancio
15/12	22	45	24922	270	261	il giorno successivo alla pubblicazione			18/10/2012	primaria	comunitaria

## DATI LEGGE REGIONALE

16/12	69	204	86432	63	20	il giorno successivo alla pubblicazione	integrali e parziali	efficacia immediata, differite e condizionate	17/10/2012	primaria	istituzionale
17/12	2	9	2891	28	14	ordinaria			-	concorrente	provvedimento
18/12	8	29	8104	73	250	ordinaria			-	concorrente	settore
19/12	58	272	141858	118	103	il giorno successivo alla pubblicazione	integrali e parziali	solo efficacia immediata	20/12/2012	concorrente	intersettoriale
20/12	39	124	39441	902	685	ordinaria	solo integrali	solo efficacia immediata	-	concorrente	settore
21/12	4	6	2759	18	10	ordinaria			-	primaria	istituzionale
22/12	18	70	27424	240	212	il giorno successivo alla pubblicazione	solo parziali	solo efficacia immediata	-	primaria	settore
23/12	46	154	43839	498	269	ordinaria	solo parziali	solo efficacia immediata	-	residuale	settore
24/12	5	13	6397	34	15	ordinaria			-	residuale	bilancio
25/12	8	20	6395	127	76	ordinaria			08/02/2013	concorrente	settore
26/12	318	390	203544	62	43	il giorno successivo alla pubblicazione	integrali e parziali	solo efficacia immediata	25/02/2013	mista	manutenzione
27/12	16	1237	445827	33	27	alla data della pubblicazione	solo integrali	solo efficacia immediata	-	mista	bilancio
28/12	4	7	1297	33	27	alla data della pubblicazione			-	residuale	bilancio

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino si/no	Regolamenti si/no	N. regolamenti attuazione	Atti giuntali sottoposti a parere di commissione si/no	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organi collegiali si/no	Notifiche UE	Sospensione	Referendum
	MACRO SETTORE	MATERIA											
01/12	D	Tutela della salute	settoriale	testo nuovo	no	no	0	no		no			
02/12	B	Altro (programmazione negoziata ed economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)	settoriale	testo nuovo	sì	sì	3	no		no			
03/12	A	Enti locali e decentramento	settoriale	mista	no	no	0	no		no			
04/12	A	Enti locali e decentramento	microsezionale	testo nuovo	no	no	0	no		no			
05/12	F	Politiche giovanili multisettoriali	settoriale	testo nuovo	no	sì	6	sì	cl. valutativa	sì			
06/12	D	Beni e attività culturali	microsezionale	novella	no	sì	1	sì		no			
07/12	D	Tutela della salute	microsezionale	testo nuovo	no	sì	1	sì		no			
08/12	D	Tutela della salute	microsezionale	testo nuovo	no	sì	1	sì		sì			
09/12	C	Risorse idriche e difesa del suolo	settoriale	testo nuovo	no	sì	1	sì		no			
10/12	A	Società partecipate	settoriale	testo nuovo	sì	no	0	sì	relazione	no			
11/12	D	Tutela della salute	microsezionale	testo nuovo	no	sì	1	sì		no			
12/12	C	Opere pubbliche (es. edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)	settoriale	testo nuovo	no	sì	3	no		sì			
13/12	D	Previdenza complementare e integrativa	settoriale	testo nuovo	no	no	0	no		no			
14/12	E	Bilancio	generale	mista	no	sì	11	sì		no			
15/12	F	Comunitaria: commercio, protezione della natura e dell'ambiente	settoriale	novella	no	no	0	no		no			

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino si/no	Regolamenti si/no	N. regolamenti attuazione	Atti giuntali sottoposti a parere di commissione si/no	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organi collegiali si/no	Notifiche UE	Sospensione	Referendum
	MACRO SETTORE	MATERIA											
16/12	A	Organi della regione	settoriale	mista	no	sì	5	sì	cl. valutativa	sì			
17/12	D	Spettacolo	individuale	mista	no	no	0	no		no			
18/12	D	Tutela della salute	microsezionale	testo nuovo	no	sì	1	no	relazione	sì			
19/12	B	Multimateria (distribuzione energia e commercio)	settoriale	testo nuovo	sì	sì	2	sì		no			
20/12	D	Tutela della salute	microsezionale	testo nuovo	no	sì	1	sì		no			
21/12	A	Organi della regione	microsezionale	novella	no	no	0	no		no			
22/12	B	Turismo	settoriale	testo nuovo	no	sì	2	no		sì			
23/12	D	Persone giuridiche private	settoriale	testo nuovo	sì	sì	3	sì	cl. valutativa	sì			
24/12	E	Bilancio	generale	testo nuovo	no	no	0	no		no			
25/12	D	Tutela della salute	settoriale	testo nuovo	no	sì	4	no		no			
26/12	F	Manutenzione normativa	generale	novella	no	sì	3	sì		no			
27/12	E	Bilancio	generale	mista	no	sì	10	no		no			
28/12	E	Bilancio	generale	testo nuovo	no	no	0	no		no			

**TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTANTI NELL'ANNO 2012**

N.ro prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM.	ESITO
1	189	PD, IDV-C, SA	17/01/2012	Menis, Moretton, Kocijančič, Corazza, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Agnola, Antonaz, Colussi, Pustetto	Servizi alle persone e alla comunità	Nuova disciplina del volontariato e della promozione sociale	VI	<b>23/12</b>
2	190	PDL	01/02/2012	Colautti, Galasso, Baritussio, Blasoni, Bucci, Cacciti, Camber, Cargnelutti, Dal Mas, Marin, Marini, Novelli, Pedicini, Santin, Tononi, Valenti	Sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica - impianti fotovoltaici a terra	IV	<b>19/12</b>
3	191	PD	03/02/2012	Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech	Ordinamento istituzionale	Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 29.12.2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012)	V	<b>03/12</b>
4	192		09/02/2012	Giunta	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina della portualità di competenza regionale	IV	<b>12/12</b>
5	193		17/02/2012	Giunta	Ordinamento istituzionale	Norme urgenti in materia di enti locali	V	<b>03/12</b>
6	194		27/02/2012	Giunta	Servizi alle persone e	Valorizzazione delle strutture	II	<b>22/12</b>

N.ro prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM.	ESITO
					alla comunità	alpine regionali		
7	195	PDL	29/02/2012	Dal Mas, Cacitti, Marini	Servizi alle persone e alla comunità	Tutela e promozione della salute negli ambienti confinati (indoor)	III	
8	196	PD	01/03/2012	Menis, Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech	Servizi alle persone e alla comunità	Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto e le opportunità allo studio universitario e l'alta formazione	VI	
9	197	PDL, GM, PD, SA, CITT, IDV, LN-P	07/03/2012	Baritussio, Bucci, Cacitti, Cargnelutti, Colautti, Marini, Novelli, Tononi, Sasco, Tesolat, Picco, Asquini, Ferone, Baiutti, Della Mea, Marsilio, Pustetto, Agnola, Alunni Barbarossa, Antonaz, Camber, Pedicini	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)	II	
10	198		09/03/2012	Giunta	Ordinamento istituzionale	Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012	V	<b>04/12</b>
11	199		12/03/2012	Giunta	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia	III	<b>13/12</b>

N.ro prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM.	ESITO
12	200	PD, PDL, CITT, UDC	19/03/2012	Lupieri, Moretton, Sasco, Alunni Barbarossa, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Colussi, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Tononi, Travanut, Zvech, Camber, Novelli	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito	III	
13	201	PDL, SA, CITT.	22/03/2012	Pedicini, Galasso, Baritussio, Kocijančič, Alunni Barbarossa, Colautti, Santin, Tononi, Novelli, Marin, Cargnelutti, Cacitti, Dal Mas	Ordinamento istituzionale	Regolamentazione delle attività di rappresentanza istituzionale degli interessi particolari nell'ambito dei processi decisionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	V	
14	202	PDL, LN-P, UDC	03/04/2012	Galasso, Narduzzi, Sasco	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale	IV	<b>09/12</b>
15	203	PDL, UDC, GM	11/05/2012	Marin, Galasso, Baritussio, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Colautti, Dal Mas, Marini, Novelli, Pedicini, Santin, Tononi, Valenti, Asquini, Sasco, Salvador, Tesolat, Venier Romano	Ordinamento istituzionale	Norme urgenti per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Modifica della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)	I	
16	204	PDL	16/05/2012	Bucci, Tononi	Ordinamento istituzionale	Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori degli enti pubblici e delle società partecipate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	I	

N.ro prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM.	ESITO
17	205	PDL, SA, PD	22/05/2012	Tononi, Gabrovec, Lupieri, Sasco, Kocijančič, Bucci, Camber, Marini, Codega	Sviluppo economico e attività produttive	Valorizzazione della nuova DOC Interregionale Prosecco	II	
18	206		22/05/2012	Giunta	Finanza regionale	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	I integrata	<b>14/12</b>
19	207	G.M., LN-P, UDC, PDL	24/05/2012	Asquini, Rosolen, Piccin, Santin, Venier Romano, Ferone, Ballaman, Ciani	Ordinamento istituzionale	Incentivazioni alla partecipazione dei privati nella riqualificazione del patrimonio storico e immobiliare della Regione	I	
20	208		25/05/2012	Giunta	Servizi alle persone e alla comunità	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	I	<b>16/12</b>
21	209	PDL, UDC, G.M., CITT, SA	28/05/2012	Blasoni, Novelli, Cargnelutti, Marini, Tononi, Venier Romano, Tesolat, Agnola, Ferone, Alunni Barbarossa, Kocijančič	Servizi alle persone e alla comunità	Misure per la promozione dell'attività sportiva di giovani in condizione di bisogno	VI	
22	210		04/06/2012	Giunta	Sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	IV	<b>19/12</b>
23	211	G.M.	06/06/2012	Ferone, Asquini	Servizi alle persone e alla comunità	Videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani, pubbliche e private, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	III	

N.ro prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM.	ESITO
24	212	G.M.	15/06/2012	Ferone, Asquini	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per il sostegno alla corretta informazione rispetto al gioco d'azzardo e per la lotta alla ludopatia	III	
25	213	PD, SA, CITT, IDV	29/06/2012	Menosso, Moretton, Travanut, Codega, Baiutti, Brandolin, Brussa, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menis, Pupulin, Tesini, Zvech, Antonaz, Kocijančič, Colussi, Pustetto, Alunni Barbarossa, Corazza, Agnola	Servizi alle persone e alla comunità	Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche	III	<b>02/13</b>
26	214	G.M.	13/07/2012	Rosolen	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla disciplina in materia di incompatibilità e di risoluzione dei conflitti di interesse dei membri della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto	V	
27	215	PD, LN-P, SA, CITT, IDV	17/07/2012	Menosso, Piccin, Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menis, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Alunni Barbarossa, Corazza, Kocijančič, Ferone, Agnola, Antonaz, Colussi, Pustetto	Ordinamento istituzionale	Modifica all'art. 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia)	V	

N.ro prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM.	ESITO
28	216		30/07/2012	Giunta	Servizi alle persone e alla comunità	Riordino istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale	III	<b>25/12</b>
29	217	UDC	30/07/2012	Tesolat	Sviluppo economico e attività produttive	Interventi per il sostegno delle microimprese, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia per la costituzione di reti d'impresa	II	
30	218	PDL, LN-P, UDC	12/09/2012	Camber, Galasso, Narduzzi, Sasco	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione dello Sportello informativo per la comunità serba del Comune di Trieste	VI	<b>03/13</b>
31	219	IDV	24/09/2012	Agnola, Corazza	Ordinamento istituzionale	Norme sul trasferimento delle funzioni esercitate dalle province	V	
32	220	PDL, LN-P, GM	01/10/2012	Blasoni, Novelli, De Mattia, Piccin, Colautti, Ferone	Sviluppo economico e attività produttive	Riconoscimento della centralità delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)	II	
33	221	PDL, PD, LN-P, SA, GM, CITT, UDC	02/10/2012	Galasso, Moretton, Kocijančič, Alunni Barbarossa, Asquini, Narduzzi, Sasco	Ordinamento istituzionale	Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54	V	<b>21/12</b>
34	222		08/10/2012	Giunta	Multisetto	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	IV	<b>26/12</b>
35	223		16/10/2012	Giunta	Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2011	Integrata	<b>24/12</b>
36	224	PDL	16/10/2012	Pedicini	Ordinamento istituzionale	Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in materia di Province del Friuli Venezia Giulia	V	

N.ro prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM.	ESITO
37	225	GM	14/11/2012	Rosolen	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla disciplina in materia di ineleggibilità dei Sindaci	V	
38	226		15/11/2012	Giunta	Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2013)	Integrata	<b>27/12</b>
39	227		15/11/2012	Giunta	Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013	Integrata	<b>28/12</b>
40	228	UDC	16/11/2012	Tesolat	Ordinamento istituzionale	Modifica degli articoli 2 e 4 della legge regionale 29 luglio 2004 n. 21, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 17. (Determinazione di casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto)	IV	
41	229	PD, IDV, UDC	16/11/2012	Camber, Tononi, Agnola, Cargnelutti, Marin, Novelli, Sasco	Servizi alle persone e alla comunità	Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell'inizio del conflitto	VI	
42	230		21/11/2012	Giunta	Sviluppo economico e attività produttive	Incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle	II	<b>04/13</b>

N.ro prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM.	ESITO
						piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo		
43	231	UDC	26/11/2012	Venier Romano, Sascò, Salvador, Tesolat	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di protezione del patrimonio ittico e di pesca nelle acque interne	IV	
44	232	GM	26/11/2012	Rosolen	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) ai fini dell'introduzione della fattispecie di edilizia convenzionata per mutuo sociale		Ritirato
45	233	PDL	28/11/2012	Marini	Ordinamento istituzionale	Modifica all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22. Istituzione del difensore civico territoriale	V	
46	234	GM	30/11/2012	Rosolen	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) ai fini dell'introduzione della fattispecie di edilizia convenzionata per mutuo sociale	IV	
47	235	LN-P	05/12/2012	Razzini, Narduzzi, De Mattia, Piccin, Picco	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica alla legge regionale 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande). Modifica alla legge	II	

N.ro prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM.	ESITO
						regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)		
48	236	PD, IDV, CITT, SA	06/12/2012	Menis, Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Agnola, Corazza, Antonaz, Kocijančič, Pustetto, Colussi	Servizi alle persone e alla comunità	Modifica alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 concernente norme integrative in materia di diritto allo studio	VI	
49	237	PD, PDL	12/12/2012	Menis, Brandolin, Codega, Gabrovec, Moretton, Camber	Servizi alle persone e alla comunità	Modifica alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernente norme per la tutela del patrimonio storico, culturale, educativo e sociale delle società sportive centenarie del Friuli Venezia Giulia	VI	
50	238	GM	27/12/2012	Rosolen	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). Istituzione del servizio di micronido	III	

**TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2012)**

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ E DATA SCADENZA
1	LR 9 novembre 2012, n. 23 <<Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo>> a) articolo 6, comma 4 b) articolo 21, comma 4 c) articolo 38 (Clausola valutativa)	a) Relazione sull'attività svolta b) Relazione sull'attività svolta c) Relazione su attuazione interventi, impiego fondi e attività di formazione e aggiornamento	a) Comitato regionale del volontariato b) Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale c) Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Annuale/febbraio c) Annuale
2	LR 11 ottobre 2012, n. 18 <<Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi>> Articolo 2, comma 2, lett. f)	Relazione sull'attività svolta	Osservatorio regionale sull'endometriosi	Annuale
3	LR 9 agosto 2012, n. 16 <<Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione>> Articolo 31 (Valutazione degli interventi)	Valutazione dei risultati conseguiti dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)	Direzione regionale competente in materia di Università	Triennale
4	LR 4 maggio 2012, n. 10 <<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>> Articolo 3, comma 6	Relazione illustrativa della gestione	Società partecipate	Semestrale
5	LR 22 marzo 2012, n. 5 <<Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità>> Art. 32 (Clausola valutativa)	Prima relazione sullo stato d'attuazione della legge e di operatività interventi; successivi rapporti sui risultati conseguiti	Giunta regionale	Prima scadenza: 29/03/2012; successivi rapporti triennali
6	LR 14 luglio 2011, n. 10 <<Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>> Art. 5, c. 1, lett. h)	Relazione sull'esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati	Coordinamento regionale per le cure palliative	Annuale
7	LR 14 luglio 2011, n. 9 <<Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia>> Art. 12 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
8	LR 11 agosto 2010, n. 14 <<Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo>> Art. 18 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ E DATA SCADENZA
9	LR 11 febbraio 2010, n. 3 <<Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale>> Art. 3, c. 3	Relazione sui risultati dell'attività svolta	Comitato etico regionale per la sperimentazione animale	Biennale
10	LR 20 novembre 2009, n. 20 <<Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>> Art. 16, comma 2, lett. d)	Relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati	Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca	Annuale
11	LR 21 maggio 2009, n. 10 <<Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia>> Art. 3 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato d'attuazione della legge	Assessore regionale all'istruzione	Annuale/mese successivo inizio anno scolastico
12	LR 2009, n. 9 <<Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale>> Art. 27 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale (prima scadenza: 31/12/2010)
13	LR 26 marzo 2009, n. 7 <<Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale>> Art. 15 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale/febbraio
14	LR 18 dicembre 2007, n. 29 <<Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana>> Art. 29 (Clausola valutativa)	a) Relazione sullo stato d'attuazione della legge; b) Rapporto sui risultati ottenuti	Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Quinquennale
15	LR 7 luglio 2006, n. 11 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>> Art. 24 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/30 giugno
16	LR 31 marzo 2006, n. 6 <<Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>> Art. 61 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
17	LR 9 gennaio 2006, n. 1 <<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>> a) art. 26, c. 5 b) art. 45, c. 5	a) Relazione sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale b) Comunicazione delle risultanze delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale	Giunta regionale	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ E DATA SCADENZA
18	LR 5 dicembre 2005, n. 29<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla LR 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> Art. 105 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/30 giugno
19	LR 18 agosto 2005, n. 20 <<Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia>> Art. 28 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
20	LR 9 agosto 2005, n. 18 <<Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro>> Art. 4 (Clausola valutativa)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
21	LR 2005, n. 13 <<Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)>> art. 19, c. 2, lett. k), l).	Relazione sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta	Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici	Annuale
22	LR 23 maggio 2005, n. 12 <<Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario>> Art. 8 (Valutazione degli interventi) <sup>12</sup>	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Triennale
23	LR 8 aprile 2005, n. 7 <<Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro>> art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Biennale
24	LR 4 marzo 2005, n. 4 <<Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004>> a) art. 7, c. 15;	a) Elenco dei soggetti beneficiari e delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo (importi e succinta descrizione) b) Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	a) Giunta regionale b) Amministrazione regionale	a) Semestrale b) Annuale

<sup>12</sup> Alla costituzione dell'ARDISS di cui all'art. 27 della LR 16/2012, prevista per il 1/1/2014 (delibera Giunta regionale n. 383 del 13 marzo 2013) la clausola sarà abrogata.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ E DATA SCADENZA
	b) art. 12 ( <i>Clausola valutativa</i> )			
25	LR 25 ottobre 2004, n. 25 <<Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale>> Art. 5, comma 2 lett. b)	Relazione di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale	Osservatorio sulla sicurezza stradale	Annuale/31 marzo
26	LR 25 ottobre 2004, n. 24 <<Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>> Art. 10, comma 2	Informativa sui risultati dei processi di monitoraggio e verifica delle attività e degli effetti prodotti, svolti dalle Province in collaborazione con Comuni, Aziende e privato sociale	Giunta regionale	Non indicata
27	LR 17 agosto 2004, n. 23 <<Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale>> Art. 7, comma 3	Relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzii il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione	Giunta regionale	Annuale/30 giugno
28	LR 24 maggio 2004, n. 16 <<Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>> Art. 7, comma 4	Relazione sull'attività svolta	Giunta regionale; Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Annuale/31 marzo
29	LR 11 aprile 2003, n. 9 <<Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002>>	Relazione sull'attività svolta	Comitato di gestione del F.R.I.E., tramite Amministrazione regionale	Annuale
30	LR 7 marzo 2003, n. 6 <<Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>> Art. 11, comma 7	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale	Giunta regionale	Annuale/novembre
31	LR 12 settembre 2001, n. 22 <<Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati>> Art. 6, comma 2	Relazione sugli esiti dei lavori della Conferenza regionale sull'amianto	Commissione regionale sull'amianto	Non indicata

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ E DATA SCADENZA
32	LR 21 luglio 2000, n. 14 <<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale>> Art. 3, comma 1, lett. c)	Relazione di verifica sull'attuazione del programma degli interventi	Conferenza di servizi per le finalità della legge	Annuale
33	LR 22 febbraio 2000, n. 2 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)>> Art. 8, commi 96 e 97	Relazioni sulla composizione, l'andamento e l'efficacia della spesa regionale	Giunta regionale	Periodica/ 31 gennaio-30 giugno- 15 ottobre
34	LR 15 febbraio 1999, n. 4 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)>> Art. 3, comma 7 ter	Stato di attuazione dei programmi cofinanziati	Giunta regionale	Annuale
35	LR 18 gennaio 1999, n. 2 <<Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla LR 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo>> Art. 1, comma 3	Informazione sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate	Presidente della Regione	Periodica o quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto
36	LR 4 luglio 1997, n. 23 <<Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale>> Art. 2, comma 4	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti	Presidente dell'organo collegiale tramite la Giunta regionale	Al termine dei lavori dell'organo collegiale
37	LR 19 dicembre 1996, n. 49 <<Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria>> Art. 29, comma 5	Relazione sullo stato sanitario della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della pianificazione sanitaria	Giunta regionale	Annuale/15 settembre
38	LR 14 luglio 1995, n. 27 <<Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli - Venezia Giulia>> Art. 7, comma 1	Relazione contenente il resoconto delle attività svolte con riferimento agli obiettivi prioritari	Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali tramite la Direzione regionale competente	Annuale/31 marzo

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ E DATA SCADENZA
39	LR 26 giugno 1995, n. 26 <<Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione>> Art. 5, comma 6	Relazione sullo stato di attuazione delle misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.	Assessore regionale competente	Annuale
40	LR 27 febbraio 1995, n. 13 <<Revisione della rete ospedaliera regionale>> Art. 20, comma 4	Relazione sull'andamento della spesa sanitaria	Giunta regionale	Annuale/31 ottobre o entro termine bilancio di previsione
41	LR 20 gennaio 1992, n. 2 <<Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento>> Art. 2, comma 6	Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale	Giunta regionale	Annuale
42	LR 31 gennaio 1989, n. 6 <<Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari>> Art. 16, comma 1	Relazione sul conseguimento degli obiettivi della legge	Assessore delegato alle relazioni internazionali	Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria
43	LR 9 giugno 1988, n. 43 <<Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della LR 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia)>> Art. 1, comma 5	Relazione sulla situazione del settore e sull'attività svolta da parte degli Enti preposti.	Presidente della Regione o Assessore da lui delegato	Annuale/30 giugno
44	LR 1 marzo 1988, n. 7 <<Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali>> Art. 234, comma 1	Relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria degli Enti regionali	Collegio dei revisori dei conti	Semestrale
45	LR 14 agosto 1987, n. 22 <<Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia>> Art. 35, comma 1	Informativa sull'attuazione della legge	Giunta regionale	Annuale
46	LR 1 giugno 1987, n. 15 <<Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli>> Art. 7, comma 3	Relazione sull'attuazione del programma degli interventi previsti per l'anno precedente	Giunta regionale	Annuale
47	LR 31 dicembre 1986, n. 64 <<Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile>> Art. 35, comma 1	Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile	Presidente della Regione	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ E DATA SCADENZA
48	LR 18 novembre 1976, n. 60 <<Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia>> Art. 64	Relazione contenente i dati sugli interventi finanziari disposti dalla legge	Giunta regionale	Annuale

**TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

<b>ANNO 2003</b>				<b>% 2003</b>
<b>Leggi approvate: 10 Leggi impugnate: 2</b>				<b>20%</b>
<b>1</b>	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	
<b>2</b>	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004	
<b>ANNO 2004</b>				<b>% 2004</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 3</b>				<b>11%</b>
<b>1</b>	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	
<b>2</b>	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005	
<b>3</b>	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005	
<b>ANNO 2005</b>				<b>% 2005</b>
<b>Leggi approvate: 33 Leggi impugnate: 7</b>				<b>21%</b>
<b>1</b>	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	

<b>2</b>	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006	<b>21%</b>
<b>3</b>	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	
<b>4</b>	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006	
<b>5</b>	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006	
<b>6</b>	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006	
<b>7</b>	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	

<b>ANNO 2006</b>			<b>% 2006</b>	
<b>Leggi approvate: 29 Leggi impugnate: 3</b>			<b>10%</b>	
<b>1</b>	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia		Sent. 0238/2007
<b>2</b>	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7		Ord. 0427/2007
<b>3</b>	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area		Ord. 0442/2007
<b>ANNO 2007</b>			<b>% 2007</b>	
<b>Leggi approvate: 32 Leggi impugnate: 2</b>			<b>6%</b>	
<b>1</b>	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).		Sent. 368/2008
<b>2</b>	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	
<b>ANNO 2008</b>			<b>% 2008</b>	
<b>Leggi approvate: 18 Leggi impugnate: 2</b>			<b>11%</b>	
<b>1</b>	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria		Sent. 165/2009
<b>2</b>	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	

<b>ANNO 2009</b>				<b>% 2009</b>
<b>Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 6</b>				
<b>1</b>	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	
<b>2</b>	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
<b>3</b>	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
<b>4</b>	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	<b>24%</b>

<b>5</b>	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	
<b>6</b>	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	
<b>ANNO 2010</b>				<b>% 2010</b>
<b>Leggi approvate: 23 Leggi impugnate: 6</b>				
<b>1</b>	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	<b>26%</b>
<b>2</b>	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
<b>3</b>	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	
<b>4</b>	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
<b>5</b>	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
<b>6</b>	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Giudizio pendente (rinuncia parziale)	

<b>ANNO 2011</b>				<b>% 2011</b>
<b>Leggi approvate: 19 Leggi impugnate: 5</b>				<b>26%</b>
<b>1</b>	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	
<b>2</b>	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	
<b>3</b>	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	
<b>4</b>	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale	Giudizio pendente	
<b>5</b>	18/11	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)	Sent. 3/2013	
<b>ANNO 2012</b>				<b>% 2012</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 8</b>				<b>29%</b>
<b>1</b>	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Giudizio pendente	
<b>2</b>	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013	
<b>3</b>	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Giudizio pendente	
<b>4</b>	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed	Giudizio pendente	

		adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)		
<b>5</b>	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Giudizio pendente	
<b>6</b>	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Giudizio pendente	
<b>7</b>	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Giudizio pendente	
<b>8</b>	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Giudizio pendente	





### **Pubblicazione fuori commercio**

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2013  
Tutti in diritti riservati

Testi e grafica a cura dell'Area Giuridico-legislativa - Servizio processo  
legislativo

Stampa: Stamperia del Consiglio regionale, dicembre 2013

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: [www.consiglio.regione.fvg.it](http://www.consiglio.regione.fvg.it)